


2017

**Associazione
Antigone - Quarto
Rapporto sugli
Istituti di Pena per
Minorenni**

a cura di
Susanna Marietti e
Alessio Scandurra

[GUARDIAMO OLTRE]

Quarto rapporto sugli Istituti di Pena per Minorenni



ANTIGONE
Per i diritti e le garanzie nel sistema penale

PREFAZIONE

di Susanna Marietti, Alessio Scandurra

Guardiamo oltre. Ma oltre dove? Oltre tutto quello che la giustizia penale minorile italiana ha saputo fare negli ultimi tre decenni, oltre gli indiscutibili successi, **oltre quel residuo di carcere che pur esiste e che racchiude quel nocciolo di fallimento** per cui non è stato possibile trovare percorsi alternativi alla detenzione.

In questo Rapporto dedicato ai ragazzi detenuti e alle ragazze detenute negli Istituti Penali per Minorenni italiani manca la notizia clamorosa, quella che da sola condiziona l'indagine, ne caratterizza i contenuti e attira l'attenzione dei non addetti al settore. Manca la denuncia di una qualche condizione drammatica. Nel 2018 celebreremo i trent'anni dall'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale minorile. Fu quella una grande intuizione. Produsse una decostruzione del modello processuale tradizionale e delle sue regole, delle sue formalità, dei suoi tempi. Venne elaborato un modello di giustizia non monolitico, nella consapevolezza che, nei confronti di ragazzi in via di formazione e di crescita, c'è bisogno di elasticità, dinamicità, flessibilità. Al mito della verità processuale è stato sovrapposto l'obiettivo, di derivazione internazionale, dell'interesse superiore del minore. Così la carcerazione è stata ridotta a ipotesi ultima e i numeri non sono mai cresciuti al punto di destare allarme, come è accaduto invece per gli adulti.

Ma possiamo tuttavia guardare oltre. E anzi, dopo trent'anni, diventa necessario farlo. Oggi c'è una grande occasione: la riforma delle regole di vita interna agli Ipm, per troppo tempo assimilate a quelle delle carceri per adulti. Era il lontano 1975 quando, in una norma transitoria, il legislatore prevede che le regole carcerarie per gli adulti sarebbero state applicate ai minori fino al momento dell'approvazione di un Ordinamento Penitenziario specifico per questi ultimi. Ci auguriamo che nelle settimane successive alla pubblicazione di questo Rapporto si arrivi finalmente a tale obiettivo, con norme realmente ispirate alla sola vocazione educativa, così come proposto dal Tavolo 5 degli Stati Generali dell'esecuzione penale voluti dal Ministero della Giustizia, al quale abbiamo attivamente partecipato.

Guardare oltre significa insistere nel seguire una via non reclusiva e non procedimentale. I numeri bassi delle persone in custodia consentono sperimentazioni avanzate, modelli di gestione comunitaria, senza tentazioni di tipo disciplinare e repressivo. Siamo coscienti di come non sia facile gestire ragazzi e ragazze che hanno accumulato esperienze dure, tragiche, violente. Ma nessuno di loro va lasciato senza speranza. Per ottenere questo risultato ci vogliono le norme, ma ci vuole anche altro personale, ci vogliono spazi fisici che non siano modellati sulle forme delle prigioni per gli adulti.

Guardare oltre significa non accontentarsi dei risultati conseguiti – che comunque fanno della giustizia minorile italiana qualcosa di cui vantarsi a livello internazionale – e continuare a spingere con forza verso un più profondo cambio di paradigma. Significa trovare strategie sociali per offrire opportunità diverse dal carcere anche ai troppi ragazzi stranieri oggi detenuti che mancano di qualsiasi rete parentale di sostegno. Significa non limitarsi a giocare in difesa, di sola resistenza, con chi auspica una capriola all'indietro del sistema, ma piuttosto guardare in avanti.

Si pensi al tema della responsabilità penale e a coloro che ciclicamente vorrebbero che venisse abbassata. Il mondo su questo ha fatto tante scelte differenti. A fronte dei quattordici anni dell'Italia, ci sono gli undici della Turchia, i dieci dell'Irlanda del Nord, i nove delle Filippine, gli otto della Scozia e addirittura i sette della Thailandia o dell'Iran. E poi c'è la Finlandia, che ha deciso invece che si risponde penalmente delle proprie azioni a partire dai quindici anni, o l'Argentina che ha messo la soglia ai sedici, o addirittura il Brasile che ha scelto i diciotto.

E allora noi guardiamo sempre oltre. Verso modelli penali più educativi, più comprensivi e meno inutilmente repressivi.

I NUMERI DEGLI IPM. IL CARCERE COME EXTREMA RATIO

di Alessio Scandurra


Il sistema della giustizia minorile italiano, nella sua struttura attuale, e mentre ne attendiamo la riforma, presenta aspetti di grande interesse per chi come noi è attento al tema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. A cominciare dal processo penale stesso, interamente ridisegnato dal DPR 448/88 attorno all'interesse prevalente dell'imputato, in questo caso minore, per proseguire con il sistema delle misure di comunità, che ne includono una radicale ed innovativa (nonché di notevole successo, come illustrato altrove in questo rapporto) come la messa alla prova, prevista dall'art. 28 del nuovo codice, e che solo recentemente e parzialmente è stata estesa agli adulti.

Ma è di grande interesse anche la pluralità dei luoghi di limitazione della libertà previsti dal sistema, che prevede i Centri di prima accoglienza, strutture che hanno lo scopo limitare il più possibile l'impatto con il carcere, ed il sistema delle Comunità ministeriali e private, che ogni giorno ospitano più del triplo dei ragazzi ospitati negli Istituti penali per i minorenni. E, solo infine, appunto, gli Ipm. Al di là dei molti aspetti qualitativi, c'è però anche un dato quantitativo assai importante e che metteremo al centro di questa riflessione, ovvero quello della residualità del ricorso al carcere. Nel sistema della giustizia penale minorile infatti, assai più che in quello degli adulti, si dice che il carcere sia *extrema ratio*, misura di ultima istanza a cui si ricorre solo quando ogni altra strada è preclusa.

Gli Ipm come extrema ratio

Questa tesi pare confermata dai numeri che, come si vede sotto, ormai dalla metà degli anni '80 si aggirano attorno alle 500 presenze.

Presenze negli Istituti penali per minorenni. 1975-2008



E come mostra il grafico che segue l'andamento è rimasto immutato anche in tempi più recenti.



In particolare al 15 novembre 2017 erano 452 ragazzi. Le ragazze erano 34, l'8%, gli stranieri 200, il 44%. I minorenni erano il 42%, i maggiorenni il 58%.

Tra i presenti più dell'80% dei minorenni era in custodia cautelare, mentre lo era solo il 24% dei giovani adulti. La media era del 48,2%.


Guardando agli ingressi del primo semestre del 2017, le nazionalità straniere più rappresentate erano quelle dei minori provenienti dalla Romania (48 ingressi) e dal Marocco (36).

Sotto un grafico che presenta la situazione attuale degli Ipm italiani.

Tutto questo però non dà la misura di quanto il ricorso al carcere sia effettivamente residuale (potrebbero essere pochi i reati, o pochi i minori...) e in ogni caso di quanto lo sia in rapporto alla detenzione degli adulti.

Per provare a misurare la *ratio* del ricorso al carcere abbiamo quindi tentato una comparazione appunto tra il sistema dei minori e quello degli adulti, mettendo a confronto i numeri delle segnalazioni all'autorità giudiziaria di minori e adulti, i numeri delle condanne nello stesso periodo, ed in fine i numeri degli ingressi in carcere.


Condannati ed entrati in carcere rispetto ai segnalati alla autorità giudiziaria. Adulti, anni 2006-2015



La curva sopra mostra come per gli adulti, rispetto alle segnalazioni all'autorità giudiziaria (che rappresentano nel grafico il 100%), le condanne nello stesso anno siano circa un quarto, e gli ingressi in carcere siano compresi tra un decimo ed un ventesimo. Si tenga però presente che per gli adulti, dal 2015, il numero degli ingressi in carcere è tornato a crescere per la prima volta dal 2008, e dunque è verosimile che in futuro la curva degli ingressi torni a virare verso l'alto. Tra il 1992 ed il 2008 il numero degli ingressi in carcere ogni anno è stato all'incirca il doppio di quello del 2015, e se si dovesse tornare a quei numeri è molto plausibile che il rapporto tra segnalazioni all'autorità giudiziaria ed ingressi in carcere torni rapidamente sopra il 10%.

Disponiamo di dati comparabili relativi ai minori per un periodo più limitato, ma come si vede sotto il quadro che ne viene fuori è comunque significativo.

Condannati ed entrati in carcere rispetto ai segnalati alla autorità giudiziaria. Minori, anni 2010-2015



Il numero dei condannati ogni anno è circa un decimo dei segnalati, un dato decisamente inferiore rispetto a quello degli adulti, mentre quello di chi entra in lpm è stabilmente inferiore al ventesimo. Il sistema della giustizia minorile parrebbe dunque impegnato a fare anche della condanna penale una extrema ratio, probabilmente anche grazie all'introduzione dell'istituto della messa alla prova che citavamo sopra.


Per gli ingressi in carcere la distanza tra adulti e minori è assai inferiore rispetto a quella che riguarda le condanne. Le proporzioni sono al momento addirittura comparabili ma, come abbiamo detto, il 2015 è stato purtroppo l'anno in cui è giunta a conclusione una stagione da questo punto di vista felice. Per gli adulti adesso "torna il carcere", come recita il titolo dell'ultimo rapporto di Antigone sul sistema penitenziario. Per i minori fortunatamente non è così, ma i dati illustrati sopra mostrano come in generale il ricorso alla condanna penale prima, ed alla detenzione poi, sia comunque per i minori più infrequente che per gli adulti.

Ragazzi fuori e ragazzi dentro


Per proseguire il nostro ragionamento sulla residualità del ricorso al carcere per i minori abbandoniamo a questo punto il riferimento alle segnalazioni all'autorità giudiziaria, un dato che purtroppo non può essere disaggregato rispetto ad indicatori per noi assai importanti, e spostiamo il piano della comparazione non più tra lpm e segnalazioni, ma tra i ragazzi in lpm ed i minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Come è chiaro solo una parte di costoro è detenuta, ma come differiscono questi due gruppi? Cosa hanno di diverso i ragazzi in lpm rispetto al complesso dei giovani in carico agli Ussm?

Un primo indicatore di enorme interesse è quello relativo alla nazionalità. Vi accenneremo però solo brevemente visto che, data la rilevanza del tema, in questo rapporto gli è stato dedicato un capitolo a parte.

Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Anni 2007-2016



In maniera molto schematica possiamo però dire che, come si intuisce dal grafico sopra, tra i giovani in carico ai nostri Ussm gli stranieri sono da tempo una percentuale che si aggira intorno al 20%. Come si comprende facilmente dal grafico che segue la situazione per gli Ipm è molto diversa e gli stranieri da qualche anno addirittura superano il 50% degli ingressi.




Come detto il tema verrà analizzato nel dettaglio altrove in questo rapporto, ma appare già evidente una prima differenziazione, peraltro già più volte denunciata, ovvero la sovrarappresentazione degli stranieri, nell'ambito del sistema della giustizia minorile, nelle misure in cui è maggiore la limitazione della libertà, e dunque e soprattutto in carcere.


I dati visualizzati sopra consentono inoltre una comparazione per genere anche questa molto interessante. Nell'intervallo considerato (2007-2016) tra i minori ed i giovani adulti in carico agli Ussm le ragazze erano in media l'11%. Chi scrive si sarebbe aspettato che tra quanti entrano in Ipm fossero assai meno, come accade per gli adulti, immaginando che lo sforzo per evitare il ricorso al carcere per le ragazze fosse ancora maggiore che per i ragazzi, quanto meno a giudicare dai numeri davvero risicatissimi. In effetti si scopre l'esatto contrario, ovvero che, sempre in media nel periodo considerato, la percentuale delle ragazze tra quanti entrano in Ipm è leggermente più alta, del 12%. La cosa può stupire, ma lo fa già meno se si considera la provenienza geografica delle ragazze detenute, che solitamente sono per tre quarti straniere.

Insomma, le ragazze vanno "molto" in carcere probabilmente non perché sono ragazze, ma perché sono prevalentemente straniere, e come detto più volte la nazionalità resta il criterio di maggior rilievo per capire chi sono coloro ai quali è riservata l'extrema ratio del passaggio in Ipm.

I ragazzi in carico agli Ussm e quelli in lpm non differiscono però ovviamente solo per la nazionalità. Altro notevole elemento di differenziazione è prevedibilmente l'età.



Come si vede sopra i ragazzi in carico agli Ussm sono prevalentemente minorenni, e la distribuzione tra maggiorenni e minorenni è peraltro piuttosto omogenea anche tra i diversi gruppi delle ragazze e degli stranieri rispetto al totale. Come si immagina, quando si guarda alla composizione della popolazione detenuta, il quadro cambia.



Tra le ragazze detenute le minorenni rappresentano circa il 60%, dunque assai meno che tra quelle in carico agli Ussm, ma per gli altri gruppi la differenza è ancora maggiore. Tra gli Italiani, che sono comunque maggioranza tra i presenti, i minorenni sono minoranza e i giovani adulti sono il 65%,

portando la media complessiva di questi ultimi al 58%. I ragazzi in lpm dunque sono mediamente molto più grandi di quelli in carico agli Ussm.

Peraltro, dall'agosto del 2014, i ragazzi in lpm sono anche più grandi di prima. La legge 11 agosto 2014, n. 117, ha previsto che la detenzione in lpm, come tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale previsti dal sistema della giustizia penale minorile, si possa eseguire, per chi ha commesso il reato da minorenne, non più fino al ventunesimo anno di età, ma fino al venticinquesimo. L'impatto sull'età media dei ragazzi in lpm è stato significativo, anche se non epocale. Al 31 dicembre 2013, dunque prima dell'entrata in vigore del nuovo regime, i giovani adulti erano il 63% degli italiani, il 41% degli stranieri ed il 53% del totale, che oggi è al 58%. Una differenza significativa dunque, ma che è poca cosa rispetto allo scarto che comunque già c'era tra i ragazzi in carico agli Ussm e quelli che entrano in lpm. I secondi sono decisamente più grandi dei primi.

Cosa giustifica questa differenza enorme? Due ipotesi di spiegazione vengono subito in mente. La prima è che, tra l'impatto con il sistema della giustizia minorile ed il passaggio in lpm, debba trascorrere del tempo per lo svolgimento del processo. L'età più avanzata dei ragazzi in lpm si potrebbe dunque spiegare col fatto che hanno atteso tempo per la definizione della loro situazione.

Questo in parte è probabilmente vero, ma va comunque tenuto presente che l'lpm non è solo il luogo di esecuzione delle pene detentive. Come sappiamo in lpm ci si va anche in custodia cautelare, ed anzi tra i ragazzi in lpm quelli in custodia cautelare sono percentualmente assai più che tra gli adulti.

I MINORI STRANIERI NEL NOSTRO SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE

di Valeria Pescini

Muovendo dalla precedente esposizione dei dati sulla popolazione detenuta minorile emerge chiaramente come un'attenta osservazione del sistema giudiziario minorile italiano non possa prescindere da un'analisi del fenomeno dei minori stranieri detenuti. Ciò che i dati ci mostrano, infatti, è una composizione della popolazione dei servizi minorili di carattere detentivo che sembrerebbe riflettere, da una parte, la stratificazione sociale del nostro Paese e, dall'altra, l'allarme sociale diffuso nell'opinione pubblica intorno a gruppi specifici di popolazione; questo si traduce in una presenza maggioritaria, all'interno degli Istituti Penali Minorili, di migranti, meridionali e rom.

Con riferimento agli stranieri si può, in primo luogo, notare come tra i soggetti presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni la presenza degli stranieri sia più evidente nei Servizi residenziali, ossia nell'ambito di misure più restrittive della libertà personale. Al primo semestre del 2017, infatti, gli stranieri rappresentano il 49% degli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza (49% anche nel 2016), il 38% dei collocamenti in Comunità (arrivavano al 44% nel 2016) e il 47% degli ingressi in Ipm (50% nel 2016), mentre se si guarda all'utenza complessiva degli USSM essi ne costituiscono solo il 26% (25% nel 2016). Questi dati evidenziano una sovra rappresentazione dei minori stranieri nel sistema penale minorile italiano e, in particolare, nei luoghi in cui viene data esecuzione alle misure più contenitive. Tale sovra rappresentazione mostra come per gli stranieri, rispetto a quanto accade per gli italiani, una volta entrati nel circuito penale minorile sia più difficile evitare lo strumento detentivo.

Per analizzare la presenza degli stranieri tra i detenuti minori è necessario partire dall'osservazione dei dati riguardanti i Cpa, ossia i luoghi dove i minori arrestati vengono trattenuti fino a 96 ore in attesa della convalida del fermo. Gli ingressi nei Cpa sono diminuiti nel corso degli anni e tale diminuzione ha riguardato e continua a riguardare anche gli stranieri, i quali tuttavia rappresentano la maggioranza degli ingressi nel 2017. Altrettanto interessanti sono i dati sull'uscita dai Cpa. Tra chi esce dai Cpa per l'applicazione di una misura cautelare il 49% sono stranieri (dato al 15 novembre 2017). Tuttavia se si prendono in considerazione le diverse tipologie di misure cautelari si può notare una ripartizione diseguale tra i due gruppi, la quale, sebbene più attenuata rispetto ad anni fa, evidenzia anche in questo caso una sovra rappresentazione degli stranieri a mano a mano che ci si avvicina a misure maggiormente privative della libertà personale. Dai dati aggiornati al 15 novembre 2017, infatti, emerge come gli stranieri rappresentino il 43% di coloro sottoposti a prescrizioni, il 45% di coloro cui viene prescritta la permanenza in casa, il 49% di coloro per cui viene disposto il collocamento in comunità, ma il 56% di coloro che vengono

sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere. Le percentuali risultano all'opposto se si guarda a coloro che escono dai Cpa a seguito della remissione in libertà, tra i quali gli stranieri rappresentano il 67%. Un'interpretazione di questi dati consente di osservare come, quando l'applicazione della misura cautelare è necessaria, per i minori stranieri l'applicazione di misure alternative alla custodia in carcere risulti più difficile.

Passando a osservare quanto accade negli Ipm, ossia i centri in cui avviene l'esecuzione della misura della custodia cautelare e si svolge l'espiazione della pena, e in particolare esaminando i dati sulle presenze negli Istituti, all'8 novembre 2017 gli stranieri rappresentano il 44% delle presenze in Ipm. Sostanzialmente, dunque, il mondo degli Ipm 'ospita' in egual misura italiani e stranieri; ciò costituisce, tuttavia, un'ulteriore conferma della selettività del sistema a danno degli stranieri, posta la suddetta sovra rappresentazione di questi ultimi all'interno del sistema. È interessante notare, inoltre, che mentre il 40% degli italiani presenti, al 30 giugno 2017, sono senza condanna definitiva, guardando agli stranieri la percentuale sale al 49%. Se, dunque, per entrambi i gruppi il sistema degli Ipm rappresenta spesso il luogo in cui si attende l'esito dei propri procedimenti giudiziari, non si può tuttavia non notare come tali percentuali rappresentino anche un elemento di disuguaglianza che, sebbene all'interno del Sistema giudiziario minorile caratterizzato dalla scelta del carcere come extrema ratio, richiama la situazione analoga del Sistema penale dei maggiorenni, in cui i detenuti stranieri non con condanna definitiva rappresentano il 42% dei detenuti stranieri presenti, una percentuale sensibilmente superiore rispetto al 32% che rappresenta i detenuti italiani imputati sul totale dei detenuti italiani presenti. Se se si guarda, invece, ai dati sugli ingressi in Ipm, entra per custodia cautelare il 74% degli italiani e il 70% degli stranieri.

Un altro elemento da tenere in considerazione nell'analisi del fenomeno dei detenuti minori stranieri è la disomogeneità che caratterizza la distribuzione geografica della popolazione detenuta negli Ipm, dovuta al diverso contesto in cui sono collocati i singoli istituti. In particolare, guardando ai dati riferiti alle presenze a livello regionale alla fine del primo semestre del 2017, negli Ipm che si trovano al centro e al nord Italia si trovano generalmente pochi ragazzi italiani mentre i dati risultano invertiti al sud e nelle isole, dove i dati sulle presenze indicano una prevalenza dei detenuti italiani. Osservando anche gli ingressi negli Ipm nei primi sei mesi del 2017, il dato risulta confermato poiché, mentre il numero di stranieri supera quello degli italiani negli Ipm dell'area centrosettentrionale del Paese, negli Istituti situati al meridione e nelle isole gli italiani in ingresso hanno rappresentato la netta maggioranza. Questo dato richiama quello sulla prevalenza di ragazzi meridionali nel sistema degli Ipm, posto che quasi sempre i detenuti italiani provengono dalla stessa regione in cui si trova l'Istituto.

Per quanto riguarda le principali aree geografiche di provenienza dei minorenni e giovani adulti stranieri che costituiscono l'utenza dei Servizi minorili, osservando i dati riferiti all'anno 2016 e al

primo semestre 2017, tra le provenienze comunitarie prevalgono la Romania e la Croazia, mentre tra le altre nazionalità europee figurano prevalentemente l'Albania, la Bosnia Erzegovina e la Serbia. In particolare, i dati relativi al primo semestre del 2017 mostrano una prevalenza di giovani provenienti dalla Romania tra gli ingressi di minori stranieri nei Cpa; tale elemento rappresenta una costante degli ultimi anni. Meno stabile il dato relativo alla seconda nazionalità straniera più rappresentata. Premesso che i numeri relativi alle altre nazionalità straniere negli ultimi anni sono stati generalmente significativamente inferiori rispetto a quelli riguardanti i giovani della Romania, si può evidenziare come negli ultimi anni il sistema dei Cpa abbia assistito a un'alternanza tra Paesi dell'est Europa e Paesi africani come nazionalità più rappresentate negli ingressi nei Centri dopo quella rumena. La seconda nazionalità più rappresentata tra gli ingressi dei minori stranieri nel primo semestre 2017 è quella della Bosnia-Erzegovina. Un altro dato che può essere interessante notare è che, se si guarda all'area geografica di provenienza più che alla singola nazionalità dei minori stranieri entrati nei Cpa, un ulteriore elemento rimasto costante negli anni riguarda la prevalenza di minori provenienti da Paesi europei (inclusi gli Stati dell'Unione europea) rispetto ai minori stranieri di nazionalità africane, sebbene la differenza numerica tra i due gruppi si sia affievolita negli ultimi anni. Guardando, invece, agli ingressi negli IPM nello stesso arco temporale riferito al primo semestre del 2017 le nazionalità straniere più rappresentate sono quelle dei minori provenienti dalla Romania (48 ingressi) e dal Marocco (36), dato che è rimasto costante dal 2014. Sembra confermarsi, inoltre, almeno guardando ai dati relativi ai primi sei mesi dell'anno corrente, il dato che (con l'eccezione del 2016) si è mostrato costante negli ultimi anni e in linea con quanto detto riguardo agli ingressi nei Cpa, ossia che guardando all'area geografica di provenienza, tra i minori stranieri che entrano negli Ipm, si ha una prevalenza di minori provenienti da Paesi europei rispetto ai minori provenienti dall'Africa.

Analizzando i numeri dei minori stranieri all'interno del Sistema giudiziario minorile, un discorso a parte merita l'osservazione dei dati tenendo in considerazione l'appartenenza di genere. Il dato di partenza è ovviamente quello comune a tutto il Sistema che vede una netta prevalenza maschile tra l'utenza dei Servizi minorili, elemento che caratterizza tanto gli italiani quanto gli stranieri. Al 30 giugno 2017 le ragazze rappresentano appena il 9% dei minori detenuti negli Ipm e il 15% degli ingressi nei Cpa. Tuttavia, la componente straniera è caratterizzata da una maggiore prevalenza femminile sia per quanto concerne i Cpa sia all'interno degli Ipm. Mentre le ragazze italiane rappresentano, infatti, solo il 6% degli ingressi di minori italiani nei Cpa nel primo semestre 2017 e il 5,6% delle presenze italiane negli Ipm al 30 giugno 2017, le ragazze straniere rappresentano il 25% degli stranieri entrati nei Cpa nello stesso arco temporale e il 13% dei minori stranieri detenuti alla stessa data. La prevalenza straniera nella componente femminile all'interno del circuito del Sistema giudiziario minorile italiano non è una novità del Sistema. Tra gli ingressi nei Cpa, infatti, le ragazze straniere dal 2002 ad oggi hanno sempre rappresentato la maggioranza delle ragazze in ingresso, con percentuali quasi sempre sopra l'80% (80% degli ingressi femminili

nei Cpa nel primo semestre 2017); stesse percentuali che caratterizzano gli ingressi negli Ipm (71% degli ingressi femminili negli Ipm nel primo semestre 2017). Anche per quanto riguarda le presenze negli Istituti il dato al 30 giugno di quest'anno conferma la predominante componente straniera nelle sezioni femminili, in cui le ragazze non italiane rappresentano il 64% del totale.

Interessante è inoltre osservare i dati sulle minorenni straniere transitate per i Cpa e ristrette presso gli Ipm esaminando anche le informazioni riferite all'età e alla nazionalità. Per quanto riguarda i Cpa si deve evidenziare come delle ragazze straniere entrate nei Centri nel primo semestre del 2017 il 57% sia minore di 16 anni, contro il 38% delle italiane, e ben 9 ragazze straniere non siano nemmeno quattordicenni, mentre nessuna ragazza italiana ha meno di 14 anni. La componente femminile straniera che è transitata per i Cpa, dunque, risulta più giovane di quella italiana; differenza tra i gruppi che non si nota più o addirittura diventa di segno opposto con riferimento alle presenze e agli ingressi negli Ipm. Nel confronto con la popolazione maschile straniera dei Servizi minorili, inoltre, quella femminile risulta più giovane se si guarda agli ingressi nei Cpa. Al contrario, osservando i dati sui minori in ingresso o ristretti negli Ipm la componente femminile straniera è meno giovane rispetto a quella maschile (dati primo semestre 2017).

Le nazioni di provenienza delle minorenni straniere sono prevalentemente quelle dell'est Europa. Nei primi sei mesi del 2017 il 68% degli ingressi femminili negli Ipm e il 76% di quelli nei Cpa sono stati rappresentati da ragazze provenienti da Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia o da altri Paesi europei (in prevalenza dalla Bosnia-Erzegovina), mentre le altre nazionalità sono scarsamente rappresentate o totalmente assenti. Un elemento di particolare interesse si ha con riferimento ai minori provenienti da Paesi africani, tra i quali particolarmente evidente è lo squilibrio se si guarda all'appartenenza di genere, posto che tra gli ingressi nei Cpa dal primo gennaio fino al 30 giugno 2017 troviamo solo una ragazza proveniente dall'Africa, a fronte di 104 minori di sesso maschile, e tra gli ingressi negli Ipm nello stesso periodo di tempo figura solo una ragazza che proviene da Paesi africani, a fronte di 89 ragazzi, i quali costituiscono il secondo gruppo tra gli stranieri considerando una suddivisione sulla base dell'area geografica di provenienza, subito dopo quelli di provenienza europea.

Per quanto riguarda i reati che vengono imputati ai minori e giovani adulti stranieri che entrano nel sistema dei Servizi della giustizia penale minorile, è interessante osservare i dati sugli ingressi nei Cpa, dai quali emerge come tra le tipologie di reato prevalgano i reati di furto e rapina, seguiti dalle violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti (Dpr 309/90). Nel primo semestre 2017, infatti, il 69% dei reati ascritti agli stranieri entrati in Cpa rappresentato da delitti contro il patrimonio. Nello specifico il 56% delle imputazioni riguardanti reati contro il patrimonio si riferiscono a soggetti stranieri, mentre si scende al 39% guardando ai delitti contro la persona e al 31% per i reati contro l'incolumità pubblica, che quasi per la totalità sono violazioni della legge in materia di stupefacenti. Una percentuale uguale a quella sui reati contro il patrimonio la si può

trovare unicamente in materia di reati contro lo Stato, le altre istituzioni e l'ordine pubblico, dove il 56% delle imputazioni sono a carico di stranieri; tuttavia è necessario sottolineare come il 77% di tali imputazioni riguardi il reato di violenza o resistenza a pubblico. Soffermandosi ad analizzare i suddetti dati secondo una prospettiva di genere, poi, si può notare come le ragazze straniere siano quasi esclusivamente coinvolte in reati contro il patrimonio; il 93% delle imputazioni a loro ascritte, infatti, riguarda delitti contro il patrimonio, di cui l'80% è rappresentato da furti. Tali osservazioni sono riscontrate anche dai dati sugli ingressi negli Ipm, che allo stesso modo mostrano una netta prevalenza dei delitti contro il patrimonio e, in particolare, di furti e rapine tra i reati ascritti ai detenuti stranieri.

In conclusione i numeri riguardanti i minori stranieri, e in particolare i dati sulle presenze e gli ingressi nel circuito penale, sembrano confermare il carattere selettivo del sistema della giustizia minorile, all'interno del quale il carcere e le misure detentive risultano essere il luogo degli esclusi, ossia di coloro che, rappresentando le fasce più marginali della società, non riescono ad accedere a percorsi alternativi alle misure più restrittive.

TRENT'ANNI DI MESSA ALLA PROVA

di Patrizio Gonnella

Sono trascorsi poco meno di trent'anni dall'ingresso della 'messa alla prova' nell'ordinamento penale minorile italiano. L'istituto della sospensione del processo e della relativa messa alla prova ha costituito **una delle innovazioni giuridiche e culturali che più hanno caratterizzato in senso non repressivo e custodiale la giustizia minorile**. È stata un'intuizione di tipo non formale che ha permeato di sostanzialismo anti-punitivo una giustizia che nel nome della legalità è invece troppo spesso standardizzata. Il legislatore, valutando positivamente il suo impatto nella più contenuta giustizia per ragazzi, ha di recente provato a estenderne la portata anche nella più articolata, complessa, lenta e affaticata giustizia per adulti.

Il reato, quale rottura del patto sociale, con 'la messa alla prova' ha perso la sua sacralità. Alla ricerca della verità e dell'individuazione del colpevole a tutti i costi, **si è sostituita una diversa esigenza**, ossia quella di **ridurre al minimo i danni** personali e sociali prodotti dal crimine commesso.

La 'messa alla prova' nel contesto minorile assomiglia più a una misura di welfare che non a una misura penologica classica. Così è stata interpretata da varie generazioni di assistenti sociali, giudici, operatori della giustizia, educatori di comunità. Come tutte le misure di welfare non sempre e non dappertutto mantiene la sua promessa originaria. **Talvolta è stata utilizzata in modo meno enfatico, ma pur sempre utile, quale mera misura deflattiva in tribunali troppo pieni di cause**. Va ricordato che la giustizia, anche quella minorile, subisce i condizionamenti prodotti da uno staff numericamente non adeguato ai bisogni di una misura non convenzionale.

Trent'anni non son pochi. La 'messa alla prova' ha evitato lo stigma del processo penale e della condanna a decine di migliaia di ragazzi.

L'articolo 28 del Dpr 448 del 1988 prevede quanto segue: *"1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per*

cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte». Il successivo articolo 29 prevede che: «1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33». Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 272 del 1989 si specifica al secondo comma che: «Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa».

La valutazione della personalità del minorenne non è un'operazione semplice. Ed è allo stesso tempo una valutazione di grande responsabilità visto che da essa dipendono conseguenze penalmente rilevanti e finanche la vita futura di un giovane adolescente. Come tutte le misure di welfare la messa alla prova può declinare verso progetti di tipo assistenzialistico. **Molto dipende dalle risorse umane ed economiche a supporto.** La 'messa alla prova' **richiede tutoraggio sociale.** In prospettiva l'ideale sarebbe costruire un modello dove vi sia un rapporto numerico quasi paritario tra operatori e ragazzi. Non è una follia pensarlo. Di fronte a una richiesta di maggiore disponibilità di operatori socio-sanitari o giuridici si usa dire che non vi sono fondi. È una visione cieca e priva di profondità prospettica. I costi finanziari, umani e sociali del sistema carcerario nel medio e lungo termine sono infinitamente più alti rispetto a quelli dati da investimenti su misure di responsabilità dirette alla valorizzazione individuale e sociale.

Una storia trentennale come quella della messa alla prova meriterebbe un'indagine approfondita su come essa ha funzionato, sui punti critici, le potenzialità, i bisogni. Dal punto di vista più strettamente socio-criminale dovrebbero essere accuratamente indagate le biografie e le storie di vita dei ragazzi e delle ragazze che dal 1989 hanno ottenuto la sospensione del processo penale e la messa alla prova. Andrebbe conosciuta nel dettaglio la recidiva infra e ultra quinquennale di tutti coloro che hanno intrapreso questo percorso al fine di comparare i dati con quelli che hanno subito l'esperienza della carcerazione a parità di crimine commesso. In tal modo meglio si potrebbe argomentare nelle risposte alle seguenti domande: la messa alla prova paga in termini di prevenzione? Quanto influisce sullo stile di vita dei ragazzi coinvolti e delle loro famiglie? Quanto contano la difesa tecnica, la famiglia, il contesto territoriale e sociale nel buon andamento della misura?

Andrebbero analizzati inoltre dati intorno allo staff (la quantità, la multi-disciplinarietà, le capacità

linguistiche e comunicative, l'età, il genere), ai protocolli educativi e tutoriali utilizzati, ai sistemi di controllo sociale e di polizia.


Gli attori della messa alla prova escono dal consueto sistema della sicurezza e della giustizia. È questo il tipico terreno dove dovrebbero essere sperimentate forme sinergiche di lavoro tra i servizi sociali della giustizia e quelli degli enti locali, superando tentazioni fordiste di divisione temporale del lavoro e della presa in carico, come se la persona tra il giorno 'x' (in esecuzione di misura penale) e il giorno 'y' (a misura conclusa positivamente) non fosse la stessa.

In soli 84 casi su 3.757 nel 2016, il ministero della Giustizia, attraverso i servizi sociali della giustizia minorile, ha deciso di non chiedere aiuto a nessuno e di fare da sé senza l'ausilio di altri soggetti per la gestione della misura. In ben 3.673 casi il progetto è stato gestito con altri enti, evidenziando la propria non auto-sufficienza. Partendo da questo dato bisogna ragionare per costruire un modello che non lasci buchi di analisi, indagine, sostegno, operatività, supervisione. **In ben 3.023 progetti di messi alla prova ha partecipato il terzo settore** attraverso associazioni o cooperative. Dunque il privato sociale è oggi un **attore positivo e decisivo della giustizia minorile**. Ancora troppo poco significativo è il coinvolgimento della scuola pubblica nonostante molti dei ragazzi coinvolti siano in età scolare obbligatoria o lì nei dintorni. In soli 596 casi la scuola ha avuto un ruolo nel progetto.

Tra il 1992 e il 2016 l'andamento nella concessione delle misure è sempre, più o meno, stato crescente, passando dai 788 provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova nel 1992 fino ai 3.757 casi del 2016. **Una crescita di quasi cinque volte** che avrebbe dovuto comportare una crescita corrispondente del personale di giustizia e dei servizi sociali, cosa non accaduta. Anzi si è assistito a un progressivo dimagrimento dello staff mentre cresceva il numero dei ragazzi da supervisionare.

In troppi casi (2.739), forse, il progetto consiste in generiche attività di volontariato, che potrebbero nascondere l'assenza di scuola, lavoro, sport agonistico (che impegna pochissimi ragazzi nonostante abbia grandi potenzialità educative e responsabilizzanti). Questo è probabilmente esito di un'Italia ancora disomogenea dove, non dappertutto allo stesso modo, gli enti territoriali, i distretti scolastici, le agenzie di collocamento professionale e lavorativo sono pienamente operativi tanto da divenire attori del progetto di messa alla prova.

La sinergia degli attori è fondamentale anche alla luce della durata del provvedimento che può anche superare i due anni, seppur eccezionalmente (**in 21 casi è durata più di 24 mesi** di cui in 9 per ben tre anni). Comunque **in 862 progetti la durata è stata nel 2016 pari a 12 mesi**, un periodo lungo che potrebbe trasformarsi in un periodo decisivo in un momento delicato quale è quello della crescita in età adolescenziale o post-adolescenziale. Questa occasione non deve essere sprecata. La presa in carico del ragazzo durante la messa alla prova nei casi di reati 'gravi' contro la persona deve essere olistica, senza enfasi eccessive alla riparazione individuale del danno



(che mette in gioco meccanismi ipocriti) ma con grande attenzione alla riconciliazione sociale e collettiva nonché al valore della non violenza nel vivere comunitario.

Nel decennio intercorrente tra il 1992 e il 2002 l'istituto della sospensione del procedimento con relativa messa alla prova è cresciuto al diminuire del numero dei ragazzi denunciati. Per effetto di ciò si è ridotta progressivamente la forbice tra il numero dei minori messi alla prova e quelli sottoposti a ordinario procedimento penale, sempre secondo il rito previsto per minorenni. Il numero ridotto di denunce nei confronti di ragazzi e ragazze nel primo quindicennio di applicazione del nuovo codice di procedura per minorenni (1988-2002) è stato probabilmente l'effetto indiretto dell'entrata in vigore del codice stesso che perdeva la sua natura inquisitoria e metteva al centro i bisogni educativi e sociali dell'autore del reato. Seppur indirettamente, il nuovo codice aveva lanciato agli operatori della giustizia e della sicurezza un messaggio tranquillizzante. Così molte situazioni *border-line* riguardanti minori a rischio si sono fermate prima della loro presa in carico dal sistema della giustizia. L'intervento sociale veniva anticipato a qualche tempo prima rispetto alla denuncia. I successivi quindici anni di applicazione delle norme hanno evidenziato una contemporanea crescita dei provvedimenti di messa alla prova e di denunce nei confronti di minorenni autori di reati. La messa alla prova copriva, nel 2012, poco

meno del 15% del totale delle denunce penali nei confronti di minorenni; secondo gli ultimissimi dati quasi il 18%.

Al quintuplicarsi dei procedimenti di messa alla prova, però, non è seguito un pari rafforzamento quantitativo del personale sociale e di giustizia che, nei numeri, non ha subito significative variazioni. Chiunque operi nel settore della giustizia minorile potrà confermare che la messa alla prova richiede un tutoraggio individuale affinché la misura non sia solo di natura deflattiva (che può anche andar bene ma per altri motivi) ma prioritariamente diretta a rafforzare il principio di responsabilità, alla base del quale vi è la maturazione del ragazzo e la sua emancipazione da modelli non legali di vita. Sono secondo i dati più recenti **meno di 400 sono gli operatori sociali che operano negli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Un numero del tutto insufficiente** posto che debbono occuparsi anche di altro e non solo dei ragazzi messi alla prova. Un operatore deve seguire in media circa dieci casi di ragazzi messi alla prova. **Il personale è prevalentemente femminile (92%).** Dunque la professione di operatore sociale o pedagogico è prevalentemente femminile **pur essendo i maschi il 93% di coloro che sono messi alla prova.**

Nel 2016 i procedimenti di messa alla prova sono stati 3.757, seguiti da 387 operatori. Il rapporto tra numero di procedimenti e operatori era 10,3.

I ragazzi in età imputabile, ossia tra i quattordici e i diciotto anni, costituiscono circa il 4,5% della popolazione residente in Italia. 3.757 ragazzi da seguire non sono dunque un numero che dovrebbe minimamente impensierire i nostri servizi della giustizia e territoriali. Il punto è solo quello di costruire una risposta operativa che tenga conto delle biografie e delle nazionalità dei ragazzi sottoposti alla misura. Il 21% di essi non è italiano ma in Italia per essere dipendente pubblico non puoi avere il passaporto di un'altra nazionalità. **Uno staff, invece, multi-nazionale favorirebbe la presa in carico dei ragazzi** senza avere la costante necessità di rivolgersi a mediatori culturali o professionisti esterni.

La grande scommessa della messa alla prova riguarda gli autori di reati gravi ed in particolare di reati contro la persona o realizzati con l'uso delle armi. Ad esempio i **2 casi di ragazzi sottoposti a misura che hanno commesso omicidio volontario, i 120 per violenza sessuale o i 616 per rapina.** La forza della messa alla prova è nel non avere limiti predefiniti alla sua concedibilità. Simmetricamente la sua debolezza potrebbe essere quella di funzionare prevalentemente per reati a scarso indice di offensività, rispetto ai quali ben si può legittimamente affermare la non necessità in assoluto dell'intervento penale.

Come detto, pur non avendo dati sulla recidiva da comparare rispetto ai ragazzi che subiscono un provvedimento restrittivo della libertà personale, è importante guardare all'esito finale della messa alla prova.

L'esito positivo finale della misura ha superato la percentuale dell'80% più o meno tutti gli anni, salvo rare eccezioni. È stata del'80,9% nel 2016. Percentuali alte che però al fine di diventare altissime, lasciando a un dato minimo fisiologico l'eventuale esito negativo, richiedono investimenti economici, nuovo personale (giovane, motivato, formato) che si affianchi a quello esistente, sostegno alla specificità della magistratura minorile che non va trattata come un *minus* o qualcosa da ridimensionare (anzi), regia unitaria che coinvolga tutti ma proprio tutti gli attori di un procedimento così delicato.

La messa alla prova dopo trent'anni ha superato la prova delicata del suo essere utile al sistema della

giustizia e dell'educazione in un paese che oggi vive un momento delicato, denso di pulsioni odiose, violente, razziste e vendicative. Per non essere attaccata dai detrattori di una giustizia mite e socialmente utile, la messa alla prova va tolta dal cono d'ombra e messa al centro delle attenzioni istituzionali, assicurando risorse e idee nuove.

IN GIRO PER LE CARCERI MINORILI D'ITALIA

di Patrizio Gonnella, Susanna Marietti

L'osservazione diretta è funzionale a conoscere, a far conoscere, a trasformare l'oggetto osservato. Negli ultimi mesi abbiamo visitato un numero significativo di Istituti Penali per Minorenni. Abbiamo osservato i luoghi, la vita, il linguaggio, i ragazzi reclusi, il personale che a vario titolo lavora in carcere. Individuare una tendenza comune è possibile, seppur non sia facile e presenti un rischio di valutazioni approssimative. Un carcere minorile non è un carcere per adulti. Chi conosce l'universo penitenziario delle persone 'grandi' ben sa che entrando in un Ipm si troverà di fronte un mondo diverso: dalle procedure d'ingresso per i visitatori alla storia professionale degli operatori, dall'iconografia carceraria alla sensibilità istituzionale, dai bisogni pedagogici e di salute ai diritti, dalle relazioni tra detenuti a quelle con lo staff, dai controlli alle attività consentite.

Nella tradizione italiana della giustizia minorile la carcerazione è fortunatamente residuale. I numeri dei ragazzi detenuti sono estremamente bassi. I minorenni sono meno di duecento. I giovani adulti, ossia con età compresa tra i 18 e i 25 anni, meno di trecento. È un successo della giustizia italiana di cui bisognerebbe vantarsi nella comunità internazionale.

Un ragazzo è in primo luogo un ragazzo. I bassi numeri pongono una sfida che deve essere affrontata partendo da una doppia consapevolezza, esito anche della nostra attività di osservazione. Innanzitutto, la consapevolezza di come il numero ragionevole di ragazzi e ragazze reclusi favorisca la loro effettiva e non formale presa in carico. Il flusso dei giovani che transitano negli Ipm è ovunque contenuto. La fotografia di un istante in un carcere minorile siciliano o in quello di Bari o di Catanzaro ci racconta di un Istituto con un numero di ospiti più o meno paragonabile a quello di una classe affollata in una scuola metropolitana. Numeri così bassi consentono – e in alcuni Ipm si ha di ciò riscontro – progettualità innovative e un'attenzione educativa individuale che non ha paragoni nella burocrattizzata vita carceraria degli adulti, afflitta da numeri che rendono i detenuti invisibili agli operatori. Così accade che a Palermo, a Bari, a Torino o a Nisida (Napoli) il direttore conosca uno a uno i ragazzi, come potrebbe accadere in una casa-famiglia. O che la presenza di un mediatore culturale capace e motivato cambi visibilmente, come accade nell'Ipm di Catania, la qualità della vita di alcuni ragazzi stranieri, le cui storie escono dall'oblio. O che i destini individuali dei ragazzi siano effettivamente presi in considerazione empatica, sapendo distinguere atteggiamenti superficiali riottosi da sentimenti profondi di insicurezza individuale derivanti da vite difficili o da uno stato di abbandono familiare e sociale.

La seconda consapevolezza dalla quale si deve partire riguarda il fatto che la giustizia penale minorile, consentendo la sperimentazione di percorsi e pene alternative a quella carceraria, deve inevitabilmente interrogarci sulla composizione di quel nocciolo detentivo che finisce per ritrovarsi negli Ipm. Non è facile categorizzarlo, ma in maniera un po' sommaria potremmo dire che i ragazzi

detenuti appartengono a quattro ampi insiemi: 1) coloro che hanno commesso reati gravissimi contro la persona o di particolare rilevanza sociale; 2) ragazzi immigrati privi di alcun riferimento personale significativo all'esterno; 3) detenuti pluri-recidivi con stili di vita non legali; 4) detenuti affetti da atteggiamenti oppositivi, che rendono complessa la loro permanenza in strutture più aperte. Se questa è la composizione socio-penale degli Ipm, è evidente come gli operatori dovranno quotidianamente affrontare ragazzi con storie di vita molto complicate che richiedono un'attenzione psicologica e pedagogica particolarmente elevata. Vanno dunque evitate semplificazioni trattamentali, come quelle proprie ad esempio di taluni sindacati autonomi di Polizia Penitenziaria che di fronte ad aggressività verbali o fisiche, ad atteggiamenti prevaricatori o irrispettosi delle regole comuni, chiedono la chiusura di ogni spazio e l'applicazione ai ragazzi della stessa legge degli adulti. La rissa, l'aggressione, il diverbio che degenera possono essere quotidianità. E proprio per questo vanno gestiti con le armi della maturità e della sapienza educativa degli adulti piuttosto che con le restrizioni e l'isolamento; quest'ultimo purtroppo applicato, per fatti più o meno gravi, in quasi tutti i luoghi da noi visitati, nonostante possa produrre su un giovane effetti psico-sociali devastanti.

Bisogna inoltre considerare come l'utenza sia oggi diversa rispetto ai tempi in cui è stato approvato il codice di procedura penale per minorenni, nell'ormai lontano 1988. Molti ragazzi arrivano dal Maghreb, dall'Africa sub-sahariana, dal Caucaso, dall'Albania. Hanno progettualità diverse da quelle dei ragazzi italiani. Talenti diversi. Storie complesse, a volte tragiche. Nell'unico Ipm interamente femminile, a Pontremoli, le ragazze straniere sono la stragrande maggioranza. Ciascuna ha una propria biografia capace di spiegare la condizione in cui si trova.

In Sicilia sono passati negli ultimi anni tanti ragazzi accusati di un crimine orribile: il traffico di esseri umani. Nel solo Ipm di Catania, l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata contestata a 7 ragazzi nel 2012, a 9 nel 2013, a 15 nel 2014, a 9 nel 2015, a 12 nel 2016 e ancora a nessuno in questo 2017. Girando per gli Istituti e parlando con gli operatori, abbiamo potuto farci un'idea di chi sono realmente questi giovani. Sono minori scafisti o sono due volte vittime? Quasi sempre sono ragazzini che scappano dalla disperazione, minori non accompagnati vittime dei veri scafisti, cui questi impongono di tenere il timone sull'imbarcazione o di distribuire l'acqua ai compagni del tragico viaggio. Arrivati in Italia, sarà sufficiente proprio la testimonianza di qualcuno dei compagni per far scattare l'accusa di essere trafficanti di uomini. Gli stessi direttori ci hanno parlato di loro come di ragazzi sperduti che rischiano ingiustamente anni e anni di galera. La tragedia della loro esistenza non ha fine. Nell'Ipm della Sardegna, investita di recente da alcuni sbarchi, abbiamo incontrato un ragazzo senegalese che rispondeva a questa triste storia. Aveva uno sguardo smarrito, buio. Sedici anni e nessuna possibilità di comunicare all'esterno. Parlava solo un dialetto del Senegal sconosciuto a chiunque avesse incontrato. Non una parola di italiano, di inglese, di francese. Non capiva nulla di quanto gli stava accadendo, delle accuse mosse, del

perché l'Europa, che tanto sperava di raggiungere, invece che salvarlo dalla propria vita lo sbattesse adesso in galera. La difesa tecnica, quella dell'articolo 24 della Costituzione, è per questi ragazzi qualcosa di davvero molto astratto.

I numeri di questo doloroso fenomeno, almeno a Catania, sembrano essere in netto calo. Ciò sarebbe dovuto a una circolare che pare sia stata emanata dai vertici della Procura catanese e nella quale si invitava a non configurare con troppa facilità il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consapevoli del fatto che ben di rado i ragazzi vi rispondono realmente. Non siamo riusciti a recuperare il testo di tale circolare, seppur la sua esistenza ci sia stata segnalata da operatori delle carceri siciliane.

In tutti gli Istituti si prova a evitare che minori e giovani adulti facciano vita comune. In alcuni casi, come a Torino, la divisione è rigorosa. Secondo il racconto degli operatori, i più grandi sono più facili da gestire in quanto esperti di carcere. 'Sanno farsi la galera', mentre i primi sarebbero un concentrato di rabbia, ormoni e vite complicate. Il legislatore ha spostato verso le carceri minorili i ragazzi fino ai 25 anni. Può essere rischioso per i più piccoli, come denunciano le paure dello staff, ma crediamo possa costituire nei tempi lunghi una decisione assai virtuosa. Il riferimento agli ormoni solleva la questione della sessualità negata. Un tema tabù, che nessuno affronta se non attraverso episodici progetti di educazione sessuale. Sarebbe invece utile verificare se una sessualità praticata non andrebbe a ridurre il tasso di aggressività verso se stessi e verso gli altri. Molti di questi ragazzi e ragazze sono d'altronde già genitori. Lo sono diventati davvero tanto presto.

Il primo sguardo per chi visita un Ipm è rivolto ai ragazzi e al personale che lavora in Istituto. Può capitare di non distinguere gli uni dagli altri. I poliziotti, ad eccezione del comandante di reparto, non indossano la divisa. La presenza di giovani agenti in borghese costituisce un messaggio di vicinanza umana e di non stigmatizzazione carceraria che ha effetti benefici ovunque. Per chi ha alle spalle storie di autentica criminalità, come potrebbe accadere per taluni ragazzi autoctoni ristretti al Fornelli di Bari, a Catanzaro, a Nisida o nei quattro Ipm siciliani, va rotto il circolo vizioso del rapporto con l'istituzione. Essa deve presentarsi dolce, mite, accogliente, ma anche ferma e moralmente irreprensibile. Avere di fronte un giovane poliziotto senza divisa che ti osserva, ti aiuta, ti controlla, ti limita e ti sostiene significa incontrare qualcuno di non molto lontano da te. Sono l'autorevolezza, la determinazione e la coerenza a contare nel rapporto con persone in via di formazione. Ben più della divisa.

Per funzionare al meglio, la giustizia minorile deve costituire un attore tra altri. Non può essere l'unico. La cooperazione, l'associazionismo, la scuola, gli Enti Locali, la Regione sono necessari. Quando in tutte le carceri minorili siciliane da noi visitate ci viene raccontato come la formazione professionale, decisiva per questo tipo di utenza, sia ferma da molto tempo, si comprende come

gli operatori penitenziari siano lasciati soli. Tristemente soli. Viene così ridotta fortemente la possibilità per i ragazzi di concludere l'obbligo scolastico previsto per legge. Quando a Cagliari accade che l'Ipm di Quartucciu, la cui origine negli anni '80 era quella di fungere da carcere di massima sicurezza, non sia raggiungibile dai bus cittadini, si comprende come quella comunità venga destinata all'isolamento sociale. Un attore decisivo per il destino dei ragazzi reclusi è il variegato mondo del terzo settore, dell'associazionismo e della cooperazione sociale. La sua creatività può fare tantissimo. All'Ipm Malaspina di Palermo, dentro il recinto del carcere, vi è il laboratorio "Cotti in fragranza". Si tratta di un laboratorio per la preparazione di prodotti da forno gestito dalla cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus, cui lavorano anche ragazzi in esecuzione pena. I biscotti che escono da qui sono tutti di altissima qualità, prodotti senza l'utilizzo di semilavorati e partendo direttamente da materie prima biologiche e a km zero. I frollini allo zenzero si chiamano "Parrapicca", un termine siciliano per indicare qualcosa che ti para la bocca per farti stare zitto. All'apertura del forno, in pochi credevano che avrebbe avuto un futuro. Quando dopo il primo esercizio si constatò che tutte le scadenze erano state rispettate e che la sfida imprenditoriale era stata vinta, uno dei ragazzi affermò soddisfatto che adesso tutti si dovevano "accattare u parrapicca". Da qui il nome dei buonissimi biscotti che ci sono stati offerti durante la nostra visita all'Istituto. In "Cotti in fragranza" convivono strategie imprenditoriali efficaci e valori etici radicali. Tutti contano per uno, i ragazzi hanno voce in capitolo nelle decisioni commerciali tanto quanto i membri della cooperativa. C'è un'autentica e gratificante responsabilizzazione. Un progetto come questo, ben coordinato, coraggioso, imprenditorialmente efficace e produttivo, nonché sostenuto anche da altri soggetti privati (l'Opera Don Calabria, l'Associazione Nazionale Magistrati e la Fondazione San Zeno), ha una grande efficacia. Basterebbero quattro o cinque progetti di questa forza per sperimentare la piena occupazione manuale e intellettuale nell'Istituto. A Catania, per mesi un gruppo di detenuti si è recato ogni giorno alle falde dell'Etna per curare una vigna. Un'esperienza che ha segnato il loro tempo positivamente. Non puro intrattenimento, a sentire loro, ma qualcosa di più vicino alla formazione sul campo. Fino a quando qualcuno non ha deciso di rubare il raccolto, creando un senso di spaesamento in molti dei ragazzi che non avevamo mai sperimentato come ci si sentisse a essere le vittime di un reato. Se si va sul sito dei Teatri di Bari, si legge come la 'Sala Prove' sia una sala teatrale nel carcere minorile, luogo noto all'interno di un quartiere popolare e popoloso (Carrassi). È un vero e proprio laboratorio teatrale dove si impara a fare teatro e si ospitano spettacoli esterni. Dal 1997 sono stati ospitati venti spettacoli, non sempre con detenuti. Nel carcere minorile di Bologna, in pieno centro, c'è invece il teatro del Pratello, che ha prodotto spettacoli anche negli anni bui di quell'Istituto, quando il personale era finito sotto inchiesta per abusi vari. A Pontremoli ogni anno c'è uno spettacolo al teatro comunale messo in scena da una compagnia mista di detenute e attrici esterne. Ogni estate ci sono due premi letterari: il Bancarella, ben noto, e il Bancarellino, dedicato ai ragazzi. Le detenute fanno parte della giuria. Il premiato andrà a leggere

il proprio libro in Istituto. Torino, la città dei Santi Sociali, tenta di non dimenticarsi del Ferrante Aporti: qui c'è il laboratorio di cioccolateria, legato a un grande marchio della tradizione dolciaria cittadina; c'è Mario Tagliani, che da trent'anni fa il 'maestro dentro', come recita il titolo del suo libro, e che il prossimo anno andrà in pensione; ci sono i laboratori di grafica e scultura, con macchinari all'avanguardia. I 'maestri' sono irrinunciabili nella fase della crescita.

Un limite alle possibilità di organizzazione del tempo in carcere è dato dal breve periodo di permanenza del ragazzo. Alcuni operatori giungono ad affermare che una durata minima della pena dovrebbe venire stabilita, affinché non risulti impossibile prendere i giovani seriamente in carico. Il senso di una richiesta di questo tipo non dovrebbe essere inteso in chiave pan-penalista o esageratamente correzionalista, bensì nel senso dell'evitare permanenze brevi e dannose sostituendole con percorsi esterni. Abbiamo incontrato non pochi ragazzi che provenivano da comunità dove avevano commesso qualche infrazione alle regole di vita interna e da dove stati condotti in carcere a trascorrervi quindici o trenta giorni. Una punizione del tutto inutile. Il direttore o l'educatore non potrà progettare per loro interventi scolastici, lavorativi, educativi degni di questo nome. Si limiterà a controllarli dal punto di vista comportamentale. L'Ipm si presenta così al ragazzo, anche concettualmente, come vera e propria galera punitiva.

L'edilizia penitenziaria non aiuta purtroppo gli operatori. Quartucciu è un posto obiettivamente brutto, in tutto e per tutto somigliante a un brutto carcere per adulti. C'è chi cerca all'interno di migliorare quell'estetica che all'esterno appare come di una prigione. Così ad Acireale e a Catania i detenuti hanno avuto l'opportunità di personalizzare le proprie celle. Una di queste, interamente dedicata nello stile e nelle immagini a Marilyn Monroe, potrebbe oggi essere scambiata con una buona camera da proporre per un bed and breakfast. In un'altra il bagno annesso, interamente ristrutturato dai ragazzi che lo utilizzano, è paragonabile a quello di un buon albergo nella pulizia, nelle rifiniture, nella scelta del parquet. Serve davvero tutto questo? Sì, serve. Massimo Catalano, indimenticabile personaggio della trasmissione di Renzo Arbore, avrebbe potuto commentare che è meglio vivere in un posto bello che in un posto brutto. E dunque serve. Tanto più quando parliamo di ragazzi che al bello e al rispetto del bello non hanno avuto occasione di essere troppo educati.

Pontremoli è un Istituto unicamente femminile. L'unico in Europa, afferma il direttore. È isolato. La città più vicina, Parma, è a un'ora di distanza. La struttura degli anni '20 ed è stata prima una Casa Mandamentale e poi una Casa Circondariale femminile. La forma è quella di un carcere a tutti gli effetti. Il direttore, che è un ex assistente sociale e viene dall'area penale esterna, vorrebbe farne un progetto sperimentale, de-carcerizzarlo, togliendo blindi e abbattendo divisioni. Ci sono 16 posti e 17 donne, 4 o 5 per camera. Al 90% sono straniere, quasi tutte rom, in carcere per reati contro il patrimonio. C'è sempre almeno un bambino in Istituto. Molte ragazze scoprono la

possibilità di autodeterminarsi proprio lì dentro, dice ancora il direttore, lontano e al riparo dai maschi e dalle famiglie.

Il Ferrante Aporti è un pezzo di città, appartiene a Torino e alla sua storia operaia, a pochi isolati dal Lingotto, primo stabilimento fordista italiano, e da Mirafiori, dove ha trovato casa e lavoro la grande migrazione interna degli anni del boom. Allora l'80% dei ragazzi detenuti era figlio di quelle famiglie. La cinghia di trasmissione tra povertà, classi differenziate e carcere minorile lavorava a ritmo continuo. Ora i numeri sono rimasti gli stessi, ma quell'80% è oggi costituito dai figli della grande migrazione internazionale: Maghreb, Senegal, Caucaso. La direttrice li conosce a uno a uno. Molto del peso dell'Istituto grava sulle sue spalle. Tanti ragazzi arrivano qui anche per scappare dal clamore mediatico dei reati che hanno commesso, trasferiti da mezza Italia. Le famiglie, quando ci sono, restano però lontane e costruire ponti tra dentro e fuori è più complicato. Al Ferrante continuano a provarci, ma per quanto avranno ancora le forze?

Tra i palazzoni della periferia milanese e il capolinea della metro c'è il Beccaria. A Milano lo chiamano così. Non carcere, non Istituto, né tanto meno Ipm. Beccaria e basta, come il papà del garantismo che nacque e morì a Milano. L'Istituto è un cantiere permanente (la fine dei lavori di ristrutturazione è prorogata da troppi anni), con una direzione vacante e con spiacevoli inchieste giudiziarie che coinvolgono personale di polizia penitenziaria. L'osservatore di Antigone che si è recato in visita, uscito dal carcere ci ha fatto questo racconto: "La domanda che mi è subito sorta è stata: e i ragazzi? Dove sono? In altri Istituti senti le loro voci, le risate e le urla arrabbiate. Li vedi. Ti parlano di figli, di fidanzate, di calcio e di processi. Qui no. Eppure ci sono, vedi le loro stanze nella nuova sezione che molto assomiglia ad un carcere per adulti. Le aule dove studiano (quasi tutti) e lavorano (in pochi). Ma loro non li incontri (quasi) mai". Il clima penitenziario è prodotto dalla vita che si conduce in carcere, dall'organizzazione del tempo e dello spazio, ma anche dalle decisioni del direttore e del comandante nonché dalla serenità dei rapporti con il personale. Bisogna diffidare dei luoghi detentivi dove eccessivo è il silenzio. A Bologna, a Nisida e a Palermo i detenuti intervistati si sono sentiti liberi di parlare con noi. Lo sguardo degli operatori non era uno sguardo asfissiante di controllo. Gli stessi operatori non sembravano preoccupati nell'esprimere liberamente le proprie opinioni. Ciò sta a testimoniare che il centro non opprime la periferia, che non si ha paura delle permalosità del superiore gerarchico. Il clima appare così più democratico.

Una pratica ancora ricorrente è purtroppo quella dei continui trasferimenti dei ragazzi ritenuti difficili. Troppo spesso essi vengono trattati come fossero pacchi. Magari pacchi bomba. Questo non dovrebbe mai accadere.

Le carceri minorili sono tendenzialmente più omogenee di quelle per gli adulti. Anche se poi ciascuna, nel bene e nel male, ha le proprie peculiarità, con aperture e chiusure variamente distribuite. Ciò si è rivelato vero anche nella relazione con noi che intendevamo recarci in visita.

Alcune direzioni – di gran lunga la maggioranza – ci hanno accolto a braccia aperte. Direttori e operatori sono stati entusiasti della nostra visita, ricevendoci con calore, facilitandoci negli oneri burocratici, facendoci trovare i ragazzi già a conoscenza del nostro lavoro e pronti a parlare con noi della loro vita penitenziaria. Si vede che c'è desiderio del contatto con l'esterno e che lo si legge come una ricchezza piuttosto che come una minaccia. A Bologna il direttore è stato insieme a noi nel guidarci per l'Istituto, lasciandoci soli con i ragazzi ogni volta che per discrezione riteneva di farlo. A Nisida direttore e vicedirettore ci hanno addirittura invitati a pranzo, facendoci provare la fantastica pasta al ragù dello storico cuoco che cucina per i ragazzi. Negli Istituti siciliani le direzioni si sono messe a nostra completa disposizione per fornirci ogni informazione che potesse interessarci. A Roma, invece, la disponibilità della direzione è stata ben più parziale, al punto che non siamo riusciti a trovare un accordo per una visita recente. A Milano, dopo lunghe trattative, siamo riusciti a entrare in carcere, senza tuttavia che ci fosse possibile incontrare, né tantomeno parlare, con i ragazzi.

Il sistema penitenziario minorile italiano è meno a macchia di leopardo rispetto a quello degli adulti. Ha una sua identità pedagogica che si respira sentendo le parole dei direttori, degli educatori e dei poliziotti. Ma deve andare ancora oltre. Non deve farsi affascinare dai metodi approssimativi del sistema degli adulti. Deve rinunciare del tutto alle asprezze, all'isolamento punitivo. Deve riuscire a puntare su due sole parole chiave: prevenzione ed educazione.

AZIONE – REAZIONE. EVENTI CRITICI E SANZIONI PENALI NEGLI IPM

di Federica Brioschi

Due tematiche importanti riguardanti gli istituti di pena sono rappresentate dagli eventi critici e le sanzioni disciplinari. In particolare gli eventi critici sono definiti come atti che mettono “a rischio la propria o altrui incolumità e più in generale la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari”. Per questo motivo rientrano negli eventi critici sia gli episodi di autolesionismo che di episodi di violenza, fra loro di natura molto diversa. Le sanzioni disciplinari per i minori sono le stesse che vengono applicate agli adulti e vengono inflitte a seguito della commissione di un’infrazione da parte del detenuto. La sanzione più grave e che presenta anche le maggiori criticità soprattutto quando inflitta ai minori è quella dell’isolamento disciplinare.

Gli eventi critici

La prevenzione dei suicidi

Secondo dati del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) il trend riguardante gli eventi critici fra il 2016 e il 2017 (i dati relativi al 2017 sono aggiornati all’8 novembre) mostra una diminuzione dei numeri. In particolare calano sensibilmente i tentati suicidi (da 45 nel 2016 a 19 nel 2017) e le azioni violente (da 183 nel 2016 a 88 nel 2017). Scendono anche i numeri riguardanti l’autolesionismo (da 98 nel 2016 a 80 nel 2017) e altre infrazioni (da 887 nel 2016 a 713 nel 2017). L’ultimo suicidio è avvenuto nel 2009.

Interessante è anche la lettura del numero dei detenuti coinvolti negli questi eventi critici in raffronto al numero degli stessi. Infatti, è possibile osservare per entrambi gli anni come il numero dei minori o giovani adulti sia più basso del numero degli eventi, perciò è possibile concludere che alcuni minori o giovani adulti sono stati coinvolti in più di un episodio e questo è molto evidente soprattutto nel caso delle infrazioni, delle azioni violente e dei tentati suicidi.

Il confronto fra i dati sui suicidi e l’autolesionismo fra gli adulti e i minori ristretti colpisce particolarmente. Infatti nel caso degli adulti i suicidi realizzati si attestano intorno ai 60 nel periodo dal 2009 al 2012 (periodo del picco del sovraffollamento carcerario), mentre il loro numero si avvicina ai 40 dal 2013 al 2016. Dall’inizio del 2016 il sovraffollamento è tornato a crescere e così anche il numero dei suicidi, che dall’inizio del 2017 a oggi sono ben 49.

Tabella 1

Tipo di evento	Numero eventi nel 2016	Numero detenuti coinvolti nel 2016
Suicidio	0	0
Tentativo suicidio	45	33
Autolesionismo	98	54
Azione violenta	183	118
Infrazione	887	373
Altri eventi	29	22

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili

Tabella 2

Tipo di evento	Numero eventi nel 2017 (fino all'8 Novembre)	Numero detenuti coinvolti nel 2017 (fino all'8 Novembre)
Suicidio	0	0
Tentativo suicidio	19	17
Autolesionismo	80	54
Azione violenta	88	69
Infrazione	713	343
Altri eventi	27	18

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili

Tabella 3

ANNO 2017	Tentato suicidio	Autolesionismo	Azione violenta	Infrazioni	Altri Eventi	Tot	N° ingressi IPM	Atti di autolesionismo ogni 10 ingressi
Treviso	0	19	5	17	0	41	63	3,0
Roma	1	24	14	95	3	137	181	1,3
Catanzaro	1	6	6	30	0	43	54	1,1
Bologna	2	5	8	21	2	38	98	0,5
Palermo	1	5	2	70	2	80	75	0,7
Torino	1	6	1	4	11	23	96	0,6
Airola	0	4	0	80	1	85	69	0,6
Nisida	1	7	0	121	4	133	134	0,5
Quartucciu	2	1	3	11	1	18	49	0,2
Pontremoli	2	1	0	0	0	3	79	0,1
Catania	0	1	7	65	2	75	77	0,1
Milano	5	1	12	103	1	122	208	0,0
Acireale	1	0	14	29	0	44	33	0,0
Bari	1	0	16	14	0	31	98	0,0
Caltanissetta	0	0	0	43	0	43	39	0,0
Potenza	1	0	0	10	0	11	20	0,0
Totale eventi	19	80	88	713	27	927		

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili. I dati sugli eventi critici sono relativi all'anno 2017, fino all'8 novembre, quelli su presenze ed ingressi sono relativi all'anno 2017, fino all'15 novembre

Tabella 4

ANNO 2016	Tentativo suicidio	Autolesionismo	Azione violenta	Infrazioni	Altri eventi	Tot	N° ingressi in IPM	Atti di autolesionismo ogni 10 ingressi
Treviso	6	18	2	46	0	72	65	2,8
Roma	6	54	88	234	0	382	262	2,1
Potenza	1	2	3	15	1	22	18	1,1
Milano	8	8	16	155	4	191	190	0,4
Nisida	5	8	0	96	2	111	149	0,5
Bari	6	3	18	30	0	57	96	0,3
Quartucciu	4	1	10	22	0	37	63	0,2
Catanzaro	3	2	13	25	0	43	63	0,3
Torino	1	2	0	0	14	17	126	0,2
Acireale	1	0	10	18	1	30	59	0,0
Airola	1	0	0	86	1	88	85	0,0
Bologna	1	0	20	51	1	73	101	0,0
Caltanissetta	0	0	0	19	1	20	28	0,0
Catania	0	0	1	62	2	65	96	0,0
Palermo	0	0	2	28	0	30	79	0,0
Pontremoli	2	0	0	0	2	4	85	0,0
Totale eventi	45	98	183	887	29	1.242		

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili.

I dati delle tabelle soprastanti sono ordinati in base all'ultima colonna. La visualizzazione dei tassi aiuta a cogliere meglio il rapporto fra gli ingressi o le presenze medie e l'autolesionismo. È anche importante sottolineare che alcuni eventi possono essere contati sia (per esempio) fra le azioni violente che fra le infrazioni.

Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidiario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

A fine ottobre la Conferenza Stato-Regioni ha elaborato un nuovo “Piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidiario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”. Nel 2012 erano state varate delle linee d’indirizzo per la sperimentazione di diversi programmi in tutte le regioni sia negli istituti penitenziari per adulti che negli IPM. Il monitoraggio di questi programmi e delle prassi messe in atto ha portato alla luce diversi problemi e ha cercato di trovare una soluzione basandosi su un approccio che prede in considerazione il minore/giovane adulto “a tutto tondo” e coinvolgendo diverse professionalità in maniera integrata formando una “rete di attenzione e collaborazione multidisciplinare e interistituzionale” il più possibile estesa. Il piano nazionale prevede infatti che gli istituti elaborino dei piani locali di prevenzione che coinvolgano e formino il personale dell’area clinica, dell’area pedagogia, e la polizia penitenziaria perché cooperino al fine di individuare i segnali di un rischio suicidiario e li comunichino alla rete; lo stesso può essere fatto da soggetti terzi che entrano a contatto con i minori e giovani adulti e dai compagni che alloggiano nella stessa stanza detentiva. Una volta venuta a conoscenza del caso, la Direzione convoca “l’équipe multidisciplinare ed interistituzionale” in modo da analizzare il caso e attivare un programma. Molto spazio viene dato alla valutazione del rischio all’ingresso, che deve tener conto sia della situazione clinica, ma anche familiare e sociale del minore o giovane adulto. Durante la permanenza nella struttura la valutazione della situazione individuale viene effettuata tenendo in considerazione numerosi criteri, come ad esempio la frequenza dei colloqui e la corrispondenza con la famiglia, l’iter processuale, le dinamiche di gruppo e la preparazione alla remissione in libertà.

La riuscita di questo piano certamente molto ambizioso dipende dalle modalità in cui sarà attuato nei tre livelli istituzionali, ovvero a livello nazionale, regionale e locale. Sarà interessante monitorarne l’implementazione nei prossimi anni e verificarne l’efficacia attraverso i numeri.

Le sanzioni disciplinari: l’isolamento disciplinare

L’ordinamento penitenziario italiano risale al 1975 e al momento le disposizioni sulle sanzioni disciplinari sono in vigore anche per i minori. Queste sanzioni sono previste dall’articolo 39 dell’ordinamento penitenziario e in ordine di gravità sono le seguenti:

- Il richiamo da parte del direttore

- L'ammonizione da parte del direttore alla presenza del personale e di un gruppo di detenuti internati
- L'esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni
- L'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni

L'ultima sanzione, l'esclusione dalle attività in comune, si concretizza nell'isolamento disciplinare e può essere applicato sia ai minori che agli adulti per un tempo massimo di quindici giorni. L'imposizione della sanzione avviene tramite il Consiglio di disciplina composto dal direttore, un educatore e un sanitario. Inoltre il medico deve certificare che il detenuto è in grado di sopportare la sanzione prima che questa possa essere applicata e deve monitorare lo stato di salute del detenuto giornalmente per tutta la durata della sanzione.

L'imposizione dell'isolamento è stata rilevata in tutti gli IPM italiani da parte degli osservatori, ma la sua applicazione pratica non è omogenea ed è a discrezione del Direttore. In alcuni istituti il minore partecipa alle attività scolastiche rimanendo escluso "soltanto" dalle altre attività in comune; in altri istituti al minore è preclusa anche la partecipazione alle attività scolastiche, che può avere delle ricadute molto negative sul suo rendimento, se consideriamo che la sanzione può durare fino a quindici giorni. A volte l'isolamento viene utilizzato per gestire fatti di non particolare gravità che potrebbero essere risolti attraverso misure più educative e responsabilizzanti. Purtroppo i dati relativi alle sanzioni disciplinari non sono raccolti a livello centrale nel caso dei minori.

Diversi studi hanno dimostrato quanto l'isolamento sia nocivo alla salute dei soggetti che vi sono sottoposti. In alcuni casi la comparsa degli effetti dell'isolamento avviene dopo appena alcune ore, altre volte dopo una settimana o due. Fra gli effetti è possibile trovare sia problemi fisici che mentali. Un individuo isolato ha più probabilità di maturare disturbi mentali che vanno dall'ansia e l'aggressività agli attacchi di panico, può avere la percezione della distorsione dello spazio intorno a sé come ad esempio la vedere le pareti o il pavimento muoversi o restringersi e la perdita della cognizione del tempo. Fra i disturbi fisici è frequentemente registrata la perdita di peso, giramenti di testa, tremori, mal di testa, ipertensione e palpitazioni. Numerose ricerche hanno evidenziato come tutte queste problematiche siano causate dalla mancanza di contatti umani, che sono essenziali perché la mente umana si mantenga sana. Vi è inoltre una correlazione da non sottovalutare fra l'isolamento, gli episodi di autolesionismo, i pensieri suicidari e il tasso di suicidi¹.

¹ . Haney, C., *'Mental Health Issues in Long-Term Solitary and 'Supermax' Confinement'*, in *Crime and Delinquency*, 2003, Vol. 49, No. 1, pp. 124-156.
Smith, P. S., *'The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature'*, in *Crime and Justice*, 2006, Vol. 34, No. 1, pp. 441-528. Grassian, S., *'Psychiatric effects of solitary confinement'*, in *Journal of Law and Policy*, 2006, Vol. 22, pp. 325-383.

Visti questi drammatici effetti, non stupisce la posizione presa dal gruppo di esperti sull'isolamento carcerario, riunitosi ad Istanbul nel 2007 all'*International Psychological Trauma Symposium*: infatti, nel documento finale, elaborato dopo giorni di dibattiti, ha elaborato delle restrizioni sull'utilizzo dell'isolamento e proibito in modo assoluto l'imposizione di qualsiasi forma di isolamento sui minori.

Inoltre a livello internazionale diverse commissioni facenti capo all'ONU quali, la Commissione per i Diritti Umani, la Commissione contro la Tortura, il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura, il Relatore Speciale sulla Tortura e il Comitato per i Diritti del Fanciullo, proibiscono l'imposizione di qualsiasi forma di isolamento sul minore di 18 anni. Le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri del 2015 (le cosiddette *Regole di Mandela*), le più recenti linee guida elaborate in seno all'ONU, rimandano alle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà del 1990, un altro strumento di soft law specificamente dedicato alla protezione dei minori in carcere, che proibisce l'isolamento dei minori.

Nel 2016 Antigone ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge per modificare la regolamentazione dell'isolamento sia per i minori che per gli adulti. La proposta include la proibizione di isolare i minori di 21 anni e l'abbassamento del limite di tempo massimo della sanzione disciplinare per gli adulti da quindici a sette giorni. Nel caso dei detenuti in attesa di giudizio, il giudice dovrebbe specificare il periodo di tempo massimo di imposizione della misura, che comunque non potrebbe essere superiore ai sette giorni. Attualmente non esiste un tempo massimo per l'isolamento giudiziario e può accadere che un detenuto rimanga in isolamento per mesi, con gravi ripercussioni per la sua salute. Una salvaguardia molto importante riguarda il luogo in cui si svolgerebbe l'isolamento, ovvero la sezione di appartenenza del detenuto; questo per evitare l'utilizzo di sezioni speciali per l'isolamento rischiose per la loro opacità. Infatti, è nei reparti di isolamento che più frequentemente accadono fenomeni di autolesionismo, suicidio o violenza. Infine, la proposta sottolinea anche che mentre si trova in isolamento, il detenuto non perde il diritto a effettuare colloqui visivi con le persone autorizzate né con i ministri di culto.

United Nations General Assembly, *Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, A/63/175, 28 July 2008.

Haney, C., 'The Dimensions of Suffering in Solitary Confinement', in *Law & Neuroscience Conference 2017. A Question of Fit: Translating Neuroscience for Law, Clinical Care & Policy*, UCSF/UC Hastings Consortium on Law, Science and Health Policy, California, 16-17 February, 2017, <http://www.uconsortium.org/events/lawneuroscience-conference-2017/>, (accessed: 29 June 2017). M. Zigmond, 'Consequences of isolation. Insights from and regulation for animal studies', in *Law & Neuroscience Conference 2017*. cit., <http://www.uconsortium.org/events/law-neuroscience-conference-2017/>, (accessed: 29 June 2017).

Proprio in questo periodo sono in corso di scrittura un Ordinamento Penitenziario *ad hoc* per i minori e la modifica dell'Ordinamento Penitenziario per gli adulti. La speranza di Antigone è che le ricerche scientifiche, le regole di *soft law* e i pareri dei comitati internazionali vengano tenuti seriamente in considerazione, che l'isolamento per gli adulti venga limitato al minimo indispensabile e che ne venga vietata in maniera assoluta l'applicazione sui minori.

L'ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI

di Sofia Antonelli

L'istruzione, al pari del lavoro, della religione, della attività culturali, ricreative e sportive, costituisce uno degli elementi per l'attuazione del trattamento rieducativo in carcere. Nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti reclusi negli Ipm, l'istruzione svolge una funzione particolarmente importante anche nel portare a una presa di coscienza e nell'emancipare il ragazzo da scelte devianti. Corsi scolastici, nonché attività professionalizzanti, possono condurre i ragazzi verso nuove strade, allontanandoli in tempo da percorsi e attività criminali. Attraverso la scuola e la formazione impartita negli Ipm, alcuni di loro scoprono interessi e sviluppano capacità in settori con cui non si erano mai confrontati in precedenza. L'istruzione in carcere, nonostante le numerose difficoltà, crea così nuove possibilità che, una volta uscito, il ragazzo sarà libero di sfruttare.

Protocollo d'intesa tra il Miur e il Ministero della Giustizia

L'istruzione scolastica negli Ipm fa riferimento al Protocollo d'intesa siglato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Giustizia il 23 maggio 2016, finalizzato alla realizzazione di un "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti Penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia".

Il Protocollo, di durata triennale, sancisce la stretta collaborazione fra i due Ministeri nel garantire il diritto all'istruzione attraverso piani annuali di attività formativa e progetti individualizzati. Tale collaborazione mira in primo luogo al raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'integrazione e di pari opportunità nei percorsi scolastici dei soggetti ristretti nelle strutture penitenziarie italiane. Per l'attuazione del Protocollo è stato istituito un Comitato paritetico, coordinato alternativamente da un rappresentante del Miur e del Ministero della Giustizia, composto da cinque rappresentanti del Miur, del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Lo scopo principale del Protocollo consiste nell'attivazione e promozione di percorsi educativi certificabili, modulari e flessibili nei contenuti e nella durata, finalizzati a favorire l'acquisizione ed il recupero di abilità e competenze individuali e ad integrare l'istruzione scolastica con la formazione professionale per i soggetti in esecuzione penale interna ed esterna, adulti e minori. A tal fine, il Protocollo sottolinea l'indispensabile supporto delle Regioni e del mondo delle imprese

attraverso progetti formativi, percorsi di apprendistato, stage e tirocini a sostegno dei soggetti in esecuzione pena. Per tutti i percorsi scolastici e professionali dev'essere prevista inoltre la possibilità di prosecuzione in seguito all'uscita dal circuito detentivo.

Nello specifico, il Protocollo pone l'accento sulla flessibilità e personalizzazione dell'iter rieducativo. A tal fine, le metodologie didattiche individuate mirano tutte alla creazione di un percorso specifico, cercando il più possibile di tener conto degli interessi e dei bisogni della singola persona, per rafforzarne la motivazione nell'apprendimento. Il Protocollo prevede diverse metodologie didattiche, tra le quali: l'utilizzo di tecniche esperienziali, per valorizzare la consapevolezza e lo sviluppo delle potenzialità personali e delle competenze di ciascun individuo; attività educativo-didattiche, volte a promuovere l'apprendimento e il benessere emotivo della persona; percorsi basati sull'esperienza e sulla realtà che consentano a minori e adulti di rafforzare le proprie capacità e di percepire una reale utilità nelle competenze acquisite, in prospettiva di una futura attività professionale; strumenti, tecniche e metodologie didattiche flessibili per offrire la proposta rieducativa più adeguata a ciascun allievo. Per facilitare l'entrata nel mondo del lavoro, il Protocollo prevede inoltre l'introduzione di un libretto formativo in cui registrare tutte le competenze acquisite dalla singola persona.

Il Miur e il Ministero della Giustizia si impegnano inoltre nella realizzazione di alcune azioni mirate al miglioramento dell'istruzione negli Istituti penitenziari, fra le quali: l'introduzione di laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività scolastiche e formative; la previsione di laboratori di italiano L2 e supporto linguistico, soprattutto per i soggetti stranieri; il potenziamento delle biblioteche; la predisposizione di percorsi formativi congiunti destinati al personale dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia Minorile, dell'Amministrazione scolastica, delle associazioni di volontariato e degli operatori del terzo settore operanti negli Istituti, con l'obiettivo di ottimizzare gli interventi educativi; la definizione di una rete di Poli inter-istituzionali (Case Circondariali, Ipm, Aree penali esterne, Cpia ed Istituti scolastici) con funzione di monitoraggio delle azioni programmate a livello nazionale, nonché di valutazione dei risultati ottenuti; il coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni di volontariato, Categorie di Imprese e Confederazioni; la ricognizione dei bisogni formativi dei minori e adulti interessati e l'avviamento della progettazione di spazi formativi dotati di attrezzature tecnologiche avanzate, capaci di stabilire collegamenti virtuali tra il carcere e il mondo esterno.

In attuazione del Protocollo d'intesa, sono stati istituiti cinque gruppi di lavoro composti da docenti e responsabili dei Cpia di diverse Regioni. Ogni gruppo si è dedicato allo studio di una particolare tematica legata all'istruzione negli Istituti penitenziari, analizzando la normativa vigente, sottolineando i punti di forza e le criticità delle esperienze in atto e fissando le prospettive

d'azione previste dal Protocollo. Nello specifico, i rappresentanti di Campania, Emilia Romagna, Molise e Piemonte hanno affrontato "La fruizione a distanza. Il raccordo con l'istruzione e la formazione professionale"; Basilicata, Calabria e Puglia "La promozione della lettura e le biblioteche. I Laboratori didattici e tecnici"; Lazio, Sicilia e Lombardia "Minori e adulti usciti dal circuito detentivo. Utenza minorile in area penale esterna"; Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e Sardegna "Patto Formativo Individuale. Libretto personale"; Abruzzo, Toscana, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta "I laboratori didattici e tecnici. La promozione della lettura e le biblioteche".

Terminati i lavori, il 28 novembre 2017 si è tenuto a Roma un convegno nazionale durante il quale i vari gruppi regionali hanno illustrato gli esiti delle attività svolte. I risultati ottenuti fungeranno da base per l'elaborazione delle nuove linee guida per l'istruzione in carcere che, una volta redatte, saranno inviate a tutti gli attori coinvolti e, in particolar modo, al Comitato paritetico che vigila sull'attuazione del Protocollo d'intesa.

Articolazione dell'istruzione scolastica negli Ipm

In ogni Ipm sono presenti diversi corsi scolastici che dovrebbero garantire ai ragazzi reclusi un regolare continuamento delle attività didattiche. Tutti i ragazzi al di sotto dell'età dell'obbligo scolastico partecipano ai corsi; i ragazzi sopra i 16 anni e i giovani adulti possono continuare gli studi o prender parte alle attività lavorative e ai corsi professionalizzanti. Negli Ipm di maggiori dimensioni, i corsi sono tenuti in pianta stabile mentre negli istituti con capienze ridotte (ad esempio negli Ipm di Potenza e Pontremoli), i corsi scolastici vengono attivati secondo le necessità dei ragazzi ospitati al momento.

In quasi tutti gli Ipm visitati sono presenti corsi di scuola primaria e di alfabetizzazione, frequentati principalmente da ragazzi stranieri, con poca o nessuna conoscenza della lingua italiana. Nella maggior parte degli istituti sono attivi corsi di scuola secondaria di primo e/o secondo livello, a volte accorpati in un'unica pluriclasse. I corsi sono affidati a insegnanti elementari, docenti di istituti superiori o provenienti dai Cpia (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) del territorio.

Nello specifico, nell'anno scolastico 2016-2017 sono stati attivati i seguenti corsi scolastici:

- Corso di scuola primaria/alfabetizzazione/potenziamento culturale negli IPM di Acireale, Airola, Bari, Bologna; Caltanissetta; Catania; Catanzaro; Milano; Palermo; Pontremoli; Potenza; Quartucciu; Roma; Torino; Treviso.
- Primo livello primo periodo (licenza media) negli IPM di Acireale, Airola, Bari, Bologna; Catania; Catanzaro; Milano; Nisida; Palermo; Pontremoli; Quartucciu; Roma; Torino; Treviso.

- Primo livello secondo periodo (bienni scuola superiore) negli IPM di Airola, Bologna; Caltanissetta; Catania; Catanzaro; Milano; Nisida; Palermo; Potenza; Roma; Torino; Treviso (bienni superiori indirizzo meccanico, alberghiero).
- Secondo livello (licenza superiore) nell'IPM di Palermo (settore elettrico-elettronico).

Nell'ipm di Acireale nel 2016 è stato attivato un corso di potenziamento scolastico per i ragazzi già in possesso della licenza media e nell'ipm di Torino è stato aperto un corso di supporto per l'accesso alla scuola secondaria superiore. Per l'anno scolastico 2016/2017, l'ipm di Roma ha attivato un corso di lingua e civiltà romena in collaborazione con il Ministero dell'istruzione della Romania. Hanno frequentato il corso 20 detenuti, di cui hanno conseguito l'attestato finale 11 alunni, tutti stranieri (romeni e rom). A Potenza è stato istituito un percorso di sostegno scolastico che, attraverso il supporto di alcuni volontari del territorio, offre agli utenti coinvolti l'opportunità di colmare le proprie lacune in specifiche materie di studio.

Nell'anno scolastico 2017-2018 sono stati attivati i seguenti corsi scolastici:

- Corso di scuola primaria/ alfabetizzazione/ potenziamento culturale negli Ipm di Airola; Caltanissetta; Catania; Catanzaro; Milano; Palermo; Pontremoli; Potenza; Quartucciu; Roma; Torino; Treviso.
- Primo livello primo periodo (licenza media) negli Ipm di Airola; Caltanissetta; Catania; Catanzaro; Milano; Nisida; Palermo; Pontremoli; Quartucciu; Roma; Torino; Treviso.
- Primo livello secondo periodo (biennio di scuola superiore) negli Ipm di Airola; Caltanissetta; Catania; Catanzaro; Milano; Nisida; Palermo; Potenza; Roma; Treviso (biennio superiori indirizzo: turistico, grafica comunicazione, meccanico, artistico).
- Secondo livello (licenza superiore) negli Ipm di Milano; Treviso (liceo artistico e liceo sportivo); Roma (realizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla di Roma - sezione alberghiera).

Gli Ipm di Acireale, Bari e Bologna non hanno fornito le tipologie di corsi scolastici attivati nell'anno scolastico 2017/2018. L'assenza dei quattro istituti dall'elenco non corrisponde quindi necessariamente alla mancata attivazione dei corsi ma ad un mancato reperimento dei dati al riguardo.

Iscrizioni ai corsi ed esiti scolastici

Grazie ai dati fornitici dalla sezione statistica del Dgmc, disponiamo dei numeri degli iscritti ai corsi didattici nell'anno scolastico 2015/2016. Tali numeri vanno guardati però con la consapevolezza che la maggior parte dei ragazzi iscritti ai corsi hanno probabilmente frequentato solo parte di essi, data la breve durata che solitamente caratterizza la permanenza negli istituti dei giovani detenuti, in particolar modo dei minorenni. A causa del continuo turnover dei ragazzi detenuti, risulta

pertanto ancora particolarmente complicato disporre di informazioni sulla reale ed effettiva frequentazione dei corsi scolastici negli Ipm.

Per quanto riguarda gli iscritti ai corsi scolastici nell'anno 2016/2017, disponiamo solo dei dati fornitici dalle direzioni di alcuni Istituti. Gli Ipm in questione hanno fornito inoltre informazioni relative agli esiti scolastici dei ragazzi iscritti ai corsi.

Nello specifico:

- Nell'Ipm di Acireale 7 detenuti minori stranieri hanno frequentato il corso di alfabetizzazione, alcuni dei quali hanno frequentato il corso scolastico solo per brevi periodi. Fra questi, nessuno ha conseguito la certificazione delle competenze di base della lingua italiana (L2). Quattro detenuti hanno invece frequentato il corso di scuola media e ottenuto la relativa licenza.
- Nell'Ipm di Bari 14 ragazzi hanno frequentato la pluriclasse di scuola elementare. Si trattava nella totalità di minori e giovani extracomunitari che hanno svolto, pertanto, un percorso di alfabetizzazione e di istruzione primaria. Tutti hanno conseguito i corrispondenti crediti formativi. Dodici ragazzi hanno frequentato la pluriclasse di scuola media inferiore, 4 dei quali sono stati ammessi agli esami finali ed hanno conseguito il diploma di licenza media inferiore.
- Nell'Ipm di Catania 7 allievi hanno frequentato il biennio di scuola superiore, ottenendo i relativi crediti formativi.
- Nell'Ipm di Caltanissetta 7 minori stranieri hanno partecipato al corso di alfabetizzazione di lingua italiana. Tre ragazzi hanno superato gli esami ricevendo la relativa certificazione. Cinque ragazzi hanno frequentato una multiclasse di secondo periodo didattico, valida per i ragazzi in obbligo formativo in possesso di Licenza Media Inferiore. Fra questi, un ragazzo ha conseguito l'ammissione al secondo anno di scuola superiore e un altro è riuscito a completare tutte le 825 ore previste dal secondo periodo didattico.
- Nell'Ipm di Roma al corso di alfabetizzazione hanno partecipato complessivamente 30 detenuti (28 italiani e 2 stranieri) e 21 detenute (2 italiane e 19 straniere). Hanno conseguito l'attestato finale (livello di lingua italiana A1 e A2) 24 detenuti: 11 detenuti stranieri e 13 detenute straniere. I corsi di primo livello primo e secondo periodo didattico sono stati frequentati da 46 detenuti (15 italiani e 31 stranieri) e 13 detenute (1 italiana e 12 straniere). Fra questi hanno conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione solo 6 detenuti, tutti stranieri.
- Nell'Ipm di Treviso, i corsi scolastici sono stati frequentati in totale da 42 ragazzi, solo 11 hanno portato a termine i corsi.

Non disponiamo dei dati relativi alle iscrizioni per l'anno scolastico in corso, avviato solo da pochi mesi.

Cosa incide positivamente o negativamente sull'istruzione negli Ipm

Nei primi mesi del 2017, Antigone, in collaborazione con il Cnr, ha elaborato dei questionari che sono stati sottoposti alle direzioni di tutti gli Ipm (dei loro risultati si parla più nello specifico in altri contributi del presente rapporto). Dalle risposte a tali questionari emergono diversi elementi di fondamentale importanza, capaci di influenzare positivamente o negativamente il percorso formativo del minore e del giovane adulto recluso.

La principale problematica riscontrata consiste nel continuo *turn over* dei soggetti ospitati negli Ipm che, nella maggior parte dei casi, non consente un'efficace e continuativo svolgimento delle attività scolastiche e formative, rendendo inoltre complicata la costituzione di gruppi classe stabili e omogenei. Solo in rari casi gli iscritti ai corsi riescono a frequentare l'intero anno scolastico e ad ottenere i crediti formativi o il diploma di fine corso. I minorenni (età compresa fra i 14 e i 17 anni), la cui permanenza media nell'Istituto penale è solitamente di breve durata, hanno più difficoltà a completare le annualità didattiche, mentre i giovani adulti (età compresa fra i 18 e i 24 anni), normalmente costretti a scontare condanne più lunghe, intraprendono percorsi scolastici e professionali più stabili e duraturi.

Oltre alla durata della permanenza in Ipm, nella maggior parte dei questionari viene sottolineato il ruolo fondamentale che il rapporto con i familiari svolge nel percorso formativo del minore e del giovane adulto recluso. In linea di massima, un concreto sostegno, affettivo e materiale, da parte dei familiari incide positivamente sul percorso scolastico del ragazzo e, al contrario, difficili o assenti relazioni familiari possono influire negativamente su motivazioni e rendimento scolastico.

Il complicato stato psichico, fisico ed emotivo dei ragazzi soggetti a pene detentive è un altro importante fattore che incide negativamente sul percorso scolastico dei minori e giovani adulti reclusi. I ragazzi detenuti negli Ipm, oltre alle pregresse difficoltà personali, sono esposti ad alti livelli di stress e tensioni legati all'incerta posizione giuridica e alle difficili dinamiche della vita in reclusione. Inoltre, la maggior parte dei ragazzi, reduce da negative esperienze scolastiche, considera la scuola esclusivamente come luogo di imposizione e punizione. Di conseguenza, di fondamentale importanza è il ruolo svolto dagli insegnanti all'interno degli Ipm: i questionari sottolineano più volte come un buon rapporto studente-docente possa avere notevoli effetti positivi sulla partecipazione, l'interesse e il rendimento scolastico dei ragazzi detenuti e, al contrario, come un rapporto conflittuale e di sfiducia possa ulteriormente allontanare il soggetto da percorsi di istruzione e formazione.

Attività professionalizzanti e attività extra-curricolari

Oltre ai corsi scolastici, in tutti gli Ipm sono presenti attività professionalizzanti, formative e ricreative, attuate in collaborazioni con le Regioni, gli Enti locali, le imprese e le associazioni di volontariato.

Ogni Ipm mette a disposizione dei giovani reclusi diversi corsi di formazione professionalizzanti, pensati principalmente per i minorenni oltre l'età dell'obbligo scolastico e per i giovani adulti. Se frequentati con costanza, alcuni corsi rilasciano un certificato attestante le competenze acquisite. Le attività di formazione professionale più diffuse sono corsi in ambito gastronomico, corsi di giardinaggio e attività agricole, laboratori di falegnameria e attività artigianali, corsi di impiantistica elettrica e attività edili. Stanno aumentando i corsi di informatica e grafica, presenti oggi negli Istituti di Catania, Potenza, Roma, Torino e Treviso. A Pontremoli e a Roma sono attivi corsi di estetica e di sartoria per le detenute femmine, a Catanzaro sono stati aperti un corso da parrucchiere e due tirocini formativi sulla raccolta differenziata e a Palermo un percorso formativo nell'ambito della caseificazione. Negli Istituti di Quarticciu e Roma sono attivi due corsi di formazione all'interno della lavanderia e a Nisida e Torino due laboratori di ceramica.

Per quanto riguarda le attività ricreative, le più diffuse sono corsi di teatro, laboratori di scrittura e lettura, corsi di musica, laboratori di cucina, corsi di informatica, laboratori artistici e attività sportive.

Le associazioni di volontariato ricoprono un ruolo essenziale nello svolgimento di queste iniziative e nell'organizzazione di altre attività ludico-ricreative di animazione e intrattenimento.

Attività svolte all'esterno dell'Istituto

Una delle principali sfide per una migliore istruzione e formazione professionale delle persone detenute, consiste nel riconoscimento di maggiori contatti con il mondo esterno.

Recentemente, tale tematica è stata portata avanti in occasione degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale voluti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, avviati il 19 maggio 2015 all'Istituto di Bollate e conclusi il 19 aprile 2016 a Rebibbia. I componenti del tavolo di lavoro dedicato ai minorenni autori di reati (tavolo numero 5) hanno più volte ribadito la necessità di svolgere il più possibile all'esterno del carcere i percorsi di istruzione e di formazione professionale, inserendo il soggetto in gruppi di giovani che non hanno problemi con la giustizia penale.

La legge 23 giugno 2017 n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", identifica nei "contatti dei ragazzi reclusi con il mondo esterno" uno dei principali criteri guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale. Il Dpr 448/88, "Codice del Processo Penale Minorile", già prevedeva tale obiettivo, ma di fatto la frequenza presso scuole esterne tende ancora ad essere raramente autorizzata.

Negli Ipm visitati sono stati riportati alcuni esempi di esperienze lavorative e di formazione attuate in ambienti al di fuori degli Istituti. Principalmente i contatti con il mondo esterno avvengono per lo svolgimento di attività professionali o professionalizzanti, più raramente per formazione scolastica. Tuttavia, nonostante alcune eccezioni, tale pratica resta ancora poco diffusa soprattutto per la tendenza della magistratura competente a non accordare questo tipo di misure.

MINORI STRANIERI A PROCESSO. LA DIFESA E LA SFIDA DELLA MEDIAZIONE SOCIALE

di Giulia Crescini, Gennaro Santoro

In questo capitolo cercheremo di riportare quanto da noi direttamente osservato, nella nostra veste di avvocati che si trovano a lavorare nel sistema della giustizia minorile, rispetto alle difficoltà peculiari che il minore straniero molto spesso deve affrontare, tanto al momento della fase processuale quanto durante l'esecuzione di una misura penale, se paragonate a quelle del minore italiano o del minore comunque maggiormente tutelato da un punto di vista sociale. Il nostro luogo di osservazione ci ha permesso di farci un'idea delle criticità del sistema nel rivolgersi ai ragazzi stranieri, nonché delle direzioni che si dovrebbero intraprendere e che cominciano a essere indicate da sperimentazioni virtuose.

L'obiettivo del procedimento penale minorile italiano è la tutela della realtà evolutiva del minore dall'impatto con l'esperienza giudiziaria, definita di per sé stessa dannosa, tanto da imporre la più rapida fuoriuscita del minore dal processo. Il sistema minorile italiano è caratterizzato dal minimo ricorso alla detenzione, da una giurisdizione 'mite' dove l'imputato minore non è trattato da adulto, ma posto al centro della vicenda processuale come soggetto vulnerabile da tutelare nel corso del procedimento e responsabilizzare rispetto alla condotta deviante. Le attenzioni per l'imputato minore non riguardano esclusivamente la fase terminale del processo minorile, con la previsione di misure alternative alla detenzione in lpm, ma afferiscono anche la fase processuale, dalla messa alla prova (attraverso la quale si evita lo stress del procedimento penale, sospendendolo) alle specifiche salvaguardie previste sul piano procedurale (ad esempio, le cautele adottate per l'esame dell'imputato).

In questo contesto il ruolo dell'avvocato diviene di fondamentale importanza perché, di fatto, è grazie soprattutto al difensore che l'imputato minore ha la possibilità di comprendere l'indecifrabile vicenda processuale che sta vivendo.

Il difensore, spesso, diventa l'unica interfaccia tra il minore imputato e la realtà processuale: infatti anche se è vero che la normativa prescrive la attiva partecipazione del ragazzo alle varie fasi processuali e parimenti la responsabilità dell'Autorità Giudiziaria e dei Servizi Sociali del Ministero nel suo coinvolgimento effettivo e consapevole, di fatto quasi sempre tali autorità statuali sono vissute come nemiche o distanti dagli imputati minorenni.

Allorquando l'imputato minore da difendere è straniero le difficoltà nell'attuare la migliore difesa, o persino nel prestare un'assistenza difensiva adeguata, aumentano esponenzialmente. Ciò in quanto i minori stranieri imputati (comunitari e non comunitari) sono portatori di interessi particolari sia durante il processo (si pensi al cittadino alloggista e alle questioni legate

all'interpretazione ed alla traduzione) sia durante la vita detentiva (presso un Cpa, in comunità o in un lpm) sia, soprattutto, per accedere a prescrizioni o misure diverse da quelle custodiali.

In primo luogo, le condizioni di vita dei minori stranieri, i contesti di provenienza degli stessi, sono diversi rispetto a quelli di minori italiani che entrano in contatto con la giustizia, soprattutto dal punto di vista delle relazioni con la famiglia e la comunità territoriale di riferimento. Ne consegue che gli interventi dell'apparato socio-giudiziario sono inevitabilmente più complessi. La cronica mancanza di mediatori culturali, la mancata formazione degli operatori dei servizi sociali e degli operatori di diritto su culture diverse da quella italiana o occidentale, comportano ulteriori discriminazioni per gli stranieri minorenni che entrano in contatto con il sistema penale.

Spesso, l'assenza di un'abitazione, di una famiglia e di una rete di riferimento stabile nel territorio, rendono difficoltosa l'elaborazione di un programma partecipato di inclusione o reinserimento sociale del minore. La difficile reperibilità dei ragazzi, ad esempio, dopo l'uscita dei Centri di Prima Accoglienza, causata dalla mancanza di domicilio legale e certificabile e dall'estrema mobilità degli stessi sul territorio, rende particolarmente complicato e gravoso il lavoro degli operatori e finanche degli avvocati.

Inoltre, per motivi economici spesso i minori stranieri non possono assicurarsi un difensore di fiducia e devono quindi ricorrere a difensori d'ufficio. Ancora, ostacoli formali e sostanziali (a partire dalla non collaborazione delle Ambasciate di riferimento) rendono difficoltoso l'accesso al gratuito patrocinio per i minorenni extra-Ue e ciò, nella prassi, influenza anche le scelte processuali della difesa, talvolta indotta ad optare per riti alternativi (ad es. il patteggiamento) convenienti più all'interesse del difensore di spogliarsi, nel più breve tempo possibile, del singolo caso (non redditizio) che al superiore interesse del minore.

In definitiva, nei confronti degli stranieri poveri, come avviene spesso anche per altri soggetti vulnerabili, l'istituzione giudicante e l'intero sistema della giustizia minorile mostrano un livello di attenzione minore rispetto a quello che viene garantito a chiunque, per status, condizioni economiche agiate e posizione sociale, abbia strumenti di tutela da attivare in caso di errori giudiziari o di palese violazione delle garanzie di difesa.

A parità di imputazione o di condanna, inoltre, la permanenza in lpm degli stranieri è mediamente più lunga di quella degli italiani, sia in fase cautelare che dopo l'eventuale sentenza. Questa differenza viene ricondotta, come accennato, al fatto che spesso gli stranieri non hanno un domicilio legale e verificabile per poter usufruire degli arresti domiciliari o delle misure alternative alla detenzione. A ciò si aggiunge un approccio dei diversi attori della giustizia minorile che discrimina gli stranieri, perché tratta in modo eguale situazioni differenti: non tenendo conto delle particolarità relative alle condizioni di vita, all'identità etnica, alla cultura degli stranieri, si tende a dare a questi ultimi lo stesso tipo di risposta dato ai minori italiani. Ciò è dovuto al fatto che i servizi preposti non sono sempre capaci di adattare i progetti educativi alle caratteristiche degli utenti, ponendo in essere quello che in dottrina viene definito il paradosso dell'egualitarismo.

Invero, molte delle distorsioni che si sono appena viste permangono anche allorché il minore straniero ha un contesto familiare di riferimento e ciò, principalmente, per incapacità delle istituzioni di interagire con nuclei familiari, a loro volta, vulnerabili.

Non di rado, i genitori dei minori stranieri che entrano in contatto con la giustizia penale sono privi del permesso di soggiorno. In tal caso è esacerbata la loro difficoltà e diffidenza a rapportarsi con le istituzioni e ancor più a presentarsi nei luoghi istituzionali o dove sia comunque presente una rappresentanza delle forze di polizia. È innegabile che finanche il genitore del minore condannato o imputato teme realmente – laddove dovesse presentarsi al Cpa o all'Ipm in visita al figlio o alla figlia, alle udienze, ai colloqui con il servizio sociale – di essere destinatario di controlli volti alla sua identificazione o addirittura di un provvedimento di espulsione. Tuttavia tale situazione determina una lacerazione nella relazione tra istituzione (autorità giudiziaria o servizio sociale) e famiglia essenziale nell'ambito del procedimento penale e con effetto negativo, a volte determinante, nella progettualità con il minore e nella sua fuoriuscita dal processo.

Da un lato la famiglia e il minore rimarranno diffidenti e non collaborativi con un servizio sociale che non riconoscono in grado di indirizzare interventi idonei a rispondere a paure e bisogni reali, dall'altro il servizio sociale continuerà a non progettare a sufficienza diverse modalità di confronto e di incontro con tali famiglie che ben potrebbero presentare le problematiche illustrate. Evidentemente, piuttosto che attendere i genitori e i minori negli uffici istituzionali, dove spesso l'identificazione tramite tesserini e documenti è condizione necessaria anche solo per l'ingresso, il servizio sociale dovrebbe sempre più spostarsi nei luoghi dei minori e delle loro famiglie. Infatti, troppo di frequente, la sola circostanza di vivere, ad esempio, nei campi rom comporta la totale preclusione di qualsiasi contatto con il servizio sociale che non riesce ad incontrare le famiglie dei minori e neppure ad avere consapevolezza delle loro scelte educative e culturali, di modo da poter strutturare percorsi di inclusione effettivamente ancorati alla vita reale del minore.

In definitiva, tale incapacità di rimodellare il paradigma di relazione tra minore, servizio sociale e famiglia determina un pericoloso vuoto di tutela nell'identificazione di progetti e percorsi che permetterebbero al minore di essere sottoposto a misure cautelari o misure alternative diverse da quelle custodiali. Dunque, la necessaria approfondita conoscenza da parte dei servizi sociali dell'ambiente di origine del minore e delle risorse che lo stesso può offrire al fine di strutturare un progetto volto al rientro in famiglia e al reinserimento sociale è inadeguata quando i minori provengono da ambienti non convenzionali. Di conseguenza, quando non è riconosciuta univocamente l'idoneità del domicilio familiare, i minori si trovano spesso a scontare gran parte della pena o della fase cautelare in Ipm o in comunità, determinando quella lacerazione con il resto del tessuto sociale che la giustizia vuole, in astratto, evitare.

Eppure molti minori provengono dai campi rom o abitano in stabili occupati con le loro famiglie spesso vittime di sgomberi forzati, ed è dunque assai pesante questa insufficienza di strategie rispetto a uno status tanto presente del contesto familiare da cui proviene il minore imputato o condannato. Appare illogico far ricadere le conseguenze della scarsa lungimiranza governativa e

politica sui nuclei familiari vulnerabili e sui minori. Infatti, gli stessi campi rom sono spesso autorizzati e i prefabbricati sono assegnati ai nuclei familiari direttamente dal Comune. Come potrebbe quindi non essere considerato questo un luogo idoneo per il minore dove scontare la pena o per il regime di custodia cautelare? Perché il servizio sociale non dovrebbe andare direttamente e personalmente a conoscere la famiglia, i reali bisogni e le reali prospettive di emancipazione del minore?

Anche l'occupazione abusiva e il rischio di sgombero sono frutto della incapacità politica che spesso si riscontra nel tutelare le fasce più deboli della popolazione, laddove anche i nuclei familiari con minori sono lasciati senza una abitazione. Appare quindi ancor più illogico che tale disfunzione pubblica debba ricadere nuovamente sui minori, i quali non avendo l'abitazione familiare devono scontare gran parte della pena, o della fase cautelare, in carcere.

È utile ancora riaffermare che inevitabilmente tale situazione determina un circolo vizioso in cui le famiglie non conoscono le dinamiche processuali e non capiscono l'importanza del servizio sociale e delle raccomandazioni da questi impartite; ugualmente il minore non riconosce – se non aiutato in ciò dalla propria famiglia – alcuna autorevolezza al servizio sociale

Per tutti questi motivi, gli operatori dell'associazione *Naturalmente Onlus* hanno efficacemente sperimentato a Roma l'attività di mediazione sociale come metodologia operativa, operando all'interno dei servizi della Giustizia minorile, nello specifico con il Centro Giustizia Minorile e con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, con i quali l'associazione ha siglato un protocollo d'intesa.

Nell'ambito della giustizia minorile (civile e) penale, la mediazione sociale riveste un ruolo importante, intervenendo in quei contesti che difficilmente vengono raggiunti dagli operatori istituzionali. Il mediatore sociale si pone proprio in una relazione di ascolto e incontro delle famiglie, degli ambienti di origine e dei modelli educativi e culturali del minore, di modo da proporsi come ponte tra loro e le istituzioni, in particolare il servizio sociale. L'attività di mediazione sociale è orientata a stimolare la partecipazione attiva di diverse categorie e contesti – a partire dai singoli e dai gruppi sociali di appartenenza, fino alle realtà locali e territoriali dei contesti di vita dei ragazzi – nella gestione delle tematiche conflittuali e delle criticità che possono insorgere tra i diversi attori del territorio. Molto spesso gli interventi vengono posti sulla comunità di appartenenza (fuori dalle strutture tipiche dei Servizi della Giustizia minorile), raggiungendo quelle realtà esterne maggiormente marginali e non conosciute dagli operatori tradizionali e istituzionali.

Un ruolo essenziale svolto dal mediatore sociale è pertanto proprio quello di far cadere la diffidenza reciproca e rafforzare la relazione minore-famiglia-servizio sociale, che è necessaria al fine di qualsivoglia progettualità e che infatti è stata posta alla base della nuova giustizia minorile.

È in tale contesto che l'associazione ha proposto lo strumento dei permessi premio per i minori i cui genitori – senza permesso di soggiorno – hanno paura a recarsi in visita all'Ipm, facendo sorgere in loro l'idea di essere stati abbandonati dalla famiglia; il costante aggiornamento delle

condizioni dei minori e dei genitori dove vi sia difficoltà ad incontrarsi; la spiegazione degli istituti processuali; la decifrazione del ruolo del servizio sociale.

In definitiva, la mediazione sociale sta inserendo nel nostro sistema minorile un nuovo paradigma in cui sono le istituzioni ad avvicinarsi all'ambiente sociale, culturale ed educativo del minore imputato o condannato, di modo da inaugurare una nuova relazione che possa portare a progettualità veramente calzanti sulle peculiarità del minore e della sua famiglia e finalmente riconosciute ed accettate da tutti i soggetti ai quali le stesse si riferiscono. Un approccio olistico che sappia interagire con il contesto sociale di riferimento del minore per garantire il suo migliore interesse nel cammino del percorso evolutivo.

ADOLESCENTI IN TRAPPOLA. STRANIERI NEL CIRCUITO DELLA GIUSTIZIA MINORILE

di Silvia Caravita, Adriana Valente (IRPPS-CNR)

Introduzione

I giovani stranieri formano, ormai da molti anni, una parte consistente della popolazione minorile maschile e femminile ospite degli Istituti di pena. I Paesi di provenienza sono soprattutto quelli nordafricani e dell'Europa orientale (Romania, Bosnia-Erzegovina). La presente indagine si sofferma in special modo su due categorie particolarmente vulnerabili da un punto di vista sociale: i minori stranieri non accompagnati (Msna) e i rom e sinti.

I minori stranieri non accompagnati, al di là delle molteplici realtà di cui sono espressione, costituiscono sicuramente una categoria vulnerabile e a rischio di inclusione in circuiti malavitosi. Al 31 dicembre 2016, risultavano presenti in Italia 17.373 Msna, il 45,7% in più rispetto alle presenze registrate l'anno precedente.

Tra i detenuti stranieri sono spesso conteggiati i rom e i sinti (molto rappresentati tra le ragazze in lpm), che frequentemente sono nati in Italia ma che, non potendo dimostrare la continuità della loro presenza sul territorio a causa della mancanza di documenti, non sono formalmente italiani. Spesso si trovano in una situazione che è stata definita da alcuni operatori del settore quale "apolidia di fatto". L'attributo "di fatto" è doveroso, in quanto l'apolidia vera e propria, che implica un procedimento per il suo riconoscimento, fa ricadere un insieme di diritti in capo al soggetto riconosciuto come apolide che in questo caso vengono invece a mancare.

I dati statistici diffusi dal Ministero della Giustizia nel febbraio 2017 mostrano come globalmente il numero degli ingressi in lpm di ragazzi maschi e femmine sia andato diminuendo negli ultimi dieci anni, passando dai 1.337 del 2007 ai 1.141 del 2016. Si è leggermente ridotta nel medesimo arco di tempo anche la percentuale degli ingressi dei ragazzi detenuti stranieri, che è passata da 46,81% a 45,48%.

La seguente tabella riporta le presenze negli lpm alla data del 31 gennaio 2017 disaggregate per genere e classi di età:

	Maschi 14-17 anni	Femmine 14- 17 anni	Maschi 18-24 anni	Femmine 18-24 anni	Totale	
Italiani	75	4	174	3	256	56,6%
Stranieri	78	7	91	20	196	43,4%
Totale	153	11	265	23	452	

(Elaborazioni IRPPS su dati del Ministero della Giustizia)

Come si vede, la percentuale dei detenuti stranieri ha subito una ulteriore diminuzione rispetto all'anno precedente.

Nonostante la lieve diminuzione, vi è tuttavia una sovra-rappresentazione dei minori stranieri nelle carceri italiane rispetto alla loro presenza sul territorio, che è da mettere in relazione alle difficoltà incontrate nel dare nei loro confronti piena attuazione al principio di residualità della misura detentiva, uno dei cardini del sistema processuale minorile codificato dal Dpr 448/88.

È importante notare come il tempo medio di permanenza in Ipm dei giovani stranieri sia inferiore a quello degli italiani (nel 2016, 117 versus 138 giorni). La differenza è ancor più marcata nel caso delle ragazze (sempre nel 2016, 93 versus 130 giorni). Ciò può essere ricondotto alla circostanza che ai minori stranieri, che spesso non hanno in Italia una famiglia o una figura adulta di riferimento che consenta l'applicazione di misure non detentive, viene più frequentemente applicata una misura detentiva a fronte di reati minori.

I freddi dati quantitativi che abbiamo riportato sono utili a comprendere la situazione ma non possono tuttavia dire nulla su chi sono questi ragazzi e ragazze, sulle storie che hanno alle spalle, sulle caratteristiche personali, le esigenze e aspirazioni, le reazioni all'ambiente di reclusione, i legami affettivi con i familiari, i possibili percorsi di superamento dei vincoli imposti alla loro crescita da contesti sfavorevoli e incapacità. Accanto alle fragilità, vi sono certamente punti di forza e potenzialità che occorre conoscere bene per progettare percorsi di affrancamento.

Non condividiamo quella rappresentazione sociale che fa leva esclusivamente sulla condizione di vittima di questi minori, mettendo a fuoco unicamente lo choc psicologico o il dramma sociale. Preferiamo fare riferimento al concetto di crisi, il cui etimo rinvia a discernimento, racchiudendo dunque la possibilità di una scelta e la promessa di una opportunità.

La nostra indagine quindi ha cercato anche di individuare gli elementi che permettano di definire meglio la condizione di crisi in cui si trovano i minori stranieri che entrano nel circuito penale e le manifestazioni di una sua evoluzione. Per questo scopo ci è sembrato utile interpellare i punti di vista di operatori che entrano in contatto con le vite di questi ragazzi, svolgendo ruoli istituzionali diversi nel prendersi cura di processi di crescita e formazione. Lo abbiamo fatto, da un lato, attraverso questionari inviati tutti gli Ipm e, dall'altro, attraverso un focus sulla città di Roma che ha utilizzato interviste a testimoni privilegiati incentrate sugli aspetti emotivi, progettuali,

educativi e rieducativi delle giovani e dei giovani detenuti. Riportiamo in calce l'elenco delle persone intervistate e i loro ruoli. Riportiamo anche intere frasi tratte dalle interviste, perché capaci di riflettere efficacemente i loro sguardi e le loro emozioni sui problemi toccati durante la conversazione. La realtà romana costituisce un'occasione di riflessione significativa per un focus territoriale relativo alla situazione detentiva dei minori e dei giovani adulti. Roma, infatti, costituisce un punto di connessione geografico e simbolico tra il Settentrione e il Meridione, e ciò è visibile anche nella varietà delle presenze nell'Ipm. Inoltre, l'Ipm romano di Casal del Marmo costituisce una delle due realtà nazionali che includono sezioni sia femminili che maschili, il che ci ha consentito di articolare anche in una dimensione di genere i nostri dialoghi con gli operatori intervistati e le nostre riflessioni.

Chi sono i giovani stranieri non accompagnati per come emergono dalle interviste

Negli Ipm finiscono minori e giovani adulti per i quali sono state sperimentate senza successo altre misure o che non hanno risorse sociali e familiari capaci di garantire l'applicazione di una misura non carceraria, ci dice la dirigente del Dipartimento per la Giustizia Minorile. L'operatrice di Ussm (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni) da noi intervistata ha anche notato come, paradossalmente, i minori italiani aggregati a sistemi malavitosi stabilmente operanti sul territorio, in cui gli stranieri entrano più difficilmente, ne siano completamente inglobati e in un certo senso protetti.

La direttrice dell'Ipm di Roma osserva che i minorenni che arrivano in Istituto provengono da condizioni di degrado totale, hanno deficit cognitivi, sofferenze psicologiche, condizioni sanitarie ed igieniche molto cattive (scabbia, pidocchi, ecc.), tossicodipendenze. Tra loro ci sono anche, afferma, "delinquenti strutturati" che si dichiarano minorenni ma probabilmente non lo sono ed è difficile verificarlo.

I ragazzi stranieri arrivano in gran parte dall'Africa, ma ogni città italiana ha la sua peculiarità rispetto ai Paesi di provenienza: a Roma, per esempio, prevalgono gli egiziani. A Milano e Genova sono presenti anche molti sudamericani. Il 70% dei Msna è in transito e si appoggia a catene migratorie che si sono radicate nel nord Europa. Per gli egiziani queste filiere (Francia, Germania, Belgio) sono più conflittuali e i ragazzi tendono a fermarsi di più sul nostro territorio. Molti hanno l'obiettivo di raggiungere un contatto in Italia che promette una sistemazione lavorativa, per esempio lavoro in una frutteria in condizioni di sfruttamento oppure un ruolo di manovalanza nel traffico di stupefacenti. Una volta entrati in circuiti devianti di droga o prostituzione, difficilmente si piegano a riprendere un lavoro come quello della frutteria.

A Roma sono pochi quelli che provengono dalle città e molti quelli che vengono da zone agricole estremamente povere.

Generalmente le famiglie, convinte che l'Italia offra più opportunità e che sia possibile lavorare anche per i minorenni, per pagare il viaggio al figlio si sono indebitate con organizzazioni che prestano denaro (3.000-5.000 euro), e restano ostaggio dei trafficanti fintanto che non hanno pagato il debito.

I ragazzi, quindi, si sentono fortemente responsabilizzati, ma anche 'adultizzati' e valorizzati nel mandare a casa il denaro necessario; spesso temono ritorsioni e non sono inclini ad accettare le offerte fornite dal sistema, come per esempio un tirocinio formativo, perché non risolve il loro problema pratico di disporre rapidamente di somme considerevoli. Il ritorno in patria è vissuto come un fallimento del progetto migratorio di tutta la famiglia, è una 'macchia'. *"Hanno un mandato che li rende più oggetti che soggetti, solo dopo si possono concentrare su sé, ma sempre mantenendo l'approccio zio d'America. La possibilità di devianza dipende dall'urgenza di mantenere una famiglia, dalla pazienza del ragazzo e della famiglia d'origine (...). Pesa sulla formazione di questi ragazzi anche il contesto sociale/politico di Paesi con regimi dittatoriali nei quali anche le famiglie assumono caratteristiche di sopraffazione"*, ci dice l'educatrice del Cpa (Centro di Prima Accoglienza).

Inoltre pesano su di loro i modelli consumistici, come del resto per i ragazzi italiani.

I ragazzi non si raccontano volentieri, tendenzialmente non parlano del loro viaggio e se lo fanno è per flash: i giorni del viaggio, i morti, il costo del viaggio, cosa si aspettavano ma non hanno trovato. Per i docenti in Ipm, non fare domande è una regola non scritta. Solo se si crea un certo contesto di comunicazione ascoltano quel che i ragazzi vogliono dire.

Sono per lo più molto legati alla loro famiglia, alle madri in particolare, ma non sempre sono in collegamento telefonico. Poter scrivere alle famiglie è a volte una motivazione a imparare per chi non è alfabetizzato.

Ma la docente di primo livello della scuola secondaria superiore dell'Ipm di Roma ci dice anche che ci sono ragazzi che vogliono arrivare al titolo di terza media perché permetterebbe loro di accedere a percorsi professionalizzanti e che i ragazzi più grandi riescono ad essere costanti nello studio. Anche se non tutti, alcuni frequentano perché gli piace imparare.

Alcuni aspetti critici sono stati evidenziati da più operatori. In questi anni il livello formativo dei ragazzi è sempre più basso, soprattutto dei minori egiziani. Ci sono anche giovani analfabeti, mentre molti hanno solo tre o quattro anni di scolarizzazione. Non hanno familiarità con le tecnologie digitali. Tunisini e marocchini sono più acculturati degli egiziani, molti hanno fatto la terza media. Lo stesso calo di scolarizzazione è stato osservato nei ragazzi rumeni. Alcuni giovani stranieri di seconda generazione, invece, potrebbero frequentare corsi di scuola secondaria superiore, ma non sempre il carcere riesce a garantire la loro attivazione.

Sono frequenti il disagio psichico, disturbi psichiatrici a volte collegati all'uso precoce di sostanze psicotrope di cattiva qualità e anche deficit di apprendimento, dislessia, discalculia.

Accanto a queste fragilità, nei ragazzi maschi nordafricani si osserva l'interiorizzazione di un senso di dominanza, di origine culturale, che li porta ad assumere atteggiamenti aggressivi di sfida nei confronti di altri maschi e di svalutazione della figura femminile. Questo può portare a non accettare facilmente la posizione di 'minore' e a disinvestire di autorevolezza le donne che con un ruolo istituzionale – educatrici, docenti – interagiscono con loro. *“Una volta ho ripreso un ragazzo e dopo mi ha detto: non ti permettere più di sgridarmi davanti agli altri! In classe dibattiamo molto del rispetto reciproco (...). Maschilismo, omofobia sono argomenti spesso affrontati, ma non è facile cambiare modelli culturali. Gli arabi che hanno fatto letture del Corano dicono: ma che stai dicendo!”*, ci racconta una docente dell'Ipm di Roma. La presenza di mediatori arabi è importante anche sotto questo aspetto: offrire modelli di superamento di questi stereotipi culturali. Per i giovani minori egiziani, l'aspetto religioso con i momenti di preghiera e il rispetto dei dettami alimentari contano molto, anche se non chiedono di interagire con un iman odi andare in moschea, anche se fumano o bevono alcool. Generalmente non sono in collegamento con le comunità mussulmane.

Chi sono le giovani rom e sinti per come emergono dalle interviste

Le giovani rom appartengono a comunità stanziali diverse, cristiane o mussulmane, con famiglie allargate, a volte unite a volte molto disgregate.

I rom sentono come loro unica identità l'appartenenza al popolo rom, la tradizione di “quel modo di vivere”, una specie di mitologia storica, in assenza di altri fattori identitari come uno Stato, una lingua comune, codici scritti.

La dirigente del Dipartimento per la Giustizia Minorile osserva che *“alcune ragazze manifestano la voglia di restare fuori dalla cultura rom, ma quando si ipotizza un progetto, si cercano strade e si trovano soluzioni, la famiglia le riassorbe nella cultura rom”*.

“Una ragazza che non aveva ancora compiuto diciotto anni aveva trovato un apprendistato, ma il padre non ha voluto firmare il contratto perché voleva essere pagato (...). In generale un ragazzo rom deve fare uno sforzo immane per reggere la pressione dei compagni del campo che guadagnano tanto rubando”, racconta l'educatrice del Cpa.

Le meno scolarizzate sembrano risultare le ragazze serbe; le ragazze della comunità bosniaca in genere hanno invece frequentato la scuola. Nei campi rom il Comune aveva istituito la figura del mediatore scolastico che assisteva le famiglie nell'iscrizione e nell'ingresso a scuola. Questa figura è stata in anni recenti cancellata.

Le giovani rom portano in se stesse il rapporto impari maschio/femmina, un approccio svalutante dell'essere femmina. *“Spesso ho notato che le ragazze di 14-15 anni si sentono a disagio se non hanno una proposta di matrimonio. Superare i diciotto anni vuol dire sentirsi già vecchie. Nel momento in cui hanno la proposta, si sentono apprezzate”*, afferma l'educatore del Cpa.

Nei campi rom ci sono ormai anche molti uomini spacciatori, ma sono le ragazze minori a finire in detenzione perché è a loro che i maschi fanno tenere la droga.

Il reato più comune è però il furto, che è incentivato anche dagli obblighi che una ragazza che si sposa contrae nei confronti della famiglia dello sposo. Il valore della sposa, determinato dalla somma versata dai futuri suoceri ai genitori in occasione del matrimonio, può dipendere da un insieme di fattori che vanno dal prestigio della famiglia, all'età e fisicità della giovane (bellezza e verginità), alla sua capacità di districarsi nell'economia domestica e che possono includere anche l'abilità nel furto. Dopo il matrimonio, la sposa dovrà in un certo senso restituire il denaro.

Un primo obiettivo degli educatori consiste proprio nel rendere le ragazze consapevoli di diritti e motivarle a non accettare un ruolo predeterminato. Il carcere è un rischio che fa parte della loro vita, accettato, reiterato, sebbene pesi molto. *“Soprattutto le ragazze bosniache che vivono nei campi sentono molto la costrizione di trovarsi in una struttura chiusa, disperdere libertà e abitudini di vita. Magari hanno lasciato fuori il fidanzato o il marito, i figli. Dopo l'entrata in carcere perdono i rapporti con la famiglia o hanno sporadici contatti telefonici. È anche difficile a volte rintracciare la famiglia perché cambia frequentemente il numero del cellulare. Vivono quindi un'esperienza di abbandono”,* sostiene un'educatrice dell'Ipm di Roma. La stessa educatrice le definisce *“belle, simpatiche, allegre, piene di vita, sensibili. Gli si illuminano gli occhi quando fanno cose nuove. Hanno molte capacità di adattamento”*.

Tra le ragazze nascono rapporti di amicizia forti che a volte continuano anche dopo l'uscita dall'Istituto e sono un punto di forza.

Una docente dell'Ipm di Roma ci dice: *“Le ragazze rom amano molto cantare e ballare e sono brave! Vorrebbero sempre ascoltare musica. I cantanti sono i loro ideali”*. Quindi la musica diventa anche una chiave per entrare in relazione, per creare motivazioni su altri obiettivi dell'intervento educativo.

Nonostante la loro vivacità, non è facile motivare all'istruzione scolastica le ragazze rom, perché a volte sono così deprivate, così frustrate da esperienze precedenti di emarginazione che sembra nessuna offerta formativa possa interessare loro, anche perché molto difficilmente proseguiranno fuori dal carcere un percorso che le porti verso una professionalità. Però hanno aspirazioni: vorrebbero diventare estetiste, parrucchiere, cantanti. Una volta creata una relazione positiva con i docenti, sono più inclini a manifestare i propri interessi, che vertono su vari argomenti vicini alle loro vite: la sessualità, la gravidanza, la cura dei neonati, il corpo umano, ma anche sulla vita degli animali, le stelle, i terremoti, l'origine del mondo. A volte sono più motivate e si impegnano molto più dei ragazzi perché vedono questo impegno come un riscatto personale.

Le ragazze sono inoltre contente di imparare a leggere e a scrivere per acquisire autonomia. Una volta imparato a leggere, diventano accanite lettrici di romanzi rosa e di poesie d'amore per scrivere lettere ai ragazzi. *“Per loro che sono molto esperte con le tecnologie digitali, l'uso di modi più lenti, alternativi agli sms, può trasformarsi anche in un valore”,* afferma l'educatrice dell'Ipm di Roma.

Minori stranieri e ragazze rom, diversi ed uguali

Dalle osservazioni su queste due realtà così differenti raccontate dagli intervistati, emergono punti comuni che rendono conto di una “prigionia a priori” di questi adolescenti, della trappola in cui spesso si trovano strette le loro vite.

In entrambe le realtà il passaggio dall’infanzia all’essere adulti, che le società moderne considerano particolarmente delicato e meritevole di protezione, avviene in modi segnati, confermando come il concetto di adolescenza non sia così condiviso in molti Paesi e in molte culture. In entrambi i casi i giovani e le giovani sono frequentemente inviati a delinquere per altri o sotto pressione di adulti. In entrambi i casi si fa fatica a liberarsi. In entrambi i casi non si trova facile accoglienza al di fuori del proprio contesto. Quando si è raggiunto un livello di competenza, si è detentori di un titolo spendibile nel mercato del lavoro e magari si ha già un possibile percorso verso un impiego, anche in questi casi, comunque limitati, si incontrano difficoltà enormi, legate ad aspetti legali e burocratici, all’avere i documenti in regola o anche alla cultura di appartenenza. Naturalmente molte famiglie rom sono fuori dai percorsi di devianza. Nei gruppi in cui il furto è praticato, tuttavia, le donne e le giovani costituiscono una risorsa importante. Ma anche per gli Msna la famiglia costituisce un nucleo da sostenere. Questa talvolta può attendersi molto dal figlio, non conoscendo la situazione reale del Paese in cui è giunto e sopravvalutando le prospettive che gli si presentano. Talvolta chi è ‘vittima’ è anche e soprattutto causa della devianza del minore. Causa della devianza possono essere considerati anche i genitori che spingono i figli verso attività illecite trovandosi loro stessi nella condizione di subire la violenza di società nelle quali sono negati i loro diritti. La dominanza dei maschi sulle femmine, ancora viva in alcune culture, diventa in parte responsabile dei vincoli che imprigionano i soggetti più deboli impedendo loro di costruire la loro vita.

Indizi di cesura con la negatività

Gli operatori del sistema penale minorile che abbiamo intervistato sono coinvolti in interazioni più o meno dirette e più o meno continuative con i giovani di cui si occupano, secondo i ruoli e la collocazione nelle strutture. Sono persone responsabili di azioni che incidono su componenti diverse di un percorso rieducativo che porti a uscire da una condizione di illegalità. Sono persone che a loro volta sentono i vincoli dei sistemi in cui operano e con ansia cercano i segnali della positività delle loro azioni, attente a riconoscere e sostenere i passi in avanti. Nei colloqui abbiamo sollecitatogli intervistati a esprimersi proprio su questo aspetto: il riconoscimento di percorsi di successo, di gradi di liberazione personale e dei fattori che sono apparsi salienti nel produrre queste positività all’interno di un insieme dinamico di condizioni, che riguardano sia i contesti esterni che le interiorità individuali.

Non sono stati molti i successi ricordati. Riportiamo qua sotto, senza commento, dei flash tratti dalle interviste, capaci di far emergere alcune storie. Questi racconti sono stati accompagnati da interessanti commenti sulla molla che fa scattare nei ragazzi la determinazione a superare la propria condizione, anche se ciò è doloroso e faticoso. A volte è solo l'avvio di un processo lento che maturerà in tempi anche lunghi, semi che germogliano a beneficio dei figli. Ci sembra di poter raggruppare le osservazioni attorno a tre aspetti, sfuggenti ma che tornano più volte in trasparenza nei discorsi: l'interruzione di percorsi di sfiducia, il recupero di autostima, la progettualità. Alla base della fiducia c'è la creazione di relazioni umane che danno senso alle esperienze a cui si partecipa. Riuscire a motivare i ragazzi è il principale fattore di successo. Probabilmente la motivazione scatta quando si comincia a scoprire se stessi, le proprie capacità su cui contare, attuali e potenziali, interessi ignoti prima, la possibilità di raggiungere un prodotto finito, visibile, qualcosa da offrire agli altri, fosse anche solo una pizza! Questo permette di non negare più le proprie aspirazioni e di immaginarsi in progetti di una vita 'altra'.

Alcuni ragazzi, una volta usciti dal carcere, tornano per fare l'esame e prendere il titolo di studio.

Una ragazza rom che ha due figli (di 4 e 3 anni) a Casal del Marmo ha ottenuto con l'art. 21 un contratto di lavoro di sei mesi fuori dall'Istituto, va a casa con i permessi, avrà le misure alternative.

Un ragazzo ha partecipato a un concorso letterario e ora è uno scrittore, scrive sceneggiature.

Una ragazza rom, che è ora a Casal del Marmo e ha un bambino, vuole continuare la scuola perché vuole essere più capace di trasmettere a suo figlio l'istruzione e l'esempio.

Sulla messa alla prova c'è un esito positivo di oltre l'80%, sia perché c'è una selezione dei casi, sia perché c'è un lavoro enorme a sostegno.

Circa sei ragazzi hanno fatto uno stage di un mese in un ristorante della catena 'Rossopomodoro', alcuni hanno trovato lavoro.

Avere frequentato la scuola ha una ricaduta positiva sulla recidiva.

La ragazza che riesce a svincolarsi dalla comunità è spesso senza figli o non sposata. Una ragazza aveva accettato di essere seguita dai servizi sociali, è stata assunta da un ristoratore con contratto di formazione.

Un ragazzo viveva in un campo, arrivava a volte con un furto di vestiti nella borsa, era scoraggiato, guadagnava molto meno dei suoi amici. Però ha finito la messa alla prova e non è più tornato a delinquere, la famiglia gli ha 'comprato' una ragazza e andrà in Germania. Lui ha avuto una mamma che si è inserita in percorsi rieducativi, aveva fatto il corso di mediatrice culturale. Non aveva potuto lavorare per motivi di salute ma aveva individuato nella scuola una possibilità di integrazione e aveva fatto arrivare tutti e tre i figli al diploma di terza media.

A volte le ragazze non vogliono rientrare nel campo. Chi regge al ricatto affettivo fa la parrucchiera o lavora al supermercato o in un albergo o si fida con un italiano. Non è facile una scelta così, ti tagli i ponti con tutti. Magari la ragazza torna nel campo, ma quando diventerà madre dopo avere fatto il percorso educativo proporrà un modello diverso ai figli.

A volte qualche ragazzo chiama dall'Istituto penale per adulti e ci dice che quello che non era riuscito a cogliere a suo tempo lo ha colto dopo. Forse si bruciano occasioni perché vengono proposte troppo presto, invece devi lavorare sulla motivazione.

Il mio lavoro consiste nel mettere semi. Ci sono ragazzine che sono riuscite a prendere la licenza di scuola media, hanno sperimentato di avere capacità, penso che vorranno una formazione per i loro figli. Si tratta di inserire nella loro vita quotidiana piccoli frammenti che possano produrre un cambiamento, far scoprire i loro bisogni, le loro potenzialità.

Non sono moltissimi i ragazzi che frequentano la biblioteca, ma quelli che hanno scoperto la lettura la utilizzano regolarmente.

Ci sono molte ragazze che iniziano il percorso scolastico con un livello pre-A1 (praticamente da analfabeti) e terminano con A1 o A2, che corrisponde al termine della scuola elementare. Quest'anno (2017) 8 maschi e 9 femmine hanno raggiunto il livello A1 e 8 maschi e 8 femmine il livello A2.

Molti ragazzi continuano la scuola, una volta usciti. Le scuole esterne chiedono la certificazione dei crediti. 8-9 quest'anno hanno preso la licenza media con ottimi risultati.

Lo stato emotivo in carcere è così precario e allo stesso tempo così centrale per il successo di ogni percorso educativo.

È importante il rapporto di fiducia, creare la relazione è il primo punto.

Tutto si appoggia sul rapporto che si stabilisce, principalmente sulla fiducia che ci si guadagna. I ragazzi all'inizio ti mettono alla prova, ti sfidano. Le ragazze, se si sentono osservate come animali rari, si contrappongono apertamente all'insegnante. Alcune insegnanti sono andate via dopo una prima esperienza. Io non chiedo mai niente e poi sono loro che se vogliono, quando vogliono vengono e ti parlano di loro. Ti raccontano tutto.

I successi non sono tanto nel conseguimento del titolo di terza media, quanto nel raggiungimento della percezione di essere stati bravi. È una botta di autostima.

Elenco delle persone intervistate, che ringraziamo vivamente per la disponibilità e il tempo dedicato:

Donatella Caponetti – Dipartimento per la Giustizia Minorile Liana

Giambartolomei – direttrice Ipm Casal Del Marmo Roberta Rossolini,

Antonio Bortone – educatori Cpa Francesca Zizza – operatrice servizi

sociali Elisabetta Ferrari – educatrice Ipm Casal del Marmo

Adalgisa Maurizio – dirigente Centro Provinciale Istruzione Adulti (Cpia3) Cristina Pernice – docente di matematica e scienze per scuola secondaria inferiore Ipm Casal del Marmo

Angela Patea – docente di scuola primaria Ipm Casal del Marmo

Massimo Panicali – ex-docente di matematica e scienze per la scuola secondaria inferiore Ipm Casal del Marmo

Elisabetta Falchetti –European Centre for Cultural Organization and Management (Eccom)

IL PROCESSO PENALE MINORILE TRA DIRETTIVA EUROPEA E PROPOSTE DI RIFORMA

di Ilaria Giacomini

Nel maggio 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa hanno approvato una Direttiva per le garanzie procedurali dei minori sospettati o accusati nei procedimenti penali. L'obiettivo della direttiva era stabilire dei diritti e dei sistemi di tutela necessari e inderogabili nel momento in cui dei minori siano coinvolti a livello penale, in quanto categoria particolarmente vulnerabile. Si tratta di un'iniziativa importante: la direttiva europea presenta l'obbligo di adozione per tutti gli Stati membri entro 36 mesi, e mira esplicitamente a uniformare un aspetto molto specifico della giustizia penale. In altre parole la direttiva europea ha posto le basi perché venga garantito in tutta Europa un giusto processo penale minorile. Non a caso, infatti, il testo di legge prevede a elencare una serie di diritti del minore sospettato o arrestato e di obblighi da parte delle forze dell'ordine e delle autorità per tutelare l'interesse del minore stesso, fornendo all'atto pratico un modello da seguire.

Il criterio guida del modello di processo proposto dall'Unione Europea è l'interesse del minore. Questo va considerato prioritario, in ogni circostanza.

I primi articoli della Direttiva definiscono i soggetti interessati e procedono a descrivere i diritti fondamentali dei minori sospettati o arrestati per aver commesso un reato: il primo, basilare diritto è quello all'informazione, che garantisce al minore di essere reso consapevole dei propri diritti e dello svolgimento del processo penale nel quale è coinvolto.

Altra tutela fondamentale è quella rappresentata dalla difesa del minore, esplicitata all'art. 6. I minori sospettati o arrestati hanno diritto a ottenere assistenza legale immediatamente, dal momento in cui sono sottoposti a custodia o convocati come testimoni. Gli Stati membri devono assicurarsi che il minore possa incontrare il proprio avvocato prima di essere interrogato da chiunque, e che il difensore sia presente durante l'interrogatorio da parte del Pm o degli ufficiali di polizia. Sul rapporto tra il minore e il suo avvocato vige l'assoluta confidenzialità.

All'art. 7, invece, viene stabilito l'obbligo di valutazione del minore, dal punto di vista psicologico, del background sociale, economico e familiare, per identificare vulnerabilità e necessità specifiche in termini di protezione. La perizia sul minore è centrale per l'applicazione di misure precauzionali e deve essere svolta da personale qualificato, capace di coinvolgere, ove possibile, anche altre persone strettamente legate al minore, quali gli esercenti la potestà genitoriale.

Un altro importante principio introdotto dalla Direttiva è quello della separazione dei detenuti minori dagli adulti (art.12), un aspetto in precedenza completamente soggetto alla variabilità delle normative nazionali. Si tratta di un principio fondamentale al fine di garantire ai minori un ambiente adeguato al loro sviluppo fisico e mentale, capace di rispettare il diritto all'educazione,

alla vita di famiglia, a partecipare a programmi specifici per il reinserimento dei minori nella società. Condizioni che difficilmente potrebbero essere rispettate in modo adeguato in un ambiente come quello delle carceri per adulti, dove i minorenni sarebbero in numero assai ridotto rispetto agli altri detenuti.

L'attenzione all'interesse del minore sospettato, arrestato o detenuto che è stata posta al centro dei lavori per la Direttiva europea ha condotto anche a considerare fondamentale la formazione specifica del personale impiegato nelle diverse fasi del processo penale minorile (art.20). Tutti gli attori coinvolti devono tenere conto della psicologia dei minori, utilizzare un linguaggio e un tipo di comunicazione adatti, incluse tecniche specifiche per gli interrogatori. È, infatti, del tutto impossibile e irresponsabile applicare lo stesso approccio utilizzato con gli adulti a soggetti vulnerabili come i minorenni. Tale principio si applica anche ai magistrati incaricati dei processi penali contro i minori, e agli avvocati difensori: devono avere una preparazione specifica e la possibilità di accedere ad una formazione in grado di prepararli in maniera adeguata.

Un confronto tra la Direttiva europea e le norme che regolano il processo penale minorile italiano mostra facilmente le somiglianze e i punti di incontro esistenti tra i due testi normativi. Molti principi introdotti dalla Direttiva europea appartengono già alla cultura minorile italiana e all'esperienza specifica dei tribunali per minorenni. Non a caso, l'Italia ha assunto un ruolo importante nella scrittura della direttiva, grazie al coinvolgimento dei rappresentanti nazionali al Parlamento europeo.

Il processo minorile in Italia è normato dal Codice del Processo Penale Minorile, emesso in concomitanza con il nuovo Codice di procedura penale, con il Dpr 22 settembre 1988, n. 448. Il codice stabilisce gli ambiti di competenza e gli istituti responsabili per il processo sui minori: il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto, ed esercita la sua funzione anche nei confronti di quanti, non più minorenni e fino al venticinquesimo anno di età, sono imputabili per reati commessi prima dei diciotto anni.

L'intero sistema penale minorile riflette la tendenza a centrare l'attenzione non tanto sul reato commesso, ma sulla persona di minore età e si sviluppa in tale direzione fin dai primi articoli del codice del processo penale, dove all'articolo 1 (Principi generali del processo minorile) si legge: "Comma 1: Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Comma 2: Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni".

Queste poche righe danno la misura dell'atteggiamento del legislatore nell'elaborare il codice. Il gesto trasgressivo che il giudice è chiamato a valutare e sanzionare non può essere considerato da un punto di vista punitivo, ma deve essere oggetto di interpretazione e va collocato in un'ottica più ampia della quale fa parte anche un'attenta valutazione del minore che ha commesso il fatto,

della sua psicologia, del suo contesto abitativo, dei rapporti familiari, dei tanti piccoli elementi di contorno che hanno contribuito a generare nel ragazzo il disagio palesato nel gesto trasgressivo della norma.

Fin dal principio, dunque, è stato ritenuto fondamentale assumere un approccio assai diverso rispetto a quello sanzionatorio adottato nel codice di procedura penale ordinario. Al magistrato minorile è stata imposta una visione strettamente rieducativa, che deve creare un percorso specifico finalizzato al recupero del minore e basato su una corretta interpretazione dei suoi bisogni all'interno del percorso di crescita. A questo scopo, lo stesso codice prevede agli artt. 20-23 una serie di alternative alla custodia cautelare, per facilitare i magistrati nella scelta del percorso che meglio risponde alle necessità educative e alla situazione personale del singolo minore e scoraggiare il ricorso a soluzioni strettamente punitive.

La direzione non repressiva e per così dire 'interpretativa' data fin dall'inizio al processo penale minorile ha avuto successo. Tra i minori che entrano nel circuito della giustizia minorile vi è poca recidiva e la criminalità viene in generale considerata in calo. I numeri bassi di ragazzi che annualmente entrano nel sistema a loro volta permettono di dedicare ad ognuno l'attenzione necessaria e prevista dal codice del processo minorile, perpetuando così le buone pratiche di ascolto e rieducazione del minore.

Il sistema, comunque, non è esente da problemi, sia a livello di organizzazione che della frammentazione interna. Inoltre la scarsità dei numeri viene ritenuta tale da non giustificare la presenza di alcuni tribunali e relativi servizi per minori, lasciando lo spazio almeno per una redistribuzione del lavoro e del personale.

La necessità di soluzioni a queste criticità è alla base del disegno di legge delega del Governo sul processo civile C.2953, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016, che si è posto come obiettivo la razionalizzazione dei servizi e una più chiara ripartizione delle competenze. Il disegno di legge tuttavia è stato ampiamente criticato da un gran numero di operatori della giustizia minorile, perché, lungi dal raggiungere gli scopi prefissati, a detta di molti rappresenta un passo indietro rispetto all'avanzata cultura minorile italiana, che rischia di compromettere il funzionamento virtuoso del processo minorile. Alla base del dibattito si trova infatti la proposta di abolizione del Tribunale per i minorenni a favore della creazione di sezioni specializzate per la famiglia e i minori all'interno dei tribunali ordinari. Tali istituti unirebbero l'aspetto penale strettamente legato ai minori, sviluppatosi nella direzione dell'ascolto e della rieducazione, a quello civile più ampiamente inclusivo di tutti gli aspetti familiari. L'accorpamento riguarderebbe anche le rispettive Procure: la Procura per i minori verrebbe assorbita in quella ordinaria, subendone i tempi e le modalità di lavoro, e perdendo tutta la sua unicità.

È proprio la perdita della specificità delle competenze, delle funzioni, degli approcci il rischio denunciato con forza dai molti magistrati per i minori, ma anche da avvocati e associazioni che si

occupano dei diritti dei bambini. Come hanno fatto notare in molti, la riforma non solo rappresenta un passo indietro rispetto agli sforzi fatti per creare un sistema specifico e specializzato, ma è in aperta controtendenza con la direttiva europea del 2016, che promuove proprio la specificità degli istituti che si occupano dei minori e quell'attenzione all'individuo che aveva fatto del sistema italiano un modello. Con il rischio, se venisse approvato il disegno di legge e adottate le modifiche alla giustizia minorile, di doverlo nuovamente riformare per aderire a principi promossi dal Parlamento europeo.

Il disegno di legge è stato trasmesso al Senato lo scorso agosto; poco prima il ministro della Giustizia Orlando, con grande soddisfazione delle molte associazioni schierate in difesa dell'attuale sistema penale minorile, aveva acconsentito a stralciare la parte relativa alle modifiche alla giustizia minorile e familiare, che dunque non dovrebbero essere riformate.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E SISTEMA PENALE MINORILE

di Giulia Alberici

Sono passati quasi trent'anni dall'approvazione della Convenzione dei diritti del fanciullo da parte delle Nazioni Unite ma la sua attualità non è mai venuta meno. A differenza di tutti i testi precedenti in materia di infanzia, la Crc (acronimo del nome inglese della Convenzione, ovvero *Convention on the Rights of the Child*) sfugge per la prima volta alle precedenti visioni paternalistiche dell'infanzia e assegna ai bambini e agli adolescenti dei diritti propri in quanto esseri umani; ai vecchi concetti di tutela e protezione vengono affiancate idee nuove come quella di partecipazione, del diritto all'ascolto e del diritto di espressione. I bambini vengono finalmente trattati come soggetti capaci di agire e decidere in quanto persone.

La portata rivoluzionaria della Crc investe tutti i campi inerenti il mondo dell'infanzia, compreso ovviamente l'ambito del diritto penale: gli articoli 39 e 40 della Convenzione si prefiggono l'obiettivo di tutelare i diritti dei ragazzi che entrano in contatto con la legge. Esprimono il principio per cui il trattamento penale deve tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale dei minori autori di reato, obbligano gli Stati firmatari a fissare un'età sotto la quale i ragazzi non possano essere considerati imputabili, suggeriscono il ricorso alle misure alternative alla carcerazione, obbligano alla tutela dei minori dal e nel procedimento penale.

Oltre a questi principi specifici per il contesto penale minorile, i diritti che la Convenzione tutela e promuove sono cinquantaquattro e trattano dei più disparati aspetti della vita dei minori: dal diritto al nome (art. 7) al diritto alla salute (art. 24), dal diritto all'istruzione (art. 28) al diritto al gioco (art. 31) e così via.

Tra questi, ci sono quattro diritti fondamentali che il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha individuato come principi generali poiché sono trasversali a tutti gli altri diritti espressi dalla Crc: il principio di non discriminazione (art. 2.1), il principio del superiore interesse del minore (art.3.1), il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6) e il principio di partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art.12).

Analizzando alcuni tra questi diritti ci siamo domandati se e come possano essere attuabili nell'ambito penale minorile nonché se e come lo siano nella concretezza del sistema italiano.

L'articolo 3.1: il principio del superiore interesse

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Il principio del superiore interesse del minore rappresenta uno degli articoli considerati più innovativi e importanti di tutta la Convenzione, non solo perché pone il ragazzo come soggetto di tutto il sistema ma anche perché diventa lo strumento con il quale viene misurata la riuscita di tutti gli altri diritti e non solo: il principio del superiore interesse deve essere applicato anche nella risoluzione di conflitti che possono sorgere tra due o più diritti contenuti nella Crc (cfr. Belotti V., Ruggiero R., a cura di, *Vent'anni di infanzia: retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'Ottantanove*, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 2012, pagg. 114, 115).

Per quanto riguarda il nostro sistema penale minorile, possiamo affermare che la legislazione in materia segue quanto previsto dall'articolo 3.1 poiché si struttura attorno all'idea che il minore che viene a contatto con la giustizia debba essere trattato con misure specifiche per la fase della vita in cui si trova, cercando di evitargli lo stigma derivante dal percorso penale/detentivo. Il rito minorile non può e non deve replicare quanto previsto per gli adulti proprio nel rispetto dell'interesse superiore del fanciullo.

L'articolo 37 della Convenzione sviscera la questione del migliore interesse in ambito penale: impone agli Stati firmatari la tutela dei minori anche nei contesti penali pure attraverso il divieto dell'ergastolo o della pena di morte (per gli Stati in cui la pratica è ancora in vigore) nei confronti di un minore di 18 anni. Il nostro Paese può dirsi un precursore per quanto riguarda questo aspetto poiché già nel 1889, cento anni prima che la Crc fosse approvata, con il Codice Zanardelli, fissava un'età sotto la quale il minore non potesse essere considerato in grado di intendere e volere (che oggi è stata estesa e portata a 14 anni) e già nel 1934 nasceva il Tribunale per i minorenni: un organo specializzato e specifico per i minori che tratta la questione sotto un punto di vista multidisciplinare (penale, civile amministrativo per mezzo di giudici togati e onorari esperti di infanzia sotto diversi profili professionali).

Il Dpr 448/1988, il Codice del processo penale minorile, che viene redatto proprio negli anni in cui anche la Crc vedeva la luce, è completamente intriso di questi principi e si struttura sulla considerazione che la pena detentiva nei confronti di un minore sia un atto di *extrema ratio* applicabile per la più breve durata possibile. Quando si ritenga necessario il ricorso alla detenzione, il sistema minorile provvede a che "ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età", come prevede anche l'articolo 37 della Convenzione.

Partendo da questi principi si è sviluppato fino ad oggi tutto l'impianto legislativo e di presa in carico del minore autore di reato con quel che si può definire un certo successo: è stato creato un sistema ad hoc che prevede la tutela del minore in tutte le sue forme (dal processo a porte chiuse alla specializzazione di tutte le figure professionali fino alla specificità del rito e delle misure di *diversion*), lasciando davvero che il ricorso alla carcerazione sia da considerarsi l'eccezione rispetto alle molto più utilizzate misure della messa alla prova, dell'irrelevanza penale del fatto e del perdono giudiziale.

Rispetto ad un sistema penitenziario che ci fornisce numeri preoccupanti sull'utilizzo della carcerazione per gli adulti, quel che emerge dai dati sul sistema minorile è di tutt'altra forma. Gli Istituti penali per minorenni italiani (Ipm) sono sedici e nessuno è in preoccupanti condizioni di sovraffollamento. Ci sono stati 538 ingressi in Ipm nei primi sei mesi del 2017, con una presenza media giornaliera nel periodo di 466,7 detenuti. Il numero dei ragazzi reclusi negli Istituti di pena del nostro Paese è di molto inferiore al numero totale dei minori in carico ai servizi sociali (sia con una misura di messa alla prova –anche in comunità – sia con una misura alternativa, sostitutiva, di sicurezza, cautelare come le prescrizioni e la permanenza in casa). Insomma il carcere è davvero l'ultima spiaggia per la realizzazione del superiore interesse dei ragazzi.

Nonostante il sistema funzioni seguendo il principio determinato dall'articolo 3 della Crc, contiene certamente alcune criticità, prima fra tutte la mancanza di un ordinamento penitenziario specifico per i minorenni. Infatti, per i minori entrati nel circuito penale l'ordinamento penitenziario vigente è quello destinato ai detenuti adulti, emanato con la legge n. 354 del 26/07/1975 e che, all'art. 79, dispone: "(...) le norme dettate per gli adulti si applicano anche nei confronti dei minori sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge". La Corte Costituzionale, con più sentenze, è intervenuta dichiarando illegittime parti della legge 354/1975 nella misura in cui, se applicate ai minorenni, violerebbero l'articolo 27 in materia di funzione rieducativa della pena. È forte oggi tra tutti gli operatori che si occupano della materia l'esigenza di elaborare un ordinamento penitenziario minorile e questa necessità è stata oggetto del Tavolo 5 (Minorenni autori di reato) degli Stati Generali dell'esecuzione penale 2015 – 2016. La recente riforma della giustizia penale recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" (legge n. 103/2017), votata nel giugno 2017, delega al Governo una riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario, secondo criteri direttivi che vanno a investire punti rilevanti. Tra questi, si prevede la predisposizione di norme specifiche per i minorenni, in maniera sufficientemente articolata da poter immaginare la stesura di un ordinamento penitenziario autonomo per gli Istituti di pena minorili. Nel momento in cui scriviamo, tuttavia, i decreti attuativi della riforma non sono ancora pubblici e non siamo dunque in grado di valutare la portata delle nuove norme. Una questione che crea molto dibattito intorno al concetto di migliore interesse è nata dall'approvazione del Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, modificato con la legge n. 117 del 2014, che ha esteso la permanenza negli Ipm dai ventuno fino ai venticinque anni a coloro che hanno compiuto il reato da minorenni. La discussione sulla questione si basa proprio su che cosa può essere considerato interesse superiore. Chi è contrario a questa disposizione sostiene che la componente dei cosiddetti giovani adulti sia numericamente rilevante ed impossibile in quasi tutti gli Ipm da separare fisicamente rispetto ai detenuti minorenni e che questo pregiudichi il diritto dei ragazzi più giovani al soddisfacimento delle esigenze specifiche della propria età (le esigenze di un quindicenne sono diverse da quelle di un venticinquenne), oppure sostiene che i primi potrebbero essere negativamente influenzati dai secondi (che possono

più facilmente avere già avuto precedenti penali, ad esempio). Chi è favorevole sostiene che i numeri dei giovani adulti reclusi siano sì numericamente rilevanti ma non tali da rendere ingestibile la situazione negli Ipm (i dati delle presenze rispetto alle capienze massime degli istituti non sono certo preoccupanti), e che la presa in carico del migliore interesse del ragazzo riguardi proprio la considerazione dell'interesse di chi, avendo compiuto il reato da minorenne, può evitarsi il carcere degli adulti (e tutto quello che questo significa) fino ai venticinque anni.

Articolo 2.1: Il principio di non discriminazione

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Il principio di non discriminazione è un principio fondante di ogni Convenzione sui diritti dell'uomo: dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, solo per citarne alcune.

Il principio di non discriminazione – sia essa razziale, di genere, nei confronti delle persone con disabilità o economicamente svantaggiate – nella tutela dei diritti dell'infanzia deve avere un ruolo ancora maggiore rispetto a quello garantito dalle altre Convenzioni proprio per la particolare fase della vita in cui il minore si trova. In ambito penale si arriva a parlare di “fattori di discriminazione multipla” poiché la minore età, la condizione giuridica di autore di reato, l'esposizione al rischio di disagio psicologico e sociale pongono i ragazzi in una condizione di rischio ancora maggiore (cfr. Gruppo Crc., I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia: Ottavo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, 2014 – 2015, pag. 157).

1.1 La discriminazione etnica e geografica

I dati del Ministero di Giustizia sulle presenze in Ipm ci dicono che nei 16 istituti italiani era ospitato, al 15 ottobre 2017, circa lo stesso numero tra detenuti italiani (243) e stranieri (210). Confrontando questi numeri con quelli dei minori in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Ussm) emerge però un dato diverso: i ragazzi italiani in carico al primo gennaio 2017 più quelli presi in carico da allora fino al 15 ottobre (13.881) sono il triplo dei ragazzi stranieri (4.928).

Questa analisi rileva una sovra-rappresentazione dei ragazzi stranieri detenuti rispetto al numero delle prese in carico ed un più alto ricorso per gli italiani alle misure alternative.

Gli stranieri detenuti sono anche più giovani degli italiani: in carcere entrano prima (riscontrabile anche dal dato sugli ingressi in lpm degli stranieri direttamente da una condizione precedente di libertà).

Il sistema minorile, per quanto capace di residualizzare il carcere, non riesce fino in fondo a non procedere a una discriminazione sull'utilizzo delle alternative alla detenzione, destinate più facilmente ad alcune categorie di ragazzi piuttosto che ad altre, selezionate non solamente in base alla gravità del reato commesso ma anche alla condizione sociale, geografica o etnica.

1.2 La discriminazione di genere

Un'altra problematica inerente all'applicazione del principio di non discriminazione riguarda la detenzione minorile femminile.

Come accade nel caso delle donne adulte, anche le ragazze commettono meno reati dei loro coetanei maschi e di conseguenza rimangono più estranee ai meccanismi del sistema penale: al 15 ottobre 2017, su un totale di 6.286 giovani in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (senza contare coloro che erano collocati in servizi residenziali), le ragazze erano solo 659. Alla stessa data negli lpm, su 453 detenuti, solo 37 erano ragazze (di cui ben 30 straniere). Pochissime infatti fanno esperienza del carcere poiché beneficiano in larga parte delle misure alternative.

Nei primi sei mesi del 2017 hanno fatto ingresso negli lpm italiani solo 65 ragazze contro i 473 ragazzi; tra queste solo 19 erano italiane, per cui si può dire che la sovra-rappresentazione degli stranieri nelle carceri minorili trova la sua massima espressione nell'ambito femminile.

A causa di questi numeri contenuti esistono solo tre Istituti penali minorili che ospitano ragazze in Italia: Pontremoli (unico lpm esclusivamente femminile), Roma e Nisida (che hanno sezioni femminili in aggiunta a quelle maschili). L'esiguo numero e la disposizione di questi lpm pongono un problema in relazione al principio di territorialità della pena, ovvero il principio per cui ogni detenuto, in particolar modo un minore, ha diritto a scontare la condanna nel luogo più prossimo a quello in cui si sviluppa la sua vita, proprio perché la pena (e il progetto educativo che gli operatori specializzati predispongono) deve tendere al reinserimento del ragazzo nel contesto in cui tornerà una volta uscito (salvo casi particolari come ad esempio quello in cui i minori fanno parte di contesti di criminalità organizzata sul proprio territorio). Per capire l'importanza del principio di territorialità della pena come condizione integrante del trattamento occorre ricordare che anche il Tavolo 5 degli Stati Generali dell'esecuzione penale a tal proposito ha formulato una proposta inerente la rigida interpretazione del principio di territorialità dell'esecuzione penale, derogabile solo previa autorizzazione del giudice (Dal sito del Ministero di Giustizia: Stati generali esecuzione Penale 2015- 2016).

La condizione femminile porta con sé anche la discussione sulla maternità in carcere. Alcune tra le giovani ragazze detenute negli Ipm sono madri, con tutto ciò che questo comporta in termini di tutela della madre e del bambino, tanto nel caso in cui quest'ultimo sia con loro in Istituto quanto nel caso che viva all'esterno.

STRANIERI NEGLI IPM. SUCCESSI E CRITICITÀ DEL PERCORSO EDUCATIVO

di Silvia Caravita e Adriana Valente, IRPPS-CNR

Introduzione

L'analisi che segue si fonda su una serie di capillari informazioni, tanto quantitative quanto qualitative, raccolta mediante un questionario da noi elaborato insieme all'associazione Antigone e somministrato alle direzioni dei sedici Istituti Penali per Minorenni italiani. In particolare, ci concentreremo sulle risposte alle domande che hanno riguardato la partecipazione degli ospiti stranieri alle attività scolastiche e culturali e il ruolo giocato da fattori di diversa natura che l'attuazione di un progetto educativo chiama in causa.

Una parte dei risultati prodotti dall'analisi delle risposte è stata presentata e discussa in un articolo di recente pubblicazione (Caravita, S., Valente, A. (2017), *Minori e giovani stranieri negli istituti penitenziari italiani: elementi di vita intorno al percorso educativo*, in *Migrazioni e Integrazioni nell'Italia di oggi*, a cura di Corrado Bonifazi, Roma: Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS Monografie), nel quale sono presi in considerazione il ruolo ambiguo della famiglia come sostegno del percorso educativo dei giovani detenuti stranieri e i dati relativi all'istruzione scolastica. Di questa parte riportiamo qui solo quanto concerne la frequenza ai corsi e il successo scolastico.

Premettiamo che ben undici Ipm hanno indicato cambiamenti occorsi negli ultimi due anni relativamente agli ospiti stranieri. Questi riguardano, secondo le diverse sedi degli Ipm: paesi di provenienza (maggiore flusso da paesi dell'Africa sub-Sahariana), crescente presenza di Msna ma anche di stranieri di seconda generazione, progetti migratori non ben definiti, diminuzione di rom e sinti, aumento percentuale dei giovani adulti rispetto ai minori, incremento di posizione giuridica definitiva in seguito a condanna, multi-problematicità. Quest'ultimo punto è menzionato da parecchi Istituti e riguarda aspetti psicologici, psichiatrici, tossicodipendenza, abuso di alcoolici.

La partecipazione ai corsi scolastici

Il breve periodo di permanenza di giovani e di minori in Ipm, purtroppo a volte seguito da rientri a singhiozzo, e l'elevato turnover non consentono di rapportare il numero di frequentanti per ogni tipologia di corso attivato ai dati sulle presenze in Ipm e pongono anche il problema di cosa intendere per frequenza stabile ai corsi. Noi abbiamo preferito non indicare un lasso di tempo predefinito come misura di stabilità e chiedere, invece, agli Ipm di considerare stabile la frequenza assidua relativa al periodo di permanenza in istituto.

Quindici Ipm su sedici ci hanno indicato il numero di minori e giovani che hanno frequentato i corsi scolastici attivati dall'Istituto nel 2016.

La maggioranza degli ospiti stranieri (116 maschi e 67 femmine) ha frequentato corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana, che in realtà sono stati seguiti anche da ospiti Italiani (15).

Trentasei ospiti hanno anche seguito specifici corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri.

Molti ospiti stranieri hanno frequentato corsi di scuola primaria (66 maschi e 47 femmine), seguiti dai corsi di scuola secondaria inferiore (43 maschi e 21 femmine) e dai corsi di scuola secondaria superiore, seguiti più dalle ragazze

È che dai ragazzi (15). La percentuale di maschi è risalita con riferimento ai corsi di formazione professionale, seguiti da 55 ragazzi a fronte di 20 ragazze. Cause di vario genere, oltre al breve periodo di permanenza in IPM, limitano il numero dei diplomi conseguiti rispetto al numero di corsi seguiti. Ciò nonostante, nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 risulta che 209 giovani e minori stranieri transitati in 14 dei 16 Ipm (due Ipm non hanno fornito risposta a questa domanda.) italiani abbiano conseguito un diploma.

Diplomi di alfabetizzazione linguistica e alfabetizzazione scolastica sono acquisiti per lo più da ospiti maschi stranieri. Le ospiti straniere conseguono soprattutto diplomi di scuola secondaria inferiore e di scuola primaria, seguiti da diplomi di alfabetizzazione linguistica e di secondaria superiore. I diplomi scolastici di secondaria superiore sono conseguiti soprattutto da ospiti italiani. Diplomi di formazione professionale vengono conseguiti da maschi, soprattutto italiani, ma anche stranieri. Infine, un numero limitato di ospiti italiani e stranieri consegue una certificazione relativa a specifiche attività extracurricolari.

Non tutti gli Ipm, però, hanno la possibilità di implementare tutti i livelli scolastici previsti dal nostro ordinamento. L'Ipm di Roma, ad esempio, ha dichiarato che alcuni giovani detenuti sarebbero stati interessati a frequentare corsi secondari superiori, che però non erano ancora stati attivati.

La partecipazione ad attività educative e culturali

Tutti gli Ipm elencano laboratori attivati in una grande varietà di campi: artigianato, cucina, grafica, informatica, scrittura, teatro, cineforum, musica, pittura. Oltre a questi ci sono le attività sportive e, in alcuni IPM, visite culturali sul territorio.

Tutti (tranne l'Ipm di Pontremoli che non risponde al quesito) registrano l'influenza positiva delle proposte culturali, mettendo in luce le molte dimensioni (cognitive, emotive, sociali) degli effetti prodotti, che "favoriscono anche una migliore adesione al più generale percorso trattamentale ed educativo" (Bari) e la "creazione di una rete territoriale" (Caltanissetta).

Anche ammettendo che le risposte possano in parte essere influenzate dalle intenzioni a monte dell'organizzazione delle suddette attività, non si può non sottolineare come i commenti inviati

contengano in genere osservazioni puntuali sui ragazzi, alcune delle quali si ripetono uguali nei diversi Istituti. Queste riguardano:

- L'incremento di capacità linguistiche, comunicative, relazionali (Ipm Potenza, Catania, Catanzaro, Caltanissetta) l'adattamento al rispetto di regole (Ipm Potenza);
- Le accresciute conoscenze sulle culture di provenienza, il riconoscimento dell'altro nel rispetto delle differenze, l'integrazione, l'abbattimento di stereotipi (Ipm Potenza, Treviso, Acireale, Airola, Caltanissetta) la possibilità di canalizzazione dei propri vissuti (Ipm Potenza);
- L'accresciuta partecipazione e l'incremento di positive dinamiche di gruppo, anche tra giovani stranieri e italiani (Ipm Potenza, Catania, Treviso, Caltanissetta);
- Lo sperimentarsi in ambiti nuovi e diversificati, ampliando interessi, scoprendo attitudini, passioni, risorse proprie e potenzialità che possono essere di aiuto in un progetto di ri-inclusione sociale (Ipm Palermo, Quartucciu, Airola, Roma, Nisida, Milano);
- L'opportunità di acquisire nuove conoscenze e competenze per orientarsi sulle preferenze lavorative future, sperimentare nuovi stimoli (IPM Catanzaro, Milano);
- Il miglioramento dell'autostima e della conoscenza di sé, l'opportunità di lavorare su alcuni aspetti della propria personalità (IPM Caltanissetta, Nisida);
- Il sentirsi parte attiva nel processo di reciproca conoscenza (IPM Bologna).

Due Ipm annotano, inoltre, alcuni aspetti che incidono negativamente sugli esiti delle proposte educative e culturali: l'Ipm di Milano rileva le difficoltà dei ragazzi 'a riposizionarsi nella realtà' e l'Ipm di Torino sottolinea che i tempi di permanenza ridotti spesso non consentono il completamento del percorso attivato.

La partecipazione a iniziative di socializzazione

Anche in questo caso, le iniziative dichiarate dagli Ipm sono molte e varie e mettono in evidenza i rapporti di collaborazione che gli Istituti riescono a stabilire con il territorio, sia nella forma di enti e istituzioni pubbliche, come la Scuola, sia nella forma del volontariato religioso e laico o di cooperative che propongono in modo professionale laboratori per lo più di tipo espressivo.

Potenza, Palermo, Catanzaro e Caltanissetta, in particolare, descrivono molti tipi di eventi e attività, anche con cadenza periodica e non solo in occasione di festività. Alcuni fanno parte di veri e propri progetti realizzati attraverso Protocolli d'intesa con enti pubblici, come ad esempio gli incontri per sensibilizzare all'uso consapevole di Internet o fare prevenzione per la salute o la partecipazione a progetti collegati col territorio.

Attraverso tornei, partite di calcetto con squadre esterne, incontri con scolaresche, attività ricreative (teatro, karaoke, cineforum, cabaret, giochi circensi), laboratori e momenti di

convivialità i ragazzi hanno modo di incontrare giovani esterni e adulti, che con la loro disponibilità di volontari si mostrano aperti a costruire relazioni. Grazie a proposte di tipo culturale viene data ai ragazzi l'occasione di incontrare scrittori, poeti, ricercatori scientifici, registi, politici, quindi figure adulte che veicolano saperi, passioni, modelli e anche una rappresentazione di quanto un contesto socio-culturale può offrire per arricchire la vita di ognuno.

Viene anche data ai ragazzi stranieri la possibilità di condividere ciò che hanno da offrire, di essere portatori di cultura, per esempio condividendo musica, piatti tipici, riti religiosi. Citiamo, come esempio, quanto è stato scritto dall'Ipm di Caltanissetta a proposito dello spettacolo "La coscienza è la voce dell'anima" realizzato nel 2016.

"Tutti i presenti nell'Ipm si sono esibiti recitando, cantando, danzando, suonando e rappresentando se stessi con le proprie peculiarità personali e culturali viste come arricchimento per l'altro gruppo. I ragazzi stranieri hanno recitato in parte nella loro lingua raccontando del loro viaggio, dei motivi che li hanno spinti ad affrontarlo, di chi ha perso qualcuno in guerra, della sofferenza per la distanza dalla loro famiglia, delle differenze religiose e limitazioni culinarie e di come la conoscenza dell'altro aiuti a superare i pregiudizi e le paure".

L'incontro con il 'mondo di fuori', mediato da adulti esperti, permette momenti di condivisione con realtà e persone che possono lasciare il segno, forse poiché le precedenti condizioni e circostanze di vita dei ragazzi e, in particolare, degli stranieri non hanno consentito questa esperienza.

Può trattarsi di legami affettivi significativi che diventano un punto di riferimento (Ipm Potenza, Airola), di chiarimento rispetto a prospettive di vita futura, acquisizione di fiducia nelle istituzioni (Ipm Caltanissetta) o migliore comprensione di ciò che è lecito/accettabile o meno nel presente contesto socio-culturale rispetto a quello di provenienza (Ipm Caltanissetta). In ogni caso si tratta di momenti di evasione mentale e di interruzione di giornate che seguono ritmi fortemente scanditi e routinari (Ipm Bari, Quartucciu, Roma, Torino), che riducono le distanze tra il dentro e il fuori (Ipm Roma), anche perché si amplia lo sguardo e la capacità di lettura di situazioni varie e diverse (Ipm Milano).

Tutto ciò purtroppo ha un costo per gli organizzatori, i quali non vengono agevolati dalla burocrazia, e non sempre è sufficiente per mitigare la percezione dei ragazzi che si sentono ai margini e dei giovani immigrati, che sentono che la partenza dal proprio paese non è stata risolutiva per il proprio disagio (Ipm Bologna), accresciuto ora dalle differenze linguistiche (Ipm Catania, Caltanissetta). I mediatori culturali, le risorse umane, la continuità necessaria per l'incidenza delle iniziative non sono sempre alla portata e all'altezza della complessità organizzativa richiesta, specialmente per la gestione delle dinamiche tra gruppi diversi, tra ragazzi e ragazze. Si sottolinea che è importante costruire bene le situazioni socializzanti, *"pensarle e supervisionarle con estrema attenzione, anche se si svolgono in un clima maggiormente informale"* (Ipm Potenza).

Cosa blocca e cosa favorisce percorsi di successo

Gli Ipm riconoscono sia successi che criticità dei percorsi educativi e ri-educativi predisposti per la crescita dei giovani e minori stranieri. A ragione, si ricorda come un successo la costruzione di un clima positivo nell'ambito del gruppo di pari e soprattutto la costruzione di una 'rete trattamentale funzionale' che consente di disporre di risorse utili per processi integrativi e di accoglienza e per il mantenimento dei rapporti con i nuclei familiari di origine (Ipm Potenza, Catanzaro, Airola). Di questa rete possono fare parte tanto strutture territoriali, comunitarie e servizi, quanto la famiglia, se è presente sul territorio, oppure operatori e famiglie di volontari che offrono sostegno affettivo (Ipm Catania).

Vengono poi richiamati fattori che si auspica possano far parte delle condizioni di trattamento e inserimento per la funzione positiva che viene loro attribuita; per esempio: *"l'offerta di percorsi chiari e restitutivi che abbiano continuità con l'esterno, permanenze lunghe in Istituto in quanto garantiscono la possibilità di rafforzare la motivazione al cambiamento e costruire percorsi più mirati e rispondenti alle esigenze educative"* (Ipm Roma). Oppure *"risorse per l'avviamento al lavoro"* (Ipm Bologna).

Molte delle criticità sono rappresentate dagli ostacoli che rendono difficoltoso il raggiungimento delle suddette condizioni positive e l'espletamento di alcune pratiche burocratiche, come la richiesta di documenti dei ragazzi e ragazze, ostacolata anche dalle differenze giuridico-culturali tra paesi. Rintracciare i familiari è problematico, specialmente in alcune aree geografiche (ad es., la Guinea). La burocrazia pesa anche sull'inizio dell'attività scolastica, nonostante le esigenze vengano espresse entro i tempi dovuti.

Guardando ai risultati immediatamente evidenti per ragazzi e ragazze, sono considerati indici di successo l'inserimento in corsi di alfabetizzazione e di tirocinio formativo, i titoli di studio conseguiti, i premi letterari, ma anche l'integrazione con i ragazzi italiani.

Alcuni Ipm (Catania, Bologna, Torino) riportano aspetti meno tangibili ma molto importanti del cambiamento dei ragazzi, perché hanno a che fare con dimensioni interne: forte motivazione all'apprendimento della lingua e cultura italiana, consapevolezza della realtà, predisposizione al cambiamento, determinazione a tentare un percorso di vita diverso che li aspetta.

Il processo di crescita dei ragazzi è intralciato da fattori che pesano in modo diverso nelle diverse storie personali, ma che sono evidentemente negativi: la privazione di legami affettivi, la difficoltà di relazione con la famiglia, condizioni socio-familiari complesse che incidono negativamente, il disagio psichico che deriva dalla difficoltà di capire il contesto, di comunicare, la mancanza di requisiti culturali o anche psicologici per accedere alle risorse offerte, la mancanza di documenti, la scarsa fiducia e determinazione a perseguire percorsi di vita alternativi. In alcuni casi, e più frequentemente in questi anni, il disagio si è trasformato in patologie a carattere psichiatrico o psicologico, anche conseguenza di abuso di sostanze psicotrope. Interessante il commento dall'IPM di Caltanissetta che rileva come: *"la difficoltà di integrazione con l'utenza italiana dovuta*

alla mancanza di apertura e di accoglienza del 'diverso' da parte dei detenuti italiani è andata scemando negli ultimi anni".

La possibilità di far partecipare i ragazzi ad attività di lavoro, apprendistato, tirocinio, stage, che certamente favorisce la successiva re-integrazione sociale, è piuttosto scarsa.

Non tutti gli Ipm hanno dato una risposta sugli elementi che la ostacolano, ma quelli indicati sono interessanti:

- Posizione giuridica dei ragazzi: solo gli ospiti in situazione definitiva possono accedere ad attività lavorative esterne (quasi tutti gli Ipm);
- I giovani stranieri in custodia cautelare hanno tempi di permanenza brevi che non consentono un adeguato periodo di osservazione per valutare la possibilità di inserimento nel lavoro. Ciò si aggiunge ai problemi linguistici (Palermo);
- Mancanza di risorse lavorative all'esterno, di progetti borse-lavoro, di corsi professionali che prevedono stage e tirocini (Catania);
- Fattori di sicurezza: non è sempre disponibile sufficiente personale addetto al controllo durante le attività svolte da più giovani e all'accompagnamento qualora si realizzino possibilità di percorsi lavorativi individuali (Potenza) carenza di mezzi di trasporto pubblico (Catania);
- Limiti delle risorse economiche per progetti che prevedono una retribuzione (Catanzaro, Caltanissetta);
- Disponibilità dei ragazzi "l'aiuto economico alle loro famiglie porta a tentare di accumulare denaro in poco tempo e non riescono ad accontentarsi di percorsi con fondi minimi, senza guadagno immediato" (Bologna);
- Scarsa sensibilità del territorio ad accogliere giovani dell'area penale (Caltanissetta);
- Vincoli burocratici. Risulta spesso difficoltoso rispettare tempi e modalità di iscrizione dei giovani ai corsi (Torino).

Aspettative per il futuro

L'indagine svolta evidenzia una grande varietà e complessità di situazioni.

In primo luogo, questa varietà si riscontra nelle origini dei giovani e nelle loro diverse esperienze e relazioni col contesto italiano. Alcuni ospiti, infatti, sono minori e giovani di seconda generazione; questi sono in aumento a Treviso, ma anche a Catania, dove sono presenti giovani nati da famiglie originarie del Marocco e dell'Albania. Al 31 gennaio 2017, Nisida conta come giovani nati da famiglia di seconda generazione 20 ragazzi e ragazze Rom, Potenza 3 ragazzi dell'Europa dell'Est e 1 ragazzo dal Nord Africa, Milano 3 Rom, 5 Nordafricani e 3 provenienti dall'Unione Europea (Croazia, Germania, Francia). Dunque, le famiglie degli ospiti in Ipm immigrati di seconda

generazione provengono da vari paesi, anche in base alla concentrazione di gruppi e comunità e alle loro possibilità di organizzazione e di vita sull'altrettanto mutevole territorio italiano. A testimonianza di tale mutevolezza, agli Ipm che evidenziano presenze - anche in aumento- di ospiti di seconda generazione, fanno riscontro Ipm dove (sempre al 31 gennaio 2017) non se ne riscontra alcuno, ad esempio gli Ipm di Acireale, Airola, Caltanissetta e Quartucciu.

Oltre ai giovani ospiti italiani, accanto a questa tipologia di 'non italiani' convivono giovani stranieri al loro primo ingresso in Italia, e anche in questo caso la varietà è notevole: Nisida e Milano hanno ospiti che hanno varie origini e provengono da diversi continenti: giovani rom, nordafricani, europei, asiatici e sud americani (a Milano anche un giovane asiatico e giovani dell'Unione Europea); Roma ha ospiti rom e provenienti da Europa dell'Est e Nord Africa; Potenza dall'Europa dell'Est e Nord Africa; Acireale e Quartucciu dal Nord e Centro Africa; Airola dall'Europa dell'Est; Caltanissetta dal Nord Africa; a Catania in gran parte i giovani stranieri arrivano dall'Africa Centrale (Senegal Gambia, Guinea, Costa D'Avorio, Nigeria).

Questa varietà di origini di minori e giovani stranieri nei nostri Ipm comporta un'estrema varietà dei vissuti e della specificità delle storie individuali sottese ad ogni presenza e pone una sfida, mettendo duramente alla prova la costruzione di un percorso educativo e rieducativo che possa considerarsi di successo. Si tratta di una sfida che si aggiunge alle difficoltà che caratterizzano in generale il sistema degli Ipm, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e in primis quelle dovute all'età degli ospiti, non solo minori, ma anche giovani adulti.

Tra i suggerimenti e le proposte che variamente emergono sia dall'indagine nazionale sugli Ipm, che dalle interviste con focus su Roma, alcuni sono decisamente orientati verso la riflessione sul sistema educativo come strumento di prevenzione. Le capacità di inclusione della scuola, in cui i minori stranieri incontrano le maggiori difficoltà e sono a maggiore rischio di esclusione, dovrebbero essere valorizzate e ciò richiede di per sé una riflessione ampia e un insieme articolato di misure. Quest'ultime vanno dal dare strumenti all'educativa di strada fino a piccoli interventi specifici, come ad esempio istituire o ripristinare figure importanti di mediatori sociali che diano anche sostegno materiale affinché i minori frequentino (nel confronto con la burocrazia, ad esempio, o nell'accompagnare i bambini a scuola) o ancora ripristinare e rendere funzionanti i trasporti pubblici a ridosso dei quartieri in cui sono presenti nuclei abitativi a elevata concentrazione di stranieri. Anche il nuovo Albo per Tutori volontari potrebbe essere uno strumento di aiuto per i minori stranieri nella fase di crescita e nei processi educativi.

Una volta aperti i cancelli degli istituti penitenziari, la sfida educativa è ancora più dura.

Tra le metodologie didattiche che potrebbero essere utilizzate dentro gli Ipm, alcuni operatori suggeriscono la valorizzazione del lavoro di gruppo, che a ben vedere, riferendosi alla capacità di ciascuno "di lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, di cogliere i vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che ha appreso", costituisce una delle articolazioni di "imparare a imparare", compresa tra le otto competenze

chiave promosse dall'Unione Europea per contribuire a una vita positiva "nella società della conoscenza" (cfr. Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2006/962/CE).

Alcuni operatori romani, riguardo all'organizzazione dei corsi, rilevano che occorrerebbe costruire maggiori opportunità di accesso a corsi di qualità che rilascino attestati e nel contempo che abbiano durata breve, che siano organizzati in maniera modulare e che nei limiti del possibile siano pensati per ogni individuo. Infatti, è stato evidenziato come, paradossalmente, i tempi brevi di permanenza, legati all'aver commesso reati di minore entità, possono contrastare con la possibilità di costruire dei progetti di vita che aiutino il minore a prendere le distanze da un contesto sfavorevole costruendo il proprio futuro. Per questo motivo, oltre ai problemi già evidenziati legati alle figure adulte di riferimento e alla possibilità di giungere al possesso dei famigerati "documenti" che portano con sé la possibilità di cimentarsi in un percorso lavorativo, diventano cruciali aspetti specifici che facilitino la costruzione di un percorso formativo. Tra questi, oltre alla costruzione di corsi modulari di qualità, viene rilevata la possibilità di aprire un dialogo con tutte le strutture del territorio, sociali e scolastiche, per poter proseguire un percorso formativo e portarlo a compimento, così come la possibilità di creare una rete di risorse pubbliche e private.

Nel Lazio, per citare un esempio che ha avuto un'altissima incidenza di successi, una ripartizione di funzioni tra Ipm, Servizi Sociali e Cpa, ha fatto sì che gli educatori di prima accoglienza potessero seguire i progetti di giovani in misura cautelare quale prescrizione o permanenza in casa anche laddove, per la minore entità del reato commesso, i minori sarebbero stati meno seguiti per garantire la priorità ai casi più gravi. Poter selezionare il tipo di progetto e il momento adatto per guidare il minore è risultato, in molte situazioni, un elemento essenziale di successo.

Infine, si deve sottolineare l'esigenza di rinforzare e sostenere il dialogo inter-istituzionale (di cui il protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca siglato a Palermo il 23 maggio 2016 e basato su previ accordi, costituisce un buon esempio), come anche l'urgenza di affrontare le necessità specifiche della formazione dei docenti, troppo importante per essere lasciata a corsi non centrati sulle reali esigenze degli Ipm.

ALLARGARE LA RETE, RIDURRE L'UTENZA. LA GIUSTIZIA MINORILE IN INGHILTERRA E GALLES

di Vincenzo Scalia

Per comprendere il sistema italiano della giustizia minorile in tutta la sua portata, è sempre utile dare uno sguardo a quanto accade in altri Paesi. Abbiamo scelto di guardare qui alla giustizia minorile dell'Inghilterra e del Galles visto lo spazio che la separa da quella italiana in termini di impianto complessivo e di scelte di intervento e vista la conseguente capacità che una tale considerazione potrà avere nel far risaltare i contorni del sistema italiano.

Il sistema giudiziario minorile britannico è molto frammentato, in quanto si muove sulla falsariga delle articolazioni regionali che caratterizzano il Regno Unito. Sia la Scozia, sia l'Irlanda del Nord, dispongono di sistemi giudiziari minorili propri, che i processi di decentramento culminati con la concessione di ampie autonomie locali durante il primo governo *New Labour* capeggiato da Tony Blair (1997) hanno ulteriormente accentuato. Anche il Galles, a partire dal 2001, dispone di un proprio parlamento, ma continua a fare riferimento all'Inghilterra a livello amministrativo e giudiziario. Questo contributo verterà sulla descrizione e sull'analisi del sistema giudiziario minorile di Inghilterra e Galles, sia perché queste due entità amministrative rappresentano quasi il 90% di tutta la popolazione del Regno Unito, sia perché l'articolazione dell'organizzazione giudiziaria minorile, nonché l'implementazione delle politiche di intervento, si muovono secondo linee guida radicalmente diverse da quelle italiane, laddove la Scozia, soprattutto, e l'Irlanda del Nord, cercano di avvicinarsi al modello continentale. Questo contributo cercherà di illustrare il funzionamento del sistema giudiziario minorile anglo-gallese sovrapponendo tre piani. Il primo riguarda le linee guida politico-legislative che lo ispirano. Il secondo metterà a fuoco le articolazioni organizzative del sistema. Il terzo livello, invece, si concentrerà sui dati relativi all'utenza del sistema giudiziario minorile, cercando di mostrare come una riduzione dell'intervento poliziesco-giudiziario sui minori si ponga in realtà in posizione speculare rispetto al processo di *net widening*, ovvero di allargamento della rete formale del controllo sociale, così come descritto e analizzato da Stanley Cohen (*Visions of Social Control*, London: Transaction, 1985).

Il sistema giudiziario minorile anglo-gallese si muove secondo le direttive tracciate dal *Crime and Disorder Act*, la legge varata dalla Camera dei Comuni nel 1998 e che riforma in profondità il sistema penale, in particolare il sistema giudiziario minorile. La riforma, approvata dopo un anno dall'insediamento del nuovo governo laburista dopo 18 anni di ininterrotti esecutivi a guida Tory, si prefiggeva l'obiettivo di rispondere in modo immediato ed efficace al panico morale diffuso presso l'opinione pubblica britannica in relazione alla criminalità di strada e minorile in particolare. Tony Blair aveva vinto le elezioni all'insegna dello slogan *tough on crime, tough on its causes* (duri con la criminalità e con le sue cause). Per questo motivo, il legislatore abbandonò l'approccio legalistico, ovvero incentrato sulla tutela dei diritti e delle garanzie dei minori nel sistema penale, per

adottarne uno di tipo welfaristico (Mac Laughlin, E., Muncie, J. (2003), *Youth Justice*, London: Sage). Secondo questa impostazione, la titolarità di diritti e garanzie assume una posizione secondaria rispetto alla tutela sia del minore, sia della comunità dai rischi che la commissione di atti devianti può comportare. Per questo motivo, in un paese dove la soglia del *doli incapax*, ovvero l'età minima per l'imputabilità penale, è relativamente bassa, in quanto è fissata a 10 anni contro i 14 anni dell'Italia e i 13 anni di Francia e Spagna, si è optato per una strategia preventiva, definita di *early intervention*, ovvero di intervento precoce. I minori vengono costantemente attenzionati a tutti i livelli: a scuola, in famiglia, sul lavoro, attraverso una rete di agenzie istituzionali e non, capillarmente diffusa sul territorio, per essere eventualmente sottoposti ad interventi preventivi o contenitivi secondo la gravità del caso valutata dalle autorità giudiziarie.

Al vertice della giustizia minorile in Inghilterra e in Galles troviamo lo *Youth Justice Board* (Yjb), un organismo indipendente, il cui coordinatore è nominato dal Ministero della Giustizia, ma i cui componenti vengono selezionati da agenzie preposte al welfare. Il coordinatore, oltre ad assicurarsi che le linee guida siano eseguite, si occupa della gestione dei fondi messi a disposizione dal governo. Si tratta di una vera e propria *governance*, che non comporta la gestione degli istituti minorili (*Secure Estates*), la quale compete direttamente al Ministero che ne affida la gestione a società che prendono l'incarico in appalto, fornendo tutto il personale preposto al funzionamento della struttura: guardie, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, insegnanti, medici, infermieri. Questa specificazione serve per comprendere meglio la filosofia dell'*early intervention*, in quanto nelle mani dello Yjb risiede il coordinamento e l'implementazione delle politiche trattamentali. Allo Yjb fanno capo lo *Youth Justice Resource Hub*, che gestisce le risorse necessarie per gli interventi, gli *Youth Offending Team* (Yot), articolati localmente, composti da poliziotti, giudici, assistenti sociali, membri della comunità, preposti all'individuazione e all'esecuzione degli interventi sui singoli minori, gli *Youth Offending Professional Networks*, che raggruppano a livello locale tutti gli esperti di devianza minorile; infine, troviamo un soggetto come *Asset Plus*, un network di pianificazione e valutazione degli interventi nominato dallo Yjb. I soggetti privati, quindi, si trovano ad operare in un sistema integrato col pubblico, applicando le direttive elaborate da un organismo che non dipende direttamente dal governo ma ne è supervisionato. Un'integrazione pubblico-privato che sottende al funzionamento del sistema giudiziario.

Un minore considerato 'a rischio' viene segnalato dagli operatori del territorio (di solito gli insegnanti o il preside) alla polizia, che valuta la necessità di portare il caso davanti a un giudice. Il primo provvedimento che scatta nei confronti di un minore ritenuto a rischio di devianza è quello del *parenting order*, vale a dire l'obbligo da parte dei genitori, o del genitore singolo presso cui il minore è collocato, di assicurarsi che il figlio o la figlia frequentino regolarmente la scuola e non si rendano colpevoli di infrazioni del codice penale. Nel caso in cui questa ipotesi si verifichi, il minore compare davanti alla magistratura (di solito la *Magistrate Courts* per i reati punibili con meno di cinque anni di reclusione), che può irrogare nei suoi confronti una vasta gamma di provvedimenti: il primo è la *caution*, ovvero una sollecitazione a controllare i propri comportamenti, che si articola nella *reprimand*, ovvero la reprimenda, e nel *warning*, ovvero il monito. Successivamente, il minore può essere condannato a svolgere un periodo di *community*

service, ovvero di attività lavorative non retribuite o di volontariato, oppure – secondo la gravità del reato, nonché della problematicità del contesto sociale e familiare di provenienza del minore, o dei suoi problemi psicofisici – ad attività trattamentali specifiche. I magistrati prendono la loro decisione dopo essersi consultati con gli Yot che, in seguito, sono preposti al monitoraggio costante del minore, al fine di assicurare che il provvedimento venga eseguito e che il suo esito sia positivo. Per i casi più gravi, si arriva alla detenzione on remand, ovvero prima del processo, e alla sentence, che è a condanna definitiva, da scontare in una delle Secure Estates.

Queste si dividono in *Secure Homes for Children*, preposte alla detenzione dei minori dai 10 ai 16 anni, e *Secure Training Centres*, che orientano i giovani di età tra i 16 e i 18 anni verso l'avviamento professionale. A partire dal 2006, i governi succedutisi in carica hanno optato per una politica volta alla residualizzazione dell'utilizzo della risorsa penale e alla valorizzazione delle politiche di controllo della devianza minorile sul territorio, come vedremo attraverso i dati successivi.

Negli ultimi dieci anni, si è registrato un aumento dell'età media dei giovani reclusi nelle *Secure Estates*: da 14,2 del 2006, si è passati a 15,6 del 2016 (*Youth Justice Board Annual Report, 2016-17*, www.gov.uk), a testimoniare la scelta del governo britannico di privilegiare l'intervento sul territorio all'approccio brutalmente contenitivo. In direzione di questa scelta, che ha contribuito alla riduzione dell'approccio penale, va letta la decisione presa dall'ultimo governo a guida laburista di abolire le *Offences Brought to Court*, ovvero una gamma di reati bagatellari commessi dai minori che rendeva obbligatorio da parte della polizia il loro deferimento all'autorità giudiziaria. In seguito a questo nuovo provvedimento, sono gli Yot a fare da filtro tra il minore e la magistratura, privilegiando l'aspetto dell'intervento trattamentale su quello del contenimento penale. Ad un'impostazione repressiva si è preferito un approccio preventivo, con l'implementazione dei programmi preventivi (*youth prevention schemes*), alternati coi provvedimenti di giustizia riparativa. In termini di dati numerici, le statistiche evidenziano un drastico cambiamento di rotta all'interno del sistema penale minorile in Inghilterra e in Galles. Se nel 2006 i minori che entravano a vario titolo nel sistema penale erano 348.500, dieci anni dopo assistiamo ad una riduzione del 75%, in quanto la cifra ammonta a 88.600. Un andamento analogo lo seguono gli arresti: nel 2006, i minori arrestati ammontavano a 107.700, nel 2016 l'ammontare complessivo è pari a 18.300, per una riduzione dell'83%. Sulla stessa falsariga si collocano i reati accertati, che registrano un calo complessivo del 74%: erano 301.900 nel 2006, sono stati 79.600 sei anni dopo. Spostandoci all'interno delle Secure Estates, il numero delle presenze medie risulta drasticamente diminuito, in quanto le 2.800 presenze del 2006 dieci anni dopo si sono ridotte a 960. La sensibile riduzione dell'utilizzo della risorsa penale sembrerebbe giustificata anche da una caduta verticale del recidivismo. Rispetto al 2005, la reiterazione dei reati, nel 2014, risultava diminuita del 72%. Nello stesso arco di tempo, il numero dei minori incappati nuovamente tra le maglie della giustizia penale era diminuito in ragione del 79%.

La nuova politica penale minorile promossa da Tony Blair dalla fine degli anni novanta sembrerebbe avere riscontrato successo, in seguito ad una drastica riduzione del numero dei minori che si trova all'interno del circuito penale. Tuttavia, elaborando una riflessione più accurata sul tema, non si possono non sollevare alcune perplessità. Innanzitutto, la bassa soglia del doli

incapax, che parte dai 10 anni di età, costituisce un criterio che, per i nostri parametri, appare troppo punitivo, nella misura in cui si rivolge a minori di età troppo giovane. In secondo luogo, questa severità sembrerebbe confermata dalla cifra, in quanto 960 persone, considerato che l'Italia ha una popolazione maggiore di quella di Inghilterra e Galles e un numero di detenuti minorenni inferiore all'incirca della metà, rappresentano un dato ancora elevato. Inoltre, se guardiamo da vicino i dati relativi all'utenza all'interno delle *Secure Estates*, affiorano dei dati che spiegano più dettagliatamente la politica penale minorile perseguita in Inghilterra e Galles.

Tra il 2014 e il 2016, negli istituti penali minorili inglesi e gallesi, sono transitati 5.651 minori. Di questi, 257 (pari al 4,5% del totale), sono ragazze. Tra di loro, il 61% dei ragazzi e il 57% delle ragazze è stato protagonista di abbandono scolastico, il 48% dei maschi e il 50% delle femmine hanno problemi di stupefacenti, il 33% dei minorenni di sesso maschile e il 41% tra quelli di sesso femminile denota problemi mentali. Ancora più grave è la situazione delle ragazze, il 60% delle quali presenta problematiche relative allo sfruttamento sessuale (contro il 9% dei ragazzi), e il 63% evidenzia una tendenza all'autolesionismo o al suicidio (31% nei maschi). Le strutture detentive, in altri termini, si pongono come il collettore di estremo disagio, come quella 'disarica sociale' che caratterizza le prigioni per adulti. Per un modello di giustizia minorile che, all'inizio, abbiamo definito di tipo welfaristico, la delocalizzazione verso la prigione dei disagi sociali più acuti sembra essere una contraddizione. In realtà, il modello inglese di giustizia minorile non abbandona del tutto la sua impronta contenitiva. In primo luogo, perché un approccio preventivo è imperniato principalmente sull'individuazione delle categorie sociali 'a rischio', quindi sulla selezione preventiva, che interessa i gruppi sociali marginali, che vengono resi oggetto di una politica di contenimento, all'interno della quale prevalgono i casi di disagio estremo, che spesso vengono letti come potenzialmente forieri di devianza pur non essendolo. In secondo luogo, perché un approccio di questo tipo viene attuato attraverso l'attivazione di una rete plurale articolata, dove le competenze di soggetti diversi si sovrappongono. Negli Yot, i poliziotti svolgono anche il ruolo trattamentale degli assistenti sociali e viceversa. Inoltre, i magistrati ricoprono un ruolo di primo piano, riaffermando la centralità del sistema penale all'interno di questo approccio. Infine, questa scelta di coinvolgere attivamente i privati sembra orientare le scelte dei governi britannici più verso la necessità di razionalizzare i costi e di raggiungere una maggiore efficienza, che spiega anche la scelta di abolire l'obbligatorietà della polizia di riferire alla magistratura i casi di reato. Si preferisce lavorare sul territorio, affidando la gestione dei casi a rischio a questa rete ibrida composta da poliziotti e operatori trattamentali, che chiede ai giudici di sanzionare le scelte già compiute da loro. La decisione sui casi di devianza si sposta così indietro di un passo, senza essere discussa dettagliatamente in un'aula di tribunale, dove i minori avrebbero maggiori possibilità di affermare i loro diritti e garanzie. Non a caso, non è stata prodotta alcuna politica volta alla depenalizzazione, né si è elevata l'età del doli *incapax*. La diminuzione del numero dei minori nel sistema penale può essere letta positivamente, ma per dare un giudizio complessivo sul sistema penale minorile in Inghilterra e Galles sarebbe rilevante sapere quanti minori rimangono nel limbo della prevenzione.

CONVERSAZIONE CON GEMMA TUCCILLO (CAPO DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA')

di Susanna Marietti

Dalla metà del marzo 2017, Gemma Tuccillo è alla guida del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Pochi giorni dopo, il 10 di aprile, era già con noi al convegno organizzato da Antigone dal titolo "Che fine hanno fatto gli Stati Generali? Carceri e misure alternative: cosa si è fatto, cosa non si è fatto, cosa si poteva fare". E in quell'occasione ha raccontato il suo modello di giustizia minorile e quel che si aspetta dalla prossima, attesa riforma. Abbiamo voluto parlare con lei per andare più a fondo nel comune ragionamento.

Gemma Tuccillo, Antigone ha una lunga tradizione di visite penitenziarie, attraverso il suo Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia. Anche di recente, abbiamo visitato molti Istituti Penali per Minorenni. Da un lato, abbiamo visto un modello detentivo che cerca di essere diverso da quello degli adulti e di concentrarsi sulle giuste specificità da dedicare a dei ragazzi; dall'altro, tuttavia, ci siamo accorti che non sempre si riesce a farlo allo stesso modo. So che le faccio una domanda dalla portata vastissima ma, se lei dovesse dire come deve essere l'esecuzione della pena detentiva per un minore, come la descriverebbe?

La prima considerazione è nella direzione che la pena detentiva sempre più deve essere *extrema ratio* nella esecuzione penale minorile, dunque soluzione riservata alle situazioni in cui essa è la sola risorsa possibile, idonea a coniugare le esigenze sanzionatorie e quelle di sicurezza sociale, pur nel pieno e anzi ancor più ampio rispetto delle esigenze educative e formative del giovane condannato. Dunque la vita detentiva, nelle strutture per minori di età deve prevedere la maggiore aderenza possibile alla vita esterna, garantire la prosecuzione dei percorsi scolastici e formativi, e fornirne di nuovi ed aderenti alle inclinazioni del singolo ragazzo, oltre che assicurare il mantenimento delle relazioni affettive significative ed un costante sostegno che rafforzi l'autostima e stimoli senso di responsabilità. La struttura detentiva deve offrire opportunità concrete e contrastare ozio ed isolamento, condizioni che peraltro possono indurre tentazioni di gesti autolesivi ed ingenerare spunti di ribellione. Personalmente ritengo che la partecipazione alle attività e più complessivamente alla vita di Istituto, rientri tra gli indicatori di 'recupero' e costituisca un importante segnale di positiva risposta al trattamento. E gli interventi devono essere il più possibile flessibili e modulati in modo adeguato rispetto ai consistenti cambiamenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato l'utenza che accede agli Ipm. In un sistema sempre più strutturato su soluzioni diverse dalla detenzione è evidente che chi accede in istituto presenta, di regola, caratteristiche personali, familiari e sociali di particolare difficoltà spesso collegate alla particolare gravità dei fatti commessi. L'appartenenza al crimine organizzato, la presenza di patologie psichiatriche spesso associate a dipendenze, la provenienza da altri Paesi e la mancanza di riferimenti familiari ed affettivi descrivono solo alcune delle situazioni più frequenti che riguardano i minorenni che accedono agli Istituti penali. È evidente come in situazioni di questo tipo i modelli

di intervento devono essere profondamente diversi, non possono esaurirsi nell'immissione nel sistema di opportunità di lavoro e di istruzione (che ovviamente restano indispensabili) ed è necessario farsi carico della complessità del vissuto di ciascuno intervenendo in modo multidisciplinare e sempre più individualizzato.

Noi ci occupiamo molto anche di comunicazione, nel tentativo di spostare l'asse dell'opinione pubblica verso standard culturali alti. A suo parere, come si può spiegare alla gente che è giusto che il carcere per i minori sia residuale o che sia addirittura da superare? E come giustificare un modello di pena improntato esclusivamente al pronto recupero sociale dei ragazzi?

L'obiettivo primario è il superamento dell'idea che repressione e isolamento siano sinonimo di sicurezza. La Costituzione parla di pene e non di pena. Dunque la misura alternativa, o più complessivamente la misura penale di comunità, non è un premio ma un modo alternativo di eseguire la pena e con pari dignità di sanzione che, se adeguatamente applicata, attraverso programmi trattamentali individualizzati e concreti, produce sicuri risultati in termini di sicurezza sociale e diminuzione del rischio recidiva. L'isolamento non consente una riflessione dinamica sulle condotte devianti poste in essere, non favorisce il processo di responsabilizzazione, non aiuta a maturare e a definire il senso di appartenenza alla collettività. Spesso anzi incattivisce, costruisce false identità e rafforza nel condannato il convincimento che la condotta deviante e ancor più spesso atteggiamenti di prevaricazione e sopraffazione sono gli unici in grado di conferire spessore e visibilità. Parimenti solo la presa d'atto diretta che il giovane che ha 'sbagliato' operosamente si impegna per porre rimedio all'errore e per costruire percorsi finalizzati all'acquisizione di regole improntate al rispetto delle altrui libertà per poter vedere riconosciuti i propri diritti, può indurre la collettività ad accogliere e non allontanare, a collaborare ai percorsi di inclusione. È necessario, naturalmente, implementare le risorse e rafforzare gli uffici con personale adeguatamente formato e motivato, anche per poter affrontare l'auspicato incremento di misure alternative alla detenzione all'indomani dei decreti attuativi della delega che necessita di un intenso lavoro anche in sinergia con le strutture detentive. Ed è altrettanto indispensabile coinvolgere la collettività, valorizzando l'apporto delle imprese che offrano opzioni lavorative non limitate al segmento di esecuzione pena, e quello preziosissimo del volontariato, anche relativo al servizio civile, con progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale, come auspicato con la firma dell'Accordo con la Conferenza Nazionale del Volontariato. Fondamentale rilievo viene conferito, e sempre più si intende conferire, al coinvolgimento attivo del nucleo familiare di appartenenza, la cui consapevole adesione ai progetti è elemento imprescindibile per la buona riuscita degli stessi. Va sottolineato che con riferimento ai minori autori di reato vi è riscontro di una sempre più ampia partecipazione del mondo esterno al percorso di inclusione.

Visitando Istituti in giro per l'Italia – così come si legge anche nelle statistiche – abbiamo potuto constatare che i minorenni sotto i 18 anni in carcere sono pochi. Questo è senz'altro rassicurante. Però abbiamo anche constatato come molti operatori siano contrari alla riforma che ha allargato

fino ai venticinquenni la possibilità di permanere in lpm. Qual è la sua opinione al proposito? E qual era il senso di quella riforma?

Il tema dei cosiddetti giovani adulti è delicato e controverso, e mi sembra doveroso precisare che non risponde del tutto al vero la più generale affermazione che i disordini all'interno degli lpm siano determinati dagli ultradiciottenni. Del resto, di fronte a comportamenti inadeguati e che costituiscono ostacolo allo svolgimento regolare della vita detentiva, è ben possibile, ed accade in concreto, richiedere il trasferimento del singolo detenuto alla struttura per adulti. Auspico però una riforma della normativa – e l'Ordinamento Penitenziario minorile potrebbe essere la occasione propizia – nel senso di evitare l'ingresso in lpm a coloro che hanno già scontato o stanno scontando una pena detentiva in struttura per adulti per reati commessi nella maggiore età, e dunque dopo il reato commesso da minori e la cui esecuzione interviene però successivamente. Piuttosto mi sembrerebbe molto importante condividere e prevedere, e ci stiamo impegnando in tal senso con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, percorsi trattamentali omogenei per tutti i giovani adulti, anche quelli che hanno commesso il primo reato dopo il compimento dei diciotto anni e che dunque sono ristretti in strutture per adulti.

A proposito di riforme, come da lei menzionato siamo oggi a un momento aspettato da tempo. A breve usciranno i decreti attuativi della delega parlamentare al Governo per riformare, tra le altre cose, anche l'Ordinamento Penitenziario minorile. Sono tanti anni che si pensava a un nuovo Ordinamento Penitenziario specifico per i minori. Quali sono le cose più rilevanti che cambieranno? In che modo l'Amministrazione si organizzerà per darvi attuazione?

Credo che le nuove regole per l'esecuzione penale per i minorenni debbano allinearsi allo spirito ed ai principi che già governano da molti anni il processo minorile e quindi il senso complessivo dell'intervento penale nei confronti dei giovani minori di età. In questa prospettiva è evidente che il primo intervento deve riguardare, come del resto esplicitamente imposto dalla legge delega, l'eliminazione di ogni preclusione assoluta ed automatismo che limiti l'accesso a misure diverse dal carcere o a istituti di favore. Mantenere per i minorenni limiti che impediscono una valutazione del giudice in ragione del tipo di reato commesso o per entità della pena inflitta è in contrasto con una concezione complessiva del sistema penale minorile costruita sull'analisi della personalità e sulla individuazione delle soluzioni migliori per favorirne lo sviluppo. Allo stesso modo è evidente la necessità di adeguare gli strumenti ordinamentali pensati per gli adulti alle esigenze dei minorenni. Penso soprattutto alle esigenze di istruzione e formazione professionale, alla tutela dei legami affettivi e familiari, ai collegamenti con la comunità esterna e al sistema disciplinare.

Non pensa sia il caso di pensare anche a un Regolamento di esecuzione per i minori?

Molte disposizioni contenute nell'Ordinamento Penitenziario e nel Regolamento di esecuzione prevedono diritti e disciplinano correttamente procedure che possono tranquillamente essere applicabili ai minorenni. Si tratta, anche per quanto attiene al Regolamento, di individuare le parti per le quali è necessario un adeguamento (penso ad esempio alla disciplina delle comunicazioni o

al disciplinare) che però ben potrebbe essere inserito in un solo articolato normativo che introduce una disciplina speciale secondo la tecnica normativa già utilizzata con il Dpr 448 che ha introdotto il processo minorile.

Ci sono tante virtuosità a livello territoriale, tante iniziative creative nelle quali ci siamo imbattuti. Solo per fare un esempio, che all'Ipm di Palermo il teatro sia a disposizione anche della cittadinanza esterna è un modo per rompere la chiusura del carcere. Potrei moltiplicare gli esempi. Ci può raccontare quelle su cui a suo parere si può costruire un modello di buone prassi esportabile e applicabile anche altrove?

Premesso che massima attenzione è doverosamente rivolta al momento della istruzione e della formazione e che pertanto in tutti gli Ipm sono attivati corsi di alfabetizzazione per gli stranieri, scuola primaria e scuola secondaria, oltre che corsi di formazione professionale che variano da Istituto a Istituto anche in base alle diverse offerte dei territori su cui essi insistono, le iniziative creative e virtuose sono tante, ed altrettanto numerose quelle che mirano a creare un coinvolgimento diretto della cittadinanza attiva. Ogni prassi virtuosa viene esportata nelle varie realtà territoriali al fine di valutare la possibilità di replica. Per restare al riferimento alla attività teatrale, ad esempio, anche all'Ipm di Milano il teatro è aperto all'esterno ed in ogni caso le attività teatrali sono diffusissime e numerosi i Protocolli siglati, anche a livello centrale, dal Dipartimento. L'ultimo il 17 novembre scorso con il Coordinamento nazionale Teatro in carcere e l'Università Roma 3, proprio per intensificare questa attività in tutte le strutture minorili. Ugualmente può dirsi per le attività sportive (particolarmente interessante il progetto Vela Solidale), che sono organizzate in modo che i giovani possano interagire con l'esterno e confrontarsi con un sistema di regole, di sana competitività e di logica di gruppo.

Se dovessimo individuare un elemento di critica a quanto riscontrato durante le nostre visite, ci potremmo riferire alla gestione dei ragazzi difficili attraverso i trasferimenti. Lei cosa ne pensa?

Trasferire un minore di età per motivi legati al suo comportamento deve essere sempre una soluzione estrema e che deve intervenire all'esito di adeguati interventi trattamentali. Il trasferimento rappresenta indubbiamente, in qualche misura, una fragilità del sistema, ma esso diviene determinazione necessaria a fronte di provocazioni e condotte che impediscono il regolare svolgimento delle attività ed il sereno lavoro degli operatori, creano disordini e situazioni di soggezione negli altri giovani detenuti. Talvolta il trasferimento si rende necessario sia per la tutela di questi ultimi che nell'interesse e garanzia della sicurezza dello stesso trasferito.

CONVERSAZIONE CON CRISTINA MAGGIA, GIUDICE MINORILE

di Susanna Marietti

Cristina Maggia, da molti anni alla guida della Procura dei minori di Genova, è stata da pochi giorni nominata presidente del Tribunale dei minori di Brescia. Impegnata nell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (Aimmf), di cui è vicepresidente, è uno di quei giudici minorili che lasciano il segno e che interpretano nella maniera più elevata il proprio ruolo. Ho avuto personalmente l'onore e il piacere di lavorare con lei al tavolo degli Stati Generali dell'esecuzione penale dedicato ai "Minori autori di reato", magistralmente coordinato da Franco Della Casa. Il dialogo che si è aperto da allora tra Cristina Maggia e Antigone ci ha aiutato a comprendere più a fondo il ruolo del magistrato minorile e in generale il sistema della giustizia penale italiana rivolta ai minorenni.

Cristina Maggia, a quasi trent'anni dalla riforma del processo penale minorile, come descriverebbe i punti di forza e i punti di debolezza della giustizia minorile italiana?

Posso dire che, nonostante l'età ormai ampiamente adulta, il Dpr 448/88 resta una legge con una portata assolutamente rivoluzionaria, che provoca ancora nell'operatore appassionato un senso di enorme gratitudine per la profondità di pensiero, per lo sguardo aperto e lungimirante di quel legislatore. Bisogna però che gli operatori si ricordino sempre di applicarla e non la trascurino per ragioni legate al carico di lavoro. Mi riferisco in particolare al dettato dell'art. 1, ove si dice che le disposizioni del Codice di Procedura Penale per i minori devono essere applicate "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne"; mi riferisco anche alla necessità che il giudice, ma anche il Pm specializzato, illustri all'imputato nel corso del procedimento il significato delle decisioni e le ragioni etico-sociali delle stesse. È importante rilevare come i principi legati alla necessità di informazione, comprensione e partecipazione del minore alle attività che lo riguardano, previste dalla Convenzione Onu del 1989, nel 1988 fossero già presenti nel nostro Codice minorile. Non credo ci sia molto da cambiare nella legge, che come sappiamo ha fatto da volano ad altre leggi assai civili applicate di recente al processo degli adulti. Ci aspettiamo ora un Ordinamento Penitenziario minorile che vada nella stessa direzione 'ricostruttiva' e 'riparativa'.

Guardando alla sua lunga esperienza nel sistema della giustizia minorile, come descriverebbe il suo lavoro? Qual è la maggiore specificità di un giudice minorile e cosa lo differenzia da un giudice degli adulti?

La grande ricchezza del lavoro minorile è data dalla possibilità concreta di incidere in modo positivo sulla vita delle persone, di restituire speranza, foss'anche partendo dalla commissione di un reato. Molto spesso, paradossalmente, per un ragazzo deprivato che devia, il processo penale si trasforma in una opportunità di riscatto. Nessun giudice ordinario prova la grande soddisfazione di

vedere la trasformazione di un soggetto di minore età, sottoposto al processo, che matura, evolve, a volte sboccia nell'arco di pochi mesi, solo perché oggetto delle attenzioni positive, pedagogiche e in definitiva 'affettive' dei molti adulti che si occupano di lui.

Quello che dice che è bellissimo. E ci vogliono senz'altro un'attenzione e una competenza specifiche degli operatori della giustizia minorile per portare avanti tutto ciò. Quell'attenzione e quella competenza che costituiscono un filo conduttore anche delle indicazioni della recente Direttiva europea 800/2016. Tuttavia, se con una mano l'Italia, attraverso Caterina Chinnici, dava un contributo essenziale affinché la Direttiva vedesse la luce, con l'altra mano il Governo italiano proponeva una riforma che avrebbe accorpato le procure e i tribunali per minorenni a quelli degli adulti, del tutto in controtendenza rispetto ai principi ispirativi della nuova direttiva e facendo inevitabilmente perdere specificità di attenzione e competenze alla giustizia minorile. Lei cosa ne pensa? Abbiamo davvero scongiurato un pericolo con la mancata riforma?

Il rischio di una riforma che contribuisse ad azzerare una mentalità specializzata e profondamente positiva che si è costruita in molti anni, grazie a maestri del calibro di Alfredo Carlo Moro, uno fra i tanti, è stato grande e io credo legato ad una sostanziale scarsa informazione su quanto accade negli uffici minorili, considerati da molti colleghi e da molti avvocati 'uffici minori o di scarsa importanza'. Certamente – ferma restando la ineliminabile autonomia degli uffici giudiziari minorili – una buona riforma (non tanto nel penale ma nel civile) è necessaria e non tutto ciò che era stato pensato è da scartare tout court.

Occorrono norme processuali che uniformino le diverse prassi dei Tribunali minorili, occorre ripensare al ruolo dei Giudici Onorari, occorre garantire multidisciplinarietà ogni volta che ci si occupa di un minore, occorre un pensiero profondo e non superficiale per arrivare ad una riforma di grande momento. Soprattutto non bisogna fondare le necessarie scelte legislative future su pregiudizi legati a possibili cattive prassi di qualche ufficio giudiziario, generalizzandole senza conoscere tutta la realtà dei territori.

Parliamo della messa alla prova. Si tratta sicuramente dell'istituto di maggior successo della nostra giustizia minorile. Tanto è vero che lo abbiamo esportato anche agli adulti. È un modello che funziona nella prassi, ma che tuttavia ha alcune criticità teoriche quali quelle dell'abbassamento delle garanzie derivanti dalla sospensione del processo. Lei cosa ne pensa?

Personalmente provo una grande simpatia per l'istituto della messa alla prova e so che a Genova, ove lavoro, viene usata in modo massiccio, più che in altre parti di Italia. Ovviamente la messa alla prova per i minorenni, partendo dalla conoscenza approfondita della personalità del minore e dell'ambiente in cui vive, con i suoi punti di forza e di debolezza, ha come obiettivo l'evoluzione e la maturazione del ragazzo e si sostanzia in una acquisita capacità di riflessione sul male cagionato, attraverso attività riparative ed educative. Non è perciò paragonabile alla messa alla prova degli adulti per i quali non è consentito un approfondimento della personalità dell'imputato e che si

estrinseca quindi solo in un obbligo di 'fare'. La sua preziosità non è legata al fatto che sia scelta in luogo del carcere, ma che inneschi percorsi virtuosi nell'esistenza del ragazzo che in futuro gli consentiranno di evitare di ricadere nell'errore e spesso di arrivare ad una pacificazione con la vittima.

Come funziona la difesa per i ragazzi che non possono pagarsi una difesa tecnica di fiducia?

La difesa d'ufficio nel processo minorile funziona molto bene perché gli avvocati iscritti nelle liste dei difensori dei minorenni sono tenuti a frequentare corsi di specializzazione ad hoc. A volte è più competente un difensore di ufficio che un avvocato nominato di fiducia che non abbia esperienze minorili. Come è noto difendere un minore è cosa diversa dal difendere un adulto.

Però non c'è dubbio che, come emerge da vari contributi del presente rapporto, vi sia un rischio discriminatorio nel sistema della giustizia minorile italiano nei confronti dei ragazzi stranieri, che spesso sono poi quelli che si avvalgono della difesa di ufficio.

La discriminazione fra un minore italiano e uno straniero non è data dalla legge, ma è legata alle minori possibilità, per un ragazzo straniero che non abbia riferimenti familiari e una stabile dimora, di avvalersi dei percorsi deflattivi previsti. Se è senza fissa dimora sarà difficile costruire una messa alla prova che sia realizzabile. Ecco perché ci sono così tanti giovani stranieri in carcere: non perché sono i più cattivi ma perché sono i più soli.

Lasciamo adesso gli aspetti procedurali ed entriamo all'interno degli Istituti di pena. Molti operatori si stanno lamentando del recente allargamento fino ai venticinquenni della possibilità di permanere in Ipm. Si dice che il contatto con i ragazzi più grandi penalizzerebbe più giovani. Ma d'altra parte non si può negare che tale allargamento sia una grande opportunità data a questi giovani, quella di usufruire per più tempo di un modello di detenzione più mite, più aperto, più attento alle esigenze del singolo. Lei cosa ne pensa?

Non mi sento di condividere le lamentele legate alla presenza negli Ipm dei giovani adulti, che penso sia invece una opportunità. Intanto accade assai di rado che minori molto giovani siano in stato di detenzione, proprio in virtù della percorribilità nel processo penale minorile di molte strade alternative al carcere che deve rimanere quindi l'ultima spiaggia. Certamente però penso che le organizzazioni degli Ipm debbano tenere conto delle diversità esistenti fra gli ospiti, differenziando eventualmente i programmi per i più grandi da quelli per i più giovani. Credo che una maggiore presenza negli Ipm di figure educative e pedagogiche, capaci di prevenire lo scoppiare dei conflitti, capaci di mediare e leggere in modo non banale le situazioni, più che un rinforzo dell'aspetto repressivo, porterebbe a situazioni più pacifiche. In ogni caso, visto il costante prolungamento dell'adolescenza – per tanti ragazzi anche sino a 30 anni – fuori dalle carceri, lo

stesso fenomeno credo si possa riscontrare all'interno, con la necessità di interrogarsi sui mutamenti generazionali dell'utenza e sulla capacità degli adulti di rinnovare e adattare al reale la propria capacità gestionale.

Che ne pensa del modello disciplinare che dovrebbe venire impostato in un carcere minorile?

Credo che per gli adulti che operano in un lpm valgano gli stessi principi cui si deve ispirare un genitore nella crescita dei suoi figli: esempio, coerenza dei messaggi, chiarezza e semplicità delle regole, ascolto, empatia, fermezza senza accanimento punitivo, rispetto, con la costante ricerca di una strada che consenta al minore ribelle di riparare al suo errore senza sentirsi umiliato. La rabbia e il rancore nati dalla sopraffazione vendicativa non portano mai nulla di buono.

Abbiamo partecipato insieme ai tavoli degli Stati Generali. Cosa pensa della riforma che a breve vedrà la luce? Cosa si aspetta da essa quale elemento più importante?

Ho partecipato con grande entusiasmo e con senso di gratitudine verso chi ha avuto fiducia in me al tavolo 'Minori autori di reato' degli Stati Generali, che considero una esperienza straordinaria. Sinceramente non so cosa stia accadendo dei pensieri che erano stati prodotti da tante menti pensanti: mi auguro che nel percorrere la strada del pur necessario compromesso politico, tuttavia non si perdano del tutto di vista gli ideali che ci avevano ispirato. Mi auguro, quanto all'Ordinamento Penitenziario minorile, che l'idea di minore come soggetto vulnerabile da recuperare non venga snaturata da semplificazioni sterilmente punitive.

CONVERSAZIONE CON MARIO TAGLIANI, DOCENTE ALL'IPM DI TORINO

di Sofia Antonelli

Sono quasi 35 anni che Mario Tagliani insegna al Ferrante Aporti di Torino. Non esisteva ancora in Codice di Procedura Penale minorile quando cominciò a muoversi tra i banchi scolastici dell'Ipm. La sua storia, gli incontri, i successi e i fallimenti, le bellezze dei ragazzi e i loro dolori li ha raccontati nel libro "Il maestro dentro", uscito nel 2014 per Add Editore. Abbiamo conversato con Tagliani nel tentativo di capire più a fondo la sfida dell'istruzione in un carcere minorile. La sua lunga esperienza, seppur sempre nell'Istituto torinese, porta inevitabilmente con sé quei tratti di universalità che ci aiutano a comprendere l'intero sistema, in un aspetto tanto centrale come sempre l'istruzione sa essere.

Mario Tagliani, parto da una domanda molto generale ma sicuramente non generica: secondo lei che ruolo svolge l'istruzione negli Ipm?

Per molti ragazzi i corsi negli Ipm rappresentano l'ultima occasione per andare a scuola. Allo stesso modo, il periodo di reclusione è in molti casi l'ultima occasione che la scuola ha per avvicinarsi a loro. I ragazzi del Ferrante il più delle volte sono reduci da esperienze scolastiche negative, ai loro occhi la scuola è principalmente vista come luogo di punizione. Il primo obiettivo per gli insegnanti degli Ipm è quindi far capire che l'aula scolastica può essere molto altro: un luogo dove si può parlare di tutto, dove si può discutere, ascoltare musica, vedere film o scrivere una lettera a casa. Solo una volta riacquistato un rapporto positivo e di fiducia con la scuola si potrà pian piano arrivare ad insegnare la cultura vera e propria. Anche le attività extra-scolastiche, tra l'altro, sono fondamentali per i ragazzi. Lo sport e il teatro in particolare sono in grado di consentire loro la massima espressione, fisica e mentale.

Quali sono le principali difficoltà legate all'istruzione negli Ipm?

Sono quelle che derivano dal frequente turnover dei ragazzi. All'Ipm di Torino, chi arriva a settembre difficilmente resta fino a giugno per sostenere l'esame di fine anno e solitamente solo i ragazzi iscritti da gennaio in poi arrivano agli esami finali. Di conseguenza si sta valutando la possibilità di istituire degli esami anche nel mese di gennaio, per permettere a un maggior numero di persone di ottenere un diploma. I ragazzi iscritti a scuola nel corso dello scorso anno scolastico (2016/2017) sono stati 37 (20 minori e 17 giovani adulti); fra questi, 12 sono stati preparati all'esame ma solo 5 giovani adulti hanno sostenuto l'esame di licenza media, peraltro superandolo brillantemente.

Di cosa ci sarebbe bisogno per migliorare le condizioni di insegnamento e apprendimento?

Da un punto di vista pratico, le aule del Ferrante Aporti sono insufficienti per permettere a tutti di seguire i corsi scolastici. Al momento le aule propriamente adibite all'insegnamento sono due, più la biblioteca utilizzata come classe da un altro insegnante. Sarebbero necessarie almeno quattro aule. I materiali scolastici sono regolarmente messi a disposizione dall'Istituto e i libri necessari sono forniti dalle scuole. Oltre al miglioramento di alcune carenze strutturali, ciò di cui avrebbe realmente bisogno l'Ipm di Torino, e in generale tutti gli Ipm italiani, è una maggiore presenza di insegnanti giovani, sui 25-30 anni, capaci di comprendere meglio le dinamiche dei ragazzi detenuti. Purtroppo l'organizzazione scolastica permette di insegnare in carcere solo a chi ha un certo punteggio, e chi ha un punteggio alto solitamente ha già un'età avanzata, e questo ostacola un ricambio generazionale.

Che ruolo ha il docente che insegna negli Ipm?

Il ruolo dei docenti in Ipm non è limitato esclusivamente all'insegnamento didattico, ma a restituire un'idea diversa di scuola che possa stimolare, in alcuni casi, i ragazzi a proseguire un percorso di studio e formazione al di fuori dell'Istituto. A tal fine, gli insegnanti dovrebbero disporre, oltre che di forte motivazione e sensibilità al sociale, di grande fantasia e creatività, qualità necessarie per superare i tradizionali metodi d'insegnamento e avvicinare al mondo della scuola il maggior numero di ragazzi. Musica, libri e film sono ad esempio strumenti importanti per insegnare in maniera efficace. Non essendo vincolati ai programmi della scuola all'esterno, negli Ipm gli insegnanti godono di un'ampia libertà di insegnamento che, se da una parte consente di spaziare fra metodi e contenuti, dall'altra rischia a volte di creare confusione al docente stesso. Per non smarrirsi, bisogna in primo luogo capire il tipo di ragazzo che si ha di fronte, cercare di ascoltare i suoi bisogni e in base a questi intervenire nel migliore dei modi. Ciò che serve è quindi elasticità mentale, grandi idee e tanta voglia di fare.

Qual è dal suo punto di vista il principale obiettivo per il miglioramento dell'istruzione dei ragazzi detenuti?

La vera sfida per il futuro dell'istruzione in carcere consista nella possibilità di creare un maggiore rapporto fra i ragazzi detenuti e il mondo esterno, consentendo di studiare e intraprendere altre attività formative al di fuori dell'Istituto penitenziario. Questa è la grande scommessa da portare all'attenzione del Ministero di Giustizia.

CONVERSAZIONE CON ANGELO MAMMANA, DIRETTORE DEL CPA DI ROMA

di Ilaria Giacomi

Angelo Mammana è il direttore del Centro di Prima Accoglienza di Roma, incarico che ricopre da quasi 30 anni. I Cpa sono istituzioni che fanno parte dei servizi minorili della Giustizia. Sono le strutture dove i ragazzi appena arrestati o fermati vengono condotti in attesa dell'udienza di convalida e dove possono permanere per un massimo di 96 ore.

Direttore Mammana, i Cpa sono luoghi che giocano un ruolo molto importante nel percorso di un minore privato della libertà. Per capirli meglio è forse utile guardare alla loro storia, al modo in cui sono nati.

Sì, direi di sì. L'istituzione del Cpa è nata nel 1989, 28 anni fa. In questi 28 anni, per dare una misura dell'importanza del luogo, dal Cpa di Roma, che è quello che dirigo, sono passati oltre 20 mila ragazzi. Questi luoghi sono stati concepiti assieme nuovo codice di procedura penale. Già dalla fine degli anni '70 la giustizia minorile aveva cominciato a ragionare in termini di "esterno", di alternative al carcere, ponendosi l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al carcere minorile e far uscire i minorenni dal sistema penale. Il codice di procedura penale per i minorenni, scritto nel quadro del codice generale da magistrati e giuristi con l'indicazione di dare massima residualità del carcere, ha previsto il servizio del Cpa, un'istituzione unica, senza precedenti né termini di paragone.

Nei Cpa lavorano diversi operatori con competenze specifiche, difficilmente trasferibili da altri ambiti. In principio si è posto il problema della formazione di questi operatori. Come sono sorte queste competenze?

La peculiarità della nuova istituzione del Cpa stava nel suo essere del tutto slegata - almeno nella realtà romana - dall'IPM. Ciò ha fatto sì che fosse il servizio stesso a insegnare agli operatori ciò che era necessario in tale contesto. I luoghi danno delle indicazioni alle persone, in negativo o in positivo - molto più spesso in positivo. Le persone sviluppano degli adattamenti funzionali a un contesto preciso, sulla base di alcuni obiettivi del lavoro. Gli operatori che non avevano mai lavorato in una realtà simile a quella del Cpa hanno imparato il giusto approccio professionale dall'esperienza sul campo. Finché l'istituzione non è stata messa all'opera, anche gli addetti ai lavori la consideravano troppo complessa, poiché concentrava molto lavoro in un tempo che sembrava troppo breve. Tuttavia, una volta confrontatisi con la crisi, con i ragazzi, con le famiglie, con l'accoglienza, gli operatori hanno compreso il proprio ruolo e adattato il lavoro al luogo e agli obiettivi. Con ottimi risultati.

Come si rapporta l'istituzione con un ragazzo in una fase delicata come quella che segue l'arresto?

Il ragazzo entra, e l'unico motivo per cui noi siamo qua è quel ragazzo che entra, quindi tutto è orientato su di lui. Il Cpa interviene nell'attimo di una crisi, per cui è necessario un elevato livello di attenzione. I ragazzi arrivano attraversati con forti tensioni: il conflitto, l'arresto, il fatto di aver infranto la legge - talvolta sotto effetto di sostanze - sono elementi problematici. Arrivato qui scopre di dover trascorrere nel Cpa un tempo breve, prima di incontrare il giudice, che deciderà del suo futuro, un futuro che non è affatto scontato: non è detto che il ragazzo vada in carcere, le alternative sono molte.

Le famiglie dei minori che ruolo hanno in questa fase?

Le circostanze favoriscono l'interazione con il ragazzo e anche con i suoi familiari, che hanno un ruolo fondamentale. L'istituzione è stata pensata per stabilire una relazione con le famiglie. Il tipo di ragazzi cui si pensava allora erano i ragazzi italiani con delle famiglie alle spalle. Nel tempo poi ci si è accorti che molti ragazzi, soprattutto stranieri, non hanno alle spalle delle famiglie con cui relazionarsi, e ci si è adattati. Nei casi in cui le famiglie ci sono però, hanno un ruolo importante e sono coinvolte in tutto il processo. I genitori fanno un colloquio con gli operatori e con il proprio figlio, generalmente il giorno dopo l'ingresso in Cpa. Sono contatti sono positivi, perché creano un aggancio, danno vita al primo momento di accordo interazionale. Se si parte da una certa base costruita inizialmente poi la si può allargare fino a creare un vero e proprio percorso. Il Cpa non mette sotto attacco nessuno, accoglie per riflettere e avere informazioni, e questo ha un effetto positivo sulle famiglie. Si crea un contratto non scritto, sia che avvenga in pochi minuti che in molti mesi, un'interazione positiva in itinere tra operatore e utente.

Come vive questa fase il ragazzo? E come interagisce con l'istituzione?

Nonostante il Cpa sia per il ragazzo continuazione del conflitto e della privazione iniziati al momento dell'arresto, al suo interno cambiano i suoi tempi e le sue modalità. La percezione della crisi pian piano può cambiare, perché l'approccio è diverso da quello adottato in precedenza dagli altri attori. In Cpa il ragazzo riceve soluzioni ai suoi bisogni primari, informazioni dettagliate su quello che gli sta per succedere, e viene trattato con rispetto. Ai ragazzi si dice subito tutto quello che li riguarda, si cerca di non dire mai bugie, si dialoga. Si tenta di dare un messaggio coerente di rispetto, attenzione, serietà, di fare di uno sforzo teso al dialogo. E si fa un ragionamento sulla norma. Il Cpa vuole essere uno strumento per il ragazzo che si è posto al di fuori della norma affinché ci rientri al più presto. All'atto pratico peraltro, il comportamento e l'atteggiamento del ragazzo arrestato nei confronti del Cpa è un elemento preso in considerazione dai giudici che svolgono le udienze.

Cosa succede dopo il passaggio in Cpa? Il rapporto con il ragazzo continua?

Anche qui è utile ripercorrere un po' l'evoluzione delle cose, per capire come funzionava prima e come funziona adesso. Le dinamiche generatesi a partire Cpa hanno aperto uno spazio di lavoro inizialmente neppure considerato, vale a dire la continuazione dell'attenzione al ragazzo oltre la

permanenza in Cpa. Nei primi anni del servizio questa opzione non era pensabile: il lavoro esterno sulle misure cautelari era da inventare, esistevano poche comunità, strutturate in modo isolato come singole iniziative. I ragazzi destinati alla custodia cautelare in IPM si aggiravano tra il 30 e il 40% degli arrestati - dato peraltro migliore rispetto al passato - e la misura in primis gli stranieri privi di contatti familiari in Italia, per i quali le scelte in sede di processo si limitavano alle sole opzioni di liberazione o detenzione. Da metà anni '90 invece il numero degli operatori assegnati al Cpa è andato aumentando, e ciò ha permesso di cominciare a lavorare sulle misure esterne, a proseguire il lavoro di assistenza oltre la permanenza nel Cpa. E' stato un cambiamento importante, si è creata una continuità tra il Cpa e l'esterno, a beneficio dei minori. Gli assistenti sociali a cui venivano assegnati i ragazzi prima, in casi come la permanenza domiciliare trovavano grandi difficoltà a scalfire delle tensioni familiari ricostruite e tese a richiudersi verso l'interno. Con un operatore che già conosceva la famiglia dal Cpa invece, il lavoro è diventato continuativo. Quello della frammentazione è un aspetto quasi ineludibile del sistema minorile, e costringe il ragazzo a ricominciare da capo ogni volta. La costruzione di una continuità tra interno ed esterno del lavoro degli educatori e degli assistenti sociali ha avuto successo: le misure cautelari esterne hanno avuto esiti positivi, e i casi di arresti ripetuti sono diventati più rari e isolati. Quindi l'evoluzione dei Cpa ha avuto effetti sulle decisioni dei giudici. Sì, perché come conseguenza di quanto detto i giudici hanno iniziato disporre misure del genere in numeri maggiori, e la custodia cautelare si è ridotta di molto - in particolare laddove i ragazzi avevano alle spalle le famiglie. Attualmente la percentuale di custodia cautelare è complessivamente sotto al 10%, sia per gli italiani che per gli stranieri. Per tutti i ragazzi che non arrivano mai in carcere, gli operatori garantiscono il contatto con le famiglie durante il tempo vuoto tra il Cpa e la misura, in modo da fornire agli assistenti sociali che prenderanno in carico i casi degli strumenti già avviati.

Cosa può dirci invece del Cpa di Roma?

Rispetto a quanto ho appena detto, il Cpa di Roma ha adottato un approccio particolarmente attento nei confronti dei molti ragazzi rom (di fatto la maggioranza di tutti gli arrestati) che passano per l'istituto e che vengono seguiti durante l'intera misura esterna. È stato realizzato il progetto "Fuori Campo", che ha messo in relazione numerose realtà sanitarie, scolastiche, associative e di volontariato per dare un futuro a questi ragazzi. Il Cpa - quello di Roma ma anche quelli degli altri territori - si caratterizza non solo per il suo ruolo di accoglienza e per l'attenzione verso i ragazzi arrestati e le loro famiglie, ma anche per l'aspetto continuativo che ha assunto nel tempo, che esula dai quattro giorni di massima permanenza al suo interno.

Quali sono i numeri del Cpa di Roma? Come sono cambiati nel corso del tempo e cosa ci dicono del tipo di minori che passano dai centri, dei reati commessi e del comportamento delle autorità?

I numeri sono cambiati nel corso del tempo e lo hanno fatto a seconda dei cambi presenti nella società, soprattutto quelli legati ai flussi migratori. Per anni il flusso è rimasto stabile, nell'ordine medio dei 700 ragazzi l'anno (700 ingressi). Anche la tipologia dei reati è rimasta dello stesso tipo e

con numeri simili: prevalentemente furti, spaccio di droghe leggere, poche rapine, isolati reati di tipo diverso. Le percentuali di ragazzi italiani e stranieri hanno mantenuto proporzioni piuttosto stabili: su 700 ragazzi di media, 250 potevano essere italiani e 450 stranieri, dei quali oltre 300 di etnia rom e il resto di varie nazionalità, a seconda dei flussi migratori. A fine anni '80 vi era un numero consistente di ragazzi provenienti dalla zona del Maghreb, poi vi è stata la fase delle migrazioni degli albanesi. Poi, tra il 2004 e il 2007, il Cpa di Roma ha raggiunto il numero massimo di ingressi: 1214 nel 2005, quasi il doppio di quello che era considerato il flusso normale. In quel periodo il Cpa poteva ospitare anche 29 ragazzi al giorno, numeri altissimi sia per gli spazi che per la quantità di lavoro affidata agli operatori. Ciò era dovuto all'ondata migratoria rumena, che aveva portato dei cambiamenti anche all'interno della comunità rom presente a Roma, tradizionalmente di origine slava. Il flusso si è normalizzato di nuovo dopo il trattato di Schengen: la libera circolazione ha fatto sì che lo spazio d'azione, prima limitato, delle organizzazioni criminali alle spalle dei giovani che commettevano furti perdesse i suoi limiti, dunque in qualche modo vi è stata una distribuzione tale da far sì che i grandi numeri della migrazione romena in pochi anni tornassero alla normalità, vale a dire ai circa 700 ragazzi annui. Un importante cambiamento è stato introdotto dal fatto che le forze di polizia hanno smesso di arrestare o comunque di condurre in Cpa i minori non imputabili, che potevano essere anche 200 ogni anno. Questo numero era stato più o meno sempre fisso, dunque il riferimento annuale è diventato di 500 ragazzi scarsi. Attualmente, nel Cpa potrebbero arrivare al massimo circa 8 minori non imputabili ogni anno. Ciò ha ridotto il numero dei ragazzi rom arrestati ogni anno. Adesso, il flusso annuale è di circa 400 ragazzi. Di questi, gli italiani sono circa 130: ciò è dovuto non tanto ad una diminuzione dei reati, ma a una percezione sociale mutata, che tende a evitare l'arresto o anche la denuncia per crimini minori. Ciò non vuol dire che non vi siano le condizioni per l'esistenza di un disagio adolescenziale, ma tale fenomeno, pur pericoloso, non arriva al Cpa. Gli stranieri si aggirano sui 270 all'anno, dei quali 70 circa stranieri di varie nazionalità e il resto rom slavi e romeni, rimasti dall'ondata degli anni 2000.

Come si svolge una giornata tipo nel Cpa di Roma?

La permanenza in un Cpa può durare al massimo 96 ore. Generalmente, la permanenza media dei ragazzi si aggira intorno alle 55 ore. La grande maggioranza degli ingressi, circa il 90%, avviene di sera, nella fascia oraria dalle 19 alle 2 del mattino. All'arrivo i ragazzi vengono registrati, riforniti di abiti, biancheria e altri oggetti necessari, e lasciati riposare. La mattina nel Cpa è piena di eventi per i ragazzi: visite mediche, colloqui con psicologi ed educatori, colloqui con i genitori. Questo fa sì che solo il pomeriggio possa essere destinato a fare qualcosa di diverso. Ci sono passatempi semplici, come la televisione, le carte, la possibilità di disegnare e colorare. L'attività in Cpa è legata all'idea di offrire opportunità adatte al contesto, vale a dire permettere di creare prodotti realizzabili in circa due ore.

Quali attività vengono offerte ai ragazzi?

Ci sono tre attività principali nel Cpa di Roma. La prima è un'idea di informazione sportiva: i ragazzi non fanno ginnastica in senso stretto, ma si parla di sport, si danno consigli, al massimo si mostra qualche esercizio. La seconda è un'attività di videomaking: i ragazzi guardano i brevissimi corti realizzati dagli altri, poi possono girare i loro video all'interno della struttura e montarli al pc con l'aiuto dell'educatore. La terza attività riguarda l'alfabetizzazione informatica: vengono mostrati ai ragazzi degli usi del pc, sia programmi base che navigazione internet. Queste attività sono strumenti di distrazione e convogliano la creatività dei ragazzi.

Quanto conta la brevità del tempo di cui si dispone?

Come è facile immaginare, tempi di permanenza così brevi fanno sì che la velocità conti molto nella percezione che hanno i ragazzi del Cpa. Questo ha degli effetti anche sul sistema stesso: a differenza di quanto può succedere in IPM, manca la componente del gruppo, poiché la componente dei ragazzi arrestati è discontinua. Possono conoscersi, ma non hanno il tempo di costruire qualcosa. All'atto pratico dunque il Cpa è un filtro, il servizio si identifica più nel tempo di attraversamento che non nella permanenza.

STORIA DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA

Dall'Unità agli Stati Generali dell'Esecuzione Penale

di Carolina Antonucci

Introduzione


“Il problema dell’esecuzione penale a carico dei minori scaturisce dalla mancata adozione di un ordinamento penitenziario specifico, che presenta una sostanziale divergenza delle finalità del procedimento penale a carico dei minori rispetto a quelle degli adulti e confligge, peraltro, col dettato degli artt. 31, co. 2 e 27, co. 3 della Costituzione”.

Con questo incipit si apre uno dei documenti allegati alla relazione finale prodotta dal Tavolo 14 - Esecuzione Penale: esperienze comparative e regole internazionali - degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Il documento, dal titolo “Esecuzione penale nel procedimento minorile”, si riferisce a uno degli aspetti affrontati dal tavolo e cioè l’analisi dei regimi differenziati e dei circuiti di sicurezza in ragione delle diverse tipologie di soggetti detenuti.

Gli Stati Generali dell’Esecuzione penale, che sono stati indetti dal Ministro della Giustizia Orlando nell’estate del 2015, pensati come momento di profonda e competente riflessione sul tema della pena, hanno avuto il compito di produrre indicazioni all’esecutivo che - di lì a poco - si sarebbe dovuto occupare di dare risposta alla delega per una riforma dell’ordinamento penitenziario ricevuta dal legislatore². Il Tavolo 14 ha sottolineato come risulti essenziale un intervento di adeguamento dell’ordinamento penitenziario alla realtà minorile e questo non solo perché la legge sull’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 ha compiuto quarantadue anni, ma in quanto questa legge ormai risalente, all’epoca intervenne sulla materia minorile con una norma meramente transitoria, quella prevista all’art. 79 o.p.. Questa disposizione e i pochi altri riferimenti alla “giustizia dei ragazzi” disseminati in quel testo di legge, unitamente alle norme contenute nel D.P.R. 448/1988 sul nuovo codice di procedura penale minorile, inoltre risultano essere non al passo con gli impegni assunti dall’Italia in campo internazionale e comunitario; impegni di cui si parlerà oltre. Di più, così come rilevato dalla Corte Costituzionale - si veda la sentenza n.125 del 1992 -, queste norme risultano in contrasto con la nostra legge fondamentale. In modo particolare la Corte non ha ritenuto la disciplina penitenziaria di sostanziale parificazione tra adulti e minori in grado di assicurare né il recupero né il reinserimento sociale dei giovani condannati. E sono proprio le norme internazionali e comunitarie, unitamente al grande lavoro della Corte Costituzionale, ad aver innovato il sistema penale per minorenni in particolare per quanto attiene all’adeguamento delle norme penitenziarie e le esigenze educative dei reclusi minori.

² Al momento in cui si scrive i decreti delegati non sono ancora stati resi noti.

Tuttavia nei *workingpapers* contenenti i materiali per la riforma si legge come non sembrano esservi - dato il tenore letterale della delega all'esecutivo - i margini per l'elaborazione di un autonomo ordinamento penitenziario minorile³; verrebbe da dire nemmeno questa volta vista l'elusione del tema anche nel 1975. Chiarito questo limite non da poco, gli esperti sembrano essere consapevoli della necessità di mettere al sicuro un "minimo", individuato nell'affermazione di principi immediatamente riconoscibili e il più possibile indipendenti in questa materia. Queste norme minime, come fa notare Laura Cesaris sarebbero state già di fatto tracciate dagli interventi della Corte Costituzionale che si rifanno primariamente alle normative internazionali e comunitarie e che ribadiscono i principi di necessità, di proporzionalità e di individualizzazione.



La struttura attuale della giustizia penale per i minorenni

La struttura attuale della giustizia penale per minorenni è stata delineata, in assenza di uno specifico ordinamento penitenziario minorile, nel 1989 dal d.lgs n. 272 contenente le "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448 recante disposizioni sul processo minorile a carico di imputati minorenni". La normativa ha definitivamente riconosciuto rilevanza al principio della residualità della detenzione per i minorenni, relegando ai margini del sistema penale minorile l'istituzione carceraria che - invece - da secoli continua a mantenere la sua centralità nel sistema pensato per gli adulti. Tuttavia, è proprio dall'assenza di un ordinamento specifico che sorge il problema - una volta definiti gli istituti dal d.lgs 272/1989 - dell'inevitabile richiamo all'Ordinamento penitenziario delineato dalla L. n. 354 del 1975. Questo, ancorché tenga fermi principi imprescindibili quali l'umanità della pena, il rispetto dei diritti compatibili con lo

³ L. Caraceni, in *Carceri: Materiali per una riforma*, pp. 306-309

stato di detenzione e della separazione dei detenuti, non ha sensibilità nei confronti delle peculiarità e delle problematiche proprie di una popolazione minorenni.

I centri dell'esecuzione penale minorile, dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia, si articolano ancora oggi secondo lo schema del 1989 negli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, negli Istituti Penali per Minorenni (IPM), nei Centri di Prima Accoglienza (CPA), nelle Comunità e negli Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative. Una modifica di rilievo, non allo schema, quanto agli aventi diritto all'accesso a questa giustizia di settore, è quella intervenuta assai di recente con il D.L. n. 92 del 2014 (convertito con legge n. 117 del 2014) che ha innalzato dai 21 ai 25 anni l'età di permanenza nel circuito penale per i minori per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni. Fino al 2014 queste misure erano pensate e eseguite solo fino ai 21 anni. Le norme sul nuovo processo penale per minorenni e il decreto legislativo attuativo hanno formalizzato e ulteriormente rafforzato un accordo tra sociale e penale che, come vedremo, aveva radici un po' più risalenti. I principi posti alla base da quanto congiuntamente disposto da questi due testi normativi vanno a costruire un sistema giudiziario penale più adeguato al minore, alla sua personalità, alle sue esigenze e alle sue debolezze. Alla base del processo minorile e, di conseguenza, dell'intero sistema della giustizia di settore vengono posti alcuni principi. Il principio di adeguatezza (art. 9 D.P.R. n. 448/1988) che si riconduce da un lato alla fase del procedimento, durante il quale deve esservi il necessario rispetto della personalità e delle esigenze anche educative dell'imputato e, dall'altro lato al fine che rimane, ai sensi dell'art. 27.3 Cost. la sua reintegrazione sociale; un fine che più che mai non va eluso quando si tratta di minori. Fondamentale nel rispetto di questo principio diviene l'intervento dei servizi sociali e l'interdisciplinarietà degli operatori attivi nel sistema. Il minore e la sua immagine sono poi tutelati dal principio di destigmatizzazione (art. 13 D.P.R. n. 448/1988) che, impedendo la pubblicità di ogni fase del procedimento, tutela l'imputato dal vedere pregiudicato il suo reinserimento e il libero sviluppo della sua personalità ancora in divenire. Sempre a tutela della personalità in formazione è il principio della minima offensività, secondo il quale dall'entrata in contatto con la giustizia penale il minore deve vedersi salvaguardato dai rischi in cui potrebbe incorrere e che potrebbero lederne l'immagine. Uno di questi rischi è da ricercarsi nei tempi della giustizia e la sua tutela si sostanzia nel far sì che il minore, una volta entrato nel circuito penale, sia messo nelle condizioni di conoscere la sentenza, gli eventuali tempi di condanna, e di uscire da quel circuito nel minor tempo possibile.

Nel febbraio del 1983, presso l'Istituto di antropologia criminale dell'Università di Genova si era svolto un seminario sul tema «Pena, risocializzazione e controllo nel sistema della giustizia minorile» organizzato dall'Istituto in collaborazione con la rivista *Dei delitti e delle pene*. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale che ne ospitò gli atti nel secondo fascicolo del suo primo anno di vita. La relazione di Giuseppe La Greca, membro della Corte Costituzionale, fece riferimento al testo di delega per la riforma del codice di procedura penale, un disegno di legge il n. 845-112-A che al momento del seminario era stato già presentato alla Camera dei

Deputati dopo aver incassato l'approvazione della Commissione Giustizia dell'VIII legislatura. Il magistrato nei suoi "Appunti sul processo penale minorile", individuava proprio nei tempi processuali il primo problema da affrontarsi in sede di riforma. Secondo il parere del magistrato un processo rapido avrebbe avuto anche positive conseguenze sulla recidiva, oltre a recuperare il significato dell'intervento penale. Inoltre un rito tempestivo sarebbe andato ad incidere anche sulla custodia preventiva, altro tema che sarà affrontato dal nuovo codice del 1988 e dalle sue norme attuative dell'anno seguente. La Greca definiva la custodia preventiva come "la più macroscopica anomalia del nostro sistema penale in generale"(p. 321), anomalia che diveniva ancora più grave nel minorile. In questo caso infatti - denunciava il magistrato - l'estensione quantitativa del fenomeno arrivava a raggiungere la "quasi totalità della popolazione minorile ristretta" tanto che, in quel momento, risultavano ristretti in esecuzione di pena, su tutto il territorio nazionale, "circa un ottantina di minori" (p. 322). La relazione toccava anche altri punti che si ritroveranno poi negli interventi legislativi di fine decennio: l'esclusione della pubblicità delle udienze penali (punto 87/c del d.d.l.) che sarebbe cristallizzata nell'affermazione del già citato principio di destigmatizzazione; la garanzia del diritto alla difesa e l'obbligatorietà del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni anche in caso di procedimenti in cui il minore si trovi coimputato con uno o più maggiorenni.

Tornando al tema della carcerazione preventiva è utile dire che, anche grazie all'istituzione del Tribunale della Libertà (oggi del Riesame) avvenuta con legge n. 532 del 1982, per la custodia preventiva diventava possibile optare per le misure alternative. Questa previsione ebbe una notevole portata innovativa e diede vigore a quelle istanze critiche che volevano il carcere sempre più lontano dal suo essere cardine della penalità tutta. Il principio di residualità della detenzione venne affermato nel nuovo codice penale minorile del 1988 e divenne il simbolo della specialità di questo sistema. Per i minori la detenzione divenne l'extrema ratio, e scegliere la custodia cautelare o sentenziare l'ingresso del minore negli IPM si fece più difficile per i giudici chiamati ora a garantire la sussistenza di rilevanti preoccupazioni di difesa sociale.

Diverse le nuove misure alternative cui era possibile ricorrere per evitare la detenzione e tutte erano orientate al raggiungimento dell'obiettivo della responsabilizzazione del minore nonché alla riduzione dell'impatto che il carcere ha sul ristretto caratterizzato da passività, afflittività e costrizione. In questo senso degni di nota sono gli istituti dell'irrelevanza del fatto e della messa alla prova. Entrambi informati al principio dell'autoselettività del procedimento penale e fortemente rispondenti allo scopo del reinserimento sociale del minore, il primo è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. 448/1988 e si fonda sulle informazioni raccolte sulla famiglia e sull'ambiente del minore; prevede poi che la persona offesa venga ascoltata e che si instauri un contatto tra il giudice, il minore e la sua famiglia. Il secondo istituto (art. 28 D.P.R. 448/1988) prevede la sospensione del procedimento e l'avvio di un percorso di messa alla prova, per l'appunto. Il programma, delineato sulla base della personalità dell'imputato, ha l'obiettivo di testarne la capacità di recupero dando fiducia al minore sulle sue capacità. La messa alla prova viene

ridiscussa e rivalutata sulla base dei risultati raggiunti, se l'esito risulta positivo è prevista la dichiarazione di estinzione del reato.

Il codice penale, all'art. 169, prevede l'istituto del perdono giudiziale, che, come si vedrà in seguito, ha una storia risalente. Oggi il giudice può farvi ricorso e astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio quando - nel caso di pene restrittive della libertà personale non superiori a due anni o nel caso di pena pecuniaria non superiore nel massimo di cinque euro - è tenuto a presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Nel 2000 è entrato in vigore con il D.P.R. n. 230 il "Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà" a seguito del quale è stato previsto il "Progetto pedagogico di Istituto" che contiene le attività trattamentali da svolgere ed è redatto annualmente dai direttori degli IPM.

Dal 2001 è stato istituito il Dipartimento della giustizia minorile (con D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 è stato ridenominato Dipartimento della giustizia minorile e di comunità) che è andato a sostituire l'Ufficio centrale della giustizia minorile; questo, dopo l'entrata in vigore dei D.P.R. n. 616 del 1977 che aveva istituito i Servizi territoriali e aveva sancito il passaggio delle competenze civili e amministrative del Tribunale per i minorenni dai servizi sociali del Ministero della Giustizia ai servizi sociali degli Enti Locali e del già ampiamente citato D.P.R. n. 448/1988, si occupava della presa in carico dei minori nel circuito penale. I due D.P.R. avevano soppresso gli istituti della casa di rieducazione, di correzione e anche le prigioni-scuola. Il Dipartimento della Giustizia minorile svolge il suo compito attraverso i centri per la giustizia minorile con le loro diramazioni regionali e interregionali e i Servizi minorili che da queste dipendono. Questi istituti, che prima sono stati appena nominati, sono: gli Istituti Penali per Minorenni che rappresentano gli spazi di esecuzione sia della pena che della misura cautelare detentiva. Attualmente sono 16 in tutto il territorio nazionale. L'organizzazione interna degli IPM è pensata in funzione dell'obiettivo da perseguirvi che è quello educativo e il cui compimento è ricercato anche con l'ausilio dei Servizi della giustizia minorile e del territorio. Il Centro di Prima Accoglienza è invece una struttura che può ospitare, per massimo 96 ore, i minori che sono in attesa di udienza di convalida del fermo o dell'arresto. Non ha la forma del penitenziario ed è stato pensato proprio per evitare in un momento così delicato come l'arresto o il fermo il contatto con il carcere. Si tratta solitamente di strutture in tutto simili alla casa e gli operatori hanno il compito di fornire accoglienza e sostegno al minore. Sono poi previste tre tipologie di misure cautelari non detentive come la permanenza in casa - istituto invero risalente in ambito minorile -, le prescrizioni e il collocamento in comunità. Antonio Pappalardo nel 2012 ha definito un obiettivo raggiunto quello della residualità del carcere per i minorenni⁴.

⁴ A. Pappalardo, *E i minorenni? Residualità del carcere e centralità dei percorsi penali non detentivi*, in *Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, VII, n.2, 2012, p. 119)

A questo risultato ci si è arrivati attraverso modifiche legislative e regolamentari, dibattiti dottrinari, interventi della Corte Costituzionale, ratifica di fonti internazionali e comunitarie. Chi voglia riflettere sulla situazione attuale e sulle indicazioni critiche - abolizioniste o di riforma - che da più parti vengono mosse a istituti e principi della giustizia penale per minorenni, può tornare di estrema utilità la ricostruzione della storia che questa giustizia di settore ha conosciuto nel nostro Paese nonché dei dibattiti che l'hanno riguardata in alcune fasi storiche che hanno conosciuto profondi cambiamenti (a volte vere e proprie cesure) sui piani politico, sociale e culturale.

L'Italia Unita

Che l'origine del sistema penale moderno, il cui carattere precipuo e transnazionale può essere rinvenuto nella centralità del penitenziario, sia un prodotto dell'affermarsi del processo di industrializzazione è concetto che trova ampio spazio in letteratura⁵. Il sistema penale minorile non conosce genesi diversa e la pratica dell'internamento di fanciulli e ragazzi ebbe inizio proprio nel XVIII secolo; la segregazione punitiva di ragazzi che mettevano in atto comportamenti devianti si inseriva infatti nel solco dell'istituzionalizzazione separata dei minori poveri o vagabondi che fu spesso posta in essere da opere caritatevoli che si facevano carico di una preoccupazione moralizzatrice. Al timore della dissolutezza dei costumi - accusa mossa solitamente verso gli strati più bassi della società - finiva per accompagnarsi la volontà di attuare un controllo sociale che si faceva sempre più pervasivo e interessato alle attività del proletariato e del sottoproletariato.

Nella penisola italiana, fin dalla seconda metà del Seicento, di quest'opera di controllo e rieducazione morale fu solitamente incaricata la Chiesa cattolica. Anche attraverso la pratica dell'isolamento cellulare, giovani vagabondi, delinquenti o abbandonati venivano educati all'etica del lavoro e ai principi dell'obbedienza. Questo schema pedagogico-punitivo andava formando quell'asse che si sarebbe tramandato alla base dell'educazione dei minori ancora almeno fino alla sua messa in discussione negli anni Settanta del Novecento: famiglia-Chiesa-scuola. Tutti coloro che si fossero volontariamente posti al di fuori di questo schema o che fossero risultati inadeguati per qualsivoglia motivo sarebbero finiti in istituti specifici per trovare la modalità di correzione e ri-socializzazione forzata più "adatta" alle proprie esigenze. Risale al 1703, il documento ufficiale con cui l'allora Papa Clemente XI, dispose la detenzione dei minorenni condannati da qualunque tribunale per motivi penali in istituti specializzati laddove fosse resa possibile la

L'Ottocento italiano visse della contrapposizione teorica tra diverse posizioni dottrinali in ambito penalistico, non primariamente minorile. Tuttavia, la giustizia dei giovani fu coinvolta da quella che, con qualche semplificazione, è passata alla storia come la disputa tra Scuola Classica e Positivismo giuridico. La prima, prodotto della cultura illuminista, avrebbe dovuto essere costitutivamente contraria a qualsivoglia tendenza alla settorializzazione della giustizia penale: con il suo garantismo, infatti, si fondava sui principi di legalità (*nulla poena sine lege*), di certezza

⁵ Allegato 8, Relazione finale Tavolo 14 - Stati Generali dell'Esecuzione Penale, p. 4

della pena e di umanizzazione del sistema penitenziario, era refrattaria a una istituzionalizzazione separata dei minori. L'ideale illuminista dell'unicità del soggetto avrebbe voluto la comminazione di sanzioni uniformi a fronte della commissione del medesimo reato, prescindendo di fatto da qualunque valutazione sulla condizione personale dell'autore di reato. Il positivismo giuridico, derivazione del positivismo scientifico, poneva al centro delle sue teorizzazioni il determinismo biologico e una concezione della devianza come patologia che proponeva la nuova figura di delinquente come malato. In ambito minorile questa visione comportava il delinearsi di una figura delinquenziale dalle specifiche caratteristiche: era un "anormale" - come tutti i delinquenti - ma in quanto soggetto non ancora compiuto. Per questo, se il delinquente adulto necessitava di un trattamento normalizzante, tanto più il minore deviante aveva bisogno di essere inserito in un circuito - preventivo o penale - che lo "raddrizzasse", proprio come una pianta o un arto.

L'intervento penale minorile andò sempre a collocarsi nel mezzo di queste posizioni tra loro inconciliabili. Se da una parte la teoria Classica imponeva una pena come retribuzione per il male commesso, dall'altra la Scuola Positiva prospettava un intervento rieducativo anche a tutela della personalità del minore in formazione. Il risultato fu la creazione di istituti punitivi per minorenni al cui interno si sarebbero dovute svolgere attività rieducative di carattere autoritario, repressivo e moralizzatore.

Il Codice Penale Sardo del 1859, che al momento dell'Unità - fatta eccezione per la Toscana che manterrà il suo codice preunitario - fu esteso a tutto il Regno, prevedeva una presunzione di responsabilità penale per i soli maggiori degli anni 21. Tra i 14 e i 21 anni si finiva nelle carceri comuni, potendo però usufruire di riduzioni di pena in quanto non pienamente responsabili. Mentre solo i minori di 14 anni - laddove fosse appurato il discernimento nel compimento dell'azione, finivano in istituti come le case di custodia o di lavoro, spesso assieme a mendicanti e vagabondi.

Il primo Codice Penale dell'Italia Unita entrò in vigore nel 1890. Il Codice Zanardelli intervenne sulla materia minorile introducendo l'istituto dell'imputabilità. L'età minima per cui poteva essere riconosciuta imputabilità fu fissata a 9 anni. Ma fino ai 14 questa doveva essere rilevata attraverso la ricognizione del discernimento, accertata dal magistrato. Tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità era presunta e l'assenza di discernimento doveva essere provata, proprio come per un adulto. Il codice Zanardelli non aveva previsto organi giudicanti ad hoc per i ragazzi, mentre il Regolamento carcerario del 1891 organizzò gli istituti per minorenni, denominati da ora riformatori, adottando una sistematizzazione per età. Aveva attuato una separazione della popolazione reclusa o ospitata basata, proprio come oggi, sui motivi dell'entrata in collisione con il sistema penale e sulla netta separazione tra condannati e corrigendi. Nelle case di correzione per minorenni traviati o delinquenti, ci finivano o ragazzi di età compresa tra i 9 e i 13 anni per i quali fosse stata accertata la capacità di discernimento; insieme a loro vi finivano tutti minorenni dai 14 ai 18 anni. Vi erano poi gli istituti di educazione e correzione dei fanciulli al di sotto dei 9 anni e gli Istituti di educazione correzionali per i minori infradiciottenni in cui finivano tutti quelli raggiunti dalle

misure di sicurezza previste dal nuovo testo sulle leggi di pubblica sicurezza del 1891. Anche il circuito della giustizia minorile iniziò a caratterizzarsi con il sistema del doppio binario laddove all'esecuzione penale si affiancavano anche misure amministrative di sicurezza afferenti a quello che Ferrajoli ha definito il "sotto-sistema di polizia"⁶.

I riformatori governativi subirono un completo riordinamento nel 1907 con il R.D. del 14 luglio, il n. 606. I grandi cambiamenti apportati dal decreto furono "espressi da Andrea Doria, direttore generale delle carceri, nella relazione al Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Giolitti, possono essere riassunti nell'intento di sostituire all'indirizzo punitivo e repressivo che sino allora informava anche le case di correzione per minorenni traviati o delinquenti, criteri preventivi e rieducativi, istituendo in primo luogo un corpo di educatori in luogo delle guardie carcerarie"⁷. Agli istitutori, che erano reclutati tra gli insegnanti elementari, spettava il compito di prendere parte al nuovo approccio trattamentale. Questo anzitutto diveniva individualizzato a misura di ragazzo tenendo conto dell'età e del reato commesso, ma anche dell'osservazione delle sue condizioni psico-fisiche del cui studio si occupava un medico. L'organizzazione penitenziaria di fatto non riuscì a mettere in piedi un tale disegno e la rieducazione del minore fu demandata all'assistenza religiosa e alla disciplina.

Un anno dopo la circolare ministeriale firmata dal guardasigilli, il Ministro Orlando, indicava ancora nell'individualizzazione del trattamento il progresso della penalità minorile italiana. Auspicava la specializzazione del giudice che, in attesa di una legge istitutiva dei Tribunali per minorenni, avrebbe dovuto avvenire de facto con l'intervento dei Tribunali che avrebbero dovuto preferire, in procedimenti con minori imputati, giudici con esperienza pregressa nel settore. L'analisi della psicologia dell'imputato doveva prendere il posto del mero accertamento del fatto e scandagliate dovevano essere le condizioni di vita e le abitudini degli esercenti la patria potestà. Il processo doveva essere istruito nel massimo riserbo e dunque escludendone la pubblicità a tutela del minore. La repressione alimentava un atteggiamento sociale deviante ed era quindi da evitare.

Dal 1909 fino alla presa del potere del fascismo, con l'unico intervallo rappresentato dal primo conflitto mondiale, vennero nominate diverse commissioni parlamentari con lo scopo di presentare progetti di riforma in materia. La commissione presieduta da Enrico Ferri del 1921 aveva posizioni di avanguardia ritenendo che le soluzioni della devianza minorile andassero cercate fuori dal codice penale. Tuttavia tutte naufragarono.

⁶ Senza alcuna pretesa di esaustività: L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989; D. Melossi e M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Bologna, 1977; M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1976; G. Rusche e O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, ed. ita curata da D. Melossi e M. Pavarini, Bologna, 1978 (1° ed. 1939, *Punishment and Social Structure*, New York).

⁷ L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione. Op. cit.*

Il fascismo e la “Bonifica umana”

Dobbiamo il più “sincero” bilancio alla politica penale del fascismo all’opera di Dino Grandi, allora ministro di Grazia e Giustizia, il quale dedicò al decennale dei Codici Rocco e delle Leggi di Pubblica Sicurezza due volumi apologetici dal titolo “Bonifica Umana”. Questa bonifica operata dal fascismo si sarebbe dovuta compiere per mezzo della scuola, degli istituti ospedalieri e militari e, in ultima istanza, del carcere. Quest’ultimo, oltre ad essere un ulteriore momento di indottrinamento e di rieducazione, diveniva per il fascismo una discarica destinata ai rifiuti umani, gli incorreggibili, i pericolosi non rieducabili. Grandi riportava come il programma del Partito Nazionale Fascista di Mussolini del 1921 desse grande attenzione ai temi della giustizia.

“Vanno intensamente promossi i mezzi preventivi e terapeutici della delinquenza (riformatori, scuole per traviati, manicomi criminali, ecc.). La pena, mezzo di difesa della società nazionale lesa nel diritto, deve adempiere normalmente la funzione intimidatrice ed emendatrice: i sistemi penitenziari vanno, in considerazione della seconda funzione, igienicamente migliorati e socialmente perfezionati (sviluppo del lavoro carcerario)”⁸.

Il nuovo regime fascista inaugurò quella che sarebbe diventata una prolifica politica criminale con il R.D. del 31 dicembre 1922 n. 1718 con il quale veniva trasferita la Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia.

Con i Codici Rocco i devianti vengono distinti tra normali e anormali. Se per i primi l’imputabilità era presunta, l’anormalità dei secondi - da provare in sede giudiziale - comportava l’onere di dimostrare la loro imputabilità. I minori secondo il fascismo rientravano di diritto nel campo della non normalità biologica e psichica fino ai 14 anni. Fino ai 18 l’imputabilità doveva essere provata e venne introdotto il concetto di immaturità; tuttavia il minore riconosciuto non imputabile poteva incorrere nelle misure di sicurezza (riformatorio giudiziario, collocamento in comunità, libertà vigilata). Mentre l’esecuzione penale dei minorenni era separata da quella degli adulti e aveva l’obiettivo della rieducazione morale (art. 142 c.p.). In ambito minorile si fece ampio ricorso all’istituto del perdono giudiziale previsto all’articolo 169 c.p.. Il perdono, costituendo causa di estinzione del reato, trova la sua ratio nella fiducia concessa al minore e nell’evitare la stigmatizzazione. L’articolo 176 c.p. introduceva, invece, la disciplina della liberazione condizionale, la prima misura alternativa alla detenzione. Questo beneficio, cui si accedeva per il tramite della buona condotta, comportava la scarcerazione prima dei termini in libertà vigilata.

Nel frattempo nel 1924 a Ginevra veniva approvata dall’Assemblea della Lega delle Nazioni la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Il minore diveniva soggetto di diritti e cittadino.

Al fascismo si deve la creazione del Tribunale penale per i minorenni, istituito per R.D. n. 1404 del 1934; unitamente alle competenze penali spettavano a questo tribunale anche quelle civili e

⁸ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia. Documenti*, vol. V/II, Torino, Einaudi, 1973, p. 1944)

amministrative. Gli scopi del Tribunale non erano nuovi alla cultura giuridica italiana: la specializzazione del giudice minorile e una pena che tendesse nelle sue finalità al riadattamento e alla rieducazione del minore delinquente o traviato. L'art. 11 del R.D. prevedeva l'osservazione e lo studio delle condizioni familiari, mentre l'art. 12 si occupava del diritto alla difesa, da garantirsi avvalendosi obbligatoriamente di un difensore iscritto all'albo. Erano previsti ancora gli istituti del perdono giudiziale (art. 19) e della liberazione condizionale (art. 21); mentre l'art. 20 prevedeva la sospensione condizionale per pene non superiori a 3 anni.

Nuovi istituti erano previsti anche per il centro di rieducazione. Accanto alle case di rieducazione, dove finivano minori irregolari nella condotta o nel carattere o quelli prosciolti per incapacità di intendere e di volere, fu prevista una lunga serie di altri istituti. I focolari di semilibertà erano una sorta di piccole comunità che ospitavano adolescenti che attendevano a una socializzazione adeguata sotto la guida di un educatore. Ai pensionati giovanili erano diretti i minori il cui processo di rieducazione poteva considerarsi ultimato, ma cui non era possibile il rientro in casa. Le prigioni-scuola e i riformatori giudiziari condividevano analoghe strutture e organizzazioni, ma differivano per la popolazione reclusa; le prime ospitavano minori in esecuzione penale mentre i secondi erano una misura di sicurezza per giovani pericolosi. Il fine di entrambi era la risocializzazione del minore. Gli istituti di osservazione e i gabinetti medico-psico-pedagogici si occupavano con l'ausilio di psichiatri, educatori e assistenti sociali, della valutazione personale del minore. Veniva istituito anche l'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni.

L'Italia democratica. Dalla Costituzione al Nuovo Codice di Procedura Penale Minorile.

“Gli obiettivi sui quali si è sviluppato il sistema della giustizia minorile sono quelli della protezione dei minori, della prevenzione generale e speciale della delinquenza, del recupero dei devianti con risposte adeguate all'età e alla condizione specifica dell'adolescente. Sia in Italia che all'estero la letteratura è concorde nel ritenere che quegli obiettivi non siano stati mai, in alcun contesto, né raggiunti né avvicinati”.

Questo era il bilancio che della giustizia minorile faceva Gaetano De Leo, psicologo e docente dell'Università La Sapienza di Roma e dal 1972 consulente psicologico presso gli istituti penali minorili del Ministero di Grazia e Giustizia, in occasione del già ricordato seminario di Genova tenutosi nel 1983, nella sua relazione dal titolo *La natura del rapporto fra giovani e istituzioni nella legislazione penale minorile*⁹. Nello stesso seminario Tullio Bandini (docente specialista in medicina legale e psicologia clinica) e Umberto Gatti (docente esperto di criminologia clinica),

⁹ In D. Grandi, *Bonifica umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, Roma, Ministero di Grazie e Giustizia, 1941, XIX, p. 8

entrambi dell'Università di Genova, cercarono di individuare le ragioni di questa divaricazione deontica tra normatività ed effettività, tra voler essere ed essere del diritto minorile, che

“pur se presente in tutti i settori del diritto è particolarmente evidente nel mondo della giustizia minorile, ove i giudici possiedono, di fatto, una maggior discrezionalità e possono sperimentare modalità operative non applicabili in altri contesti”.

L'Italia ha avuto una grande occasione nel Novecento per rivedere l'istituzione penitenziaria e metterne in discussione la centralità dopo la Liberazione e la fine del regime fascista. L'Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, fu incaricata di redigere la norma fondamentale dello Stato italiano che aveva democraticamente scelto la fine della monarchia. Un compito complesso e solenne quello di dare una forma normativa, anche di principio, a un Paese che voleva rinascere. Il regime fascista aveva soffocato il dissenso utilizzando a più riprese anche lo strumento penale; molti dei “Padri costituenti” conobbero la durezza delle carceri o del confino di polizia. Nelle loro mani c'è stata la possibilità concreta di mettere in discussione l'intero paradigma carcerario quale fondamento e modello indiscutibile e necessario della penalità. Tuttavia questa occasione è andata persa e il prodotto del dibattito Costituente si è risolto nel dettato testuale dell'art. 27 Costituzione che non ha prodotto una rivoluzione né nel paradigma carcerario né nell'ideologia della pena.

La fine della Seconda Guerra mondiale aveva imposto una riflessione internazionale sul tema del valore della vita umana e il 10 dicembre del 1948 era stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che, pur non ponendo un accento particolare sui diritti dei minori conteneva principi di grande importanza generale anche per loro (tra cui il diritto all'istruzione).

La giustizia minorile in Italia non ha conosciuto interventi legislativi fino al 1956. Nel 1955 era stato emanato il D.P.R. n. 153 che aveva stabilito il decentramento dell'amministrazione penitenziaria. La legge del 15 luglio 1956 n. 888 contenente le “Modificazioni al regio decreto-legge n. 1404 del 1934 convertito con l. n. 835 del 1935 sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni” programmò una serie di presidi di tipo assistenziale e rieducativo, tra cui il servizio sociale minorile. Il trattamento in libertà assistita introdotto da questa legge divenne una delle misure rieducative

“da affiancare alle case di rieducazione, quali i pensionati giovanili, focolari di semilibertà, i laboratori speciali, ecc. in realtà mai realizzate nella loro complessa articolazione”¹⁰.

La legge del 1956 introdusse anche le sezioni di custodia preventiva così da tenere lontani i minori fermati o arrestati in attesa di giudizio a distanza dal carcere. La circolare del Ministero di Grazia e

¹⁰ G. De Leo, *La natura del rapporto fra giovani e istituzioni nella legislazione penale minorile*, In *Dei delitti e delle pene*. Anno I, fasc.2, p.332

Giustizia n. 721/3196 del 1957 esplicitò la scelta degli Istituti di Osservazione facendo riferimento al principio per cui l'imputabilità del minore non può essere presunta prima che vi sia un accertamento diagnostico e giudiziario. Inoltre fu espunta la dicitura "minore traviato" e sostituita dal concetto di disadattamento, nel tentativo di ridurre la tensione morale attorno al tema della devianza minorile.

Negli anni Sessanta ebbe inizio la critica alle istituzioni totali, rafforzata dall'antipsichiatria e dalla contestazione giovanile¹¹. Questa critica investì anche l'ideologia rieducativa e le problematiche minorili - fino a questo momento quasi a esclusivo appannaggio dei tecnici e degli addetti ai lavori - divennero oggetto di analisi politica finendo per coinvolgere anche l'opinione pubblica attraverso la stampa. L'analisi critica della criminologia e della sociologia contestò le strategie di controllo sociale, la nozione di crimine e offrì una lettura politica della devianza. Il sistema minorile fu accusato di avere un carattere fortemente punitivo che, volutamente, aveva finito per prevalere su ogni altro aspetto. Sia le misure di sicurezza che l'esecuzione penale denotavano un ricorso privilegiato all'internamento in istituzioni chiuse e separate dalla società. Questo sistema era servito di fatto per etichettare i giovani devianti e agevolare il lavoro delle forze di polizia e della magistratura fornendo un database di probabili futuri delinquenti. Questo stigma portava all'emarginazione di chi era entrato in contatto con queste istituzioni di cui non si riconosceva il perseguimento effettivo della finalità riabilitativa. A rimanere nelle maglie di questa giustizia, secondo questa critica, erano i giovani appartenenti alle classi più sfavorite. Si proponeva un netto rifiuto delle istituzioni per minori di cui si chiedeva il superamento assieme al lavoro degli specialisti chiamati all' "osservazione" dei ragazzi. A questa totale sfiducia il sistema minorile rispose con una linea maggiormente permissiva e tollerante che si accompagnò a una relativa apertura degli istituti rieducativi. Tuttavia a questa tendenza corrispose un contraddittorio aumento del ricorso alla carcerazione preventiva unitamente all'aumento della disposizione della misura di sicurezza dell'internamento in riformatorio giudiziario. La società italiana era in rapida trasformazione e nel giro di un decennio importanti innovazioni legislative riguardarono la condizione minorile. Nel 1967 fu approvata la legge sull'adozione speciale, nel 1970 il divorzio e nel 1975 fu la volta della riforma del diritto di famiglia¹². La Corte Costituzionale, già dalla prima metà degli anni Sessanta aveva dimostrato di aver colto le trasformazioni profonde della società italiana e con una serie di sentenze aveva dato avvio a un'opera di revisione del sistema penale e penitenziario minorile. Queste sentenze hanno svolto il ruolo di autorevole guida verso l'adozione del codice di procedura minorile avvenuto come detto con il D.P.R. 448 del 1988. Nel 1964 con la pronuncia numero 25 la Consulta riaffermò la specialità della giustizia minorile ribadendone il compito precipuo, peraltro assegnato allo Stato dalla Costituzione all'articolo 31.2, della

¹¹ T. Bandini - U.Gatti, *Evoluzione e crisi del sistema della giustizia minorile. Una difficile scelta tra punizione ed educazione*, in *Dei delitti e delle pene*, Anno I, fasc. 2, p. 342

¹² I principali: E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, prima ed. ita 1968, prima edizione originale 1961; F. Basaglia, *L'istituzione negata*, Torino, 1968

protezione del minore e del suo recupero alla società. Si susseguirono negli anni successivi una serie di sentenze su questo punto (sentt. n. 198/72 e 49/73); nel 1977 la pronuncia n. 120 riferendosi all'importanza del perdono giudiziale nel sistema definì la scelta della reclusione per un minore quale *extrema ratio* e l'anno seguente la sentenza n. 46 spronò i giudici a tentare tutte le strade extra carcerarie per il recupero dei ragazzi. Sempre alla Consulta va ascritto il merito di aver ribadito la necessità della tutela del principio di destigmatizzazione e quindi della deroga al principio di pubblicità nel procedimento minorile. Tutte questioni che, assieme alla garanzia di un giudice specializzato ad ogni costo anche nel caso di minori coimputati con adulti (sent. n. 222/83) erano le stesse sollevate da La Greca nel suo intervento seminariale di Genova nel 1983.

La legge sull'ordinamento penitenziario, approvata nel 1975 (l. n. 354), non si occupava in modo specifico del tema minorile. L'unica disposizione completamente dedicata era ed è all'articolo 79; si trattava di una norma inserita al capo IV della legge, Disposizioni finali e transitorie, e rubricata "Minori di anni diciotto sottoposti a misure penali". La magistratura di sorveglianza, che si limitava a estendere l'applicazione dell'ordinamento penitenziario anche ai minori sottoposti a misure penali, "fino a quando non sarà provveduto con apposita legge" un apposito ordinamento penitenziario per minorenni. Tuttavia il disegno complessivo della legge del 1975, che produsse una rilevante apertura del carcere alla società esterna, generò degli effetti rilevanti anche in ambito minorile, condizionando il dibattito.

Già nel corso del grande convegno Veneto dal titolo "Carcere e società" tenutosi nel 1975 e i cui atti sono stati pubblicati a cura di Cappelletto e Lombroso l'anno seguente per la Marsilio editori, il Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Umbria, Giorgio Battistacci, era intervenuto sottolineando problematiche della giustizia di settore e prospettando cambiamenti. La sua relazione è emblematica del clima culturale dell'epoca con la puntuale critica alla società che con le sue diseguaglianze era indicata come la principale responsabile della criminalità, in particolar modo di quella giovanile. A fronte di questa situazione sociale i minori, soggetti deboli, dovevano essere tutelati attraverso una riorganizzazione dei servizi tesa a sanare le diseguaglianze. Battistacci spiegò il suo scetticismo nei confronti dell'affidamento dei minori al servizio sociale, considerato inefficace anche a causa del numero ridotto di operatori, in quanto questo si era rivelato anzitutto strumento di istituzionalizzazione mortificante per la personalità del minore. Secondo l'autore il problema della devianza minorile meritava una seria presa in carico da parte della società: occorreva muoversi in modo deciso sulla strada delle pene alternative per giungere alla definitiva abolizione delle misure di sicurezza, inaccettabili soprattutto per l'indeterminatezza della loro durata. I suoi auspici, con circa 10 anni di anticipo sul già citato La Greca, riguardavano principalmente la carcerazione preventiva che doveva avvenire rigorosamente in regime separato rispetto agli adulti, (nella prassi questo principio veniva spesso disatteso) essere stabilita dal magistrato e doveva avere una durata ridotta. Infatti si auspicava massima celerità nella conclusione del procedimento.

Con la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 40/33 del 1985 vennero approvate le "Regole di Pechino", ovvero le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile. Queste hanno rappresentato la fonte principale di ispirazione dei più recenti codici minorili, tra cui anche il nostro approvato nel 1988.

Anche la Corte Costituzionale non aveva smesso di dare il suo forte contributo all'innovazione in materia e, con la sentenza n. 287 del 1987 si espresse chiaramente nel senso del rifiuto di quella che definì la pancriminalizzazione del disagio giovanile.

Il codice di procedura penale minorile introdotto dal D.P.R. n. 448/1988 è stato il prodotto di queste spinte provenienti dalla riflessione teorica in materia penale e penitenziaria, dall'opinione pubblica, dal prezioso lavoro della Corte Costituzionale, ma anche – se non soprattutto – dagli interventi internazionali e non da ultimo, comunitari. Infatti il Consiglio di Europa iniziò nel 1987 a emanare Raccomandazioni agli Stati membri, la prima delle quali, la n. 20 del 1987, sulle "Reazioni sociali alla delinquenza minorile" facendo proprie le Regole di Pechino. Il Consiglio sancisce l'obiettivo della rieducazione del minore e il suo reinserimento sociale facendo il minimo ricorso alla carcerazione. Invero, come denunciato da Oliviero Mazza in *Le fonti europee del diritto penitenziario minorile*, il diritto penitenziario minorile è materia trascurata anche in Europa¹³.

Dagli anni Novanta a oggi

Giuseppe Campesi e Lucia Re nel 2009 hanno definito quanto avvenne in Italia a metà anni Novanta come una "cesura nella storia della detenzione minorile"¹⁴. I due autori si riferivano alla presenza straniera negli IPM in continua crescita a fronte di una tendenziale diminuzione del totale della popolazione minorile detenuta. La Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 6 del 1988 aveva riguardato le reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie dei migranti, a dimostrazione che la situazione di sovra rappresentazione degli stranieri nelle statistiche penitenziarie minorili italiane era una situazione assolutamente in linea con la realtà complessiva della CEE. Secondo gli studi di Campesi e Re i minori stranieri – proprio come gli adulti – erano e sono tuttora maggiormente soggetti alla detenzione cautelare in carcere cui, secondo l'impostazione originaria della giustizia minorile, si sarebbe dovuto ricorrere solo in casi estremi. Questa divaricazione deontica dava vita secondo gli autori a una "giustizia penale minorile a due velocità"¹⁵, tanto da poter teorizzarne l'essere riservata a tre categorie di persone accomunate da condizioni di emarginazione economica, sociale e culturale. Si tratta dei minori provenienti da aree svantaggiate del meridione d'Italia, di nomadi e degli stranieri. Questi dati

¹³ Bandini, Gatti, *Op. cit.*, pp. 342 e ss.


¹⁴ in *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, a cura di Maria Grazia Coppetta, Milano, 2010, p. 3

¹⁵ G. Campesi, L. Re, *Diritti minori. La detenzione minorile in Italia*, in *Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, IV, n.2, 2009, p. 169

permettono agli autori di verificare il legame esistente tra marginalità sociale, devianza minorile e processi di criminalizzazione¹⁶ che rappresentano i problemi di cui la giustizia penale minorile è chiamata ad occuparsi oggi.

¹⁶ L. Re, G. Campesi, G. Torrente, *Il trattamento degli esclusi: i minori stranieri detenuti in Italia. Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, Torino, 2009; G.Campesi, *Il controllo delle nuove classi pericolose. Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, in *Dei delitti e delle pene*, nn.1-3, 2003, pp.146-243

Il rapporto è stato realizzato grazie al sostegno di:



ANTIGONE
Per i diritti e le garanzie nel sistema penale

ISBN: 9788898688258